

REGIONE
CALABRIA



Provincia di
Catanzaro



Committente:



PLT engineering s.r.l.
via Dismano 1280
47522 Cesena (FC)
P.IVA/C.F. 05857900723

Titolo del Progetto:

PARCO EOLICO "SELLIA MARINA"

Documento:

PROGETTO DEFINITIVO

ID PROGETTO:	PESM
DISCIPLINA:	G
CAPITOLO:	

N° Documento:

PESM-G-01.a

Elaborato:

Relazione illustrativa integrazioni

SCALA:

FORMATO:

A4

Nome file:

PESM-G-01.a Relazione illustrativa integrazioni

Progettazione:



Ing. Saverio Pagliuso

Ing. Mario Francesco Perri

Ing. Giorgio Salatino

Ing. Claudio Coscarella

Rev:	Data Revisione	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00	01/2021	PRIMA EMISSIONE	GEMSA	GEMSA	PLT
01	06/2021	REVISIONE 01	GEMSA	GEMSA	PLT

Indice

1.	Premessa.....	1
2.	Modifica Soluzione Tecnica Minima Generale di Connessione.....	1
3.	Modifica layout aerogeneratori.....	2
4.	Modifiche opere civili	4
5.	Certificati di destinazione urbanistica	4
6.	Riscontro alle richieste di integrazioni di cui Nota MiTE 0063640 del 14-06-2021	4
7.	Parere Mibact	4
8.	Parere comune Sellia Marina.....	5
9.	Allegati	5

1. Premessa

Il presente documento è finalizzato all'illustrazione della documentazione che la Società Proponente trasmette nell'ambito della procedura di Valutazione di impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 d.lgs 152/2006 attualmente in corso presso il Ministero della Transizione Ecologica Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali Divisione II - Sistemi di Valutazione Ambientale per il *"Progetto di un impianto eolico "Sellia Marina", composto da 14 aerogeneratori da 6 MW per un totale di 84 MW, ricadente nei Comuni di Sellia Marina, Soveria Simeri, Sersale, Cropani, Cerva, Belcastro, Andali (CZ)"* con codice procedura 5815 avviata il 03/02/2021.

L'integrazione viene effettuata al fine di illustrare le modifiche apportate dal proponente per dare riscontro alle richieste di integrazioni richieste all'interno della nota del MITE prot. 3073/CTVA del 14.06.2021e trasmesse alla scrivente società con nota del MITE del 25.06.2021.

La documentazione trasmessa comprende sia la revisione di alcuni elaborati già inoltrati in fase di avvio della procedura sia nuovi elaborati integrativi emessi per la prima volta, infine vengono proposte alcuni esempi di misure di mitigazione al fine di ridurre gli impatti potenzialmente generati dalla Realizzazione del Parco eolico.

2. Modifica Soluzione Tecnica Minima Generale di Connessione

Il progetto del Parco Eolico di Sellia Marina presentato in avvio della Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale prevedeva la connessione alla Stazione Terna di Belcastro. La connessione alla Stazione Terna di Belcastro, contenuta nella Soluzione Tecnica Minima Generale di Concessione rilasciata da Terna alla scrivente società in data 19.10.2020, prevedeva l'allaccio del Parco di Sellia marina previa realizzazione:

- della nuova SE RTN a 380/150 kV den. Belcastro, in entra-esce alla linea 380 kV "Magisano – Scandale";
- degli interventi previsti dal Piano di Sviluppo Terna nell'area (Intervento 521-P – Elettrodotto 150 kV "Catanzaro – Belcastro – Mesoraca – Calusia").

La connessione rilasciata prevedeva, pertanto, la progettazione e realizzazione di una nuova Stazione 380/150 kV con un consistente aggravio dei tempi sia in termini di procedura che di futura realizzazione dell'opera rischiando seriamente di compromettere la fattibilità dell'intervento.

Pertanto, anche a seguito di interlocuzioni con Terna, è stata richiesta ed ottenuta una nuova Soluzione Tecnica Minima Generale rilasciata il 22/07/2021 (All. 1) ed accettata in data 13/09/2021 che prevede la connessione sulla Stazione Terna di Catanzaro loc. Siano, mediante l'allargamento di una Stazione Utenza già esistente di altro produttore con il quale sono stati stretti accordi.

La connessione su Catanzaro loc. Siano consente al proponente di usufruire di una struttura di connessione già esistente, garantendo la messa in esercizio del parco eolico in progetto contestualmente al termine delle lavorazioni per la sua costruzione e diminuendo le relative opere civili ed elettriche, con conseguente diminuzione degli impatti.

La modifica della connessione viene illustrata all'interno degli elaborati:

- *PESM-E01 Relazione tecnico descrittiva Opere elettriche – rev 01;*
- *PESM-E03 Planimetria rete MT – rev01;*

3. Modifica layout aerogeneratori

Al fine di ottemperare al contenuto delle richieste di integrazioni ricevute dal MATTM ed in una generale ottimizzazione del progetto è stato rivisto il layout degli aerogeneratori in progetto.

Il numero di aerogeneratori è rimasto pari a 14 ovvero invariato rispetto l'iniziale layout sottoposto in fase di avvio della procedura, mentre è stata modificata la posizione di alcuni aerogeneratori.

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa con le coordinate degli aerogeneratori così come dagli elaborati progettuali.

*Parco Eolico "Sellia Marina" – Progetto Definitivo
Relazione illustrativa Integrazioni*

N° AEROGENERATORE	COORDINATE GEOGRAFICHE WGS-84	
	EST	NORD
SM01	650872.3360	4310754.5100
SM02	650569.0920	4310006.7060
SM03	650357.5040	4309171.5420
SM04	646332.1540	4313138.2000
SM05	646827.4270	4312561.1730
SM06	647046.4460	4311766.1960
SM07	647846.8460	4311125.3690
SM08	648116.7870	4310353.2470
SM09	647306.5750	4310105.9560
SM10	648392.2090	4308905.8730
SM11	648735.3950	4308158.7060
SM12	645831.9060	4313818.4100
SM13	646879.1870	4308380.6720
SM14	647417.6250	4307751.4240

Si riporta di seguito il layout revisionato:



4. Modifiche opere civili

Il cambio del punto di connessione alla RTN e della posizione di alcuni aerogeneratori ha comportato alcune modifiche alle opere in progetto. La viabilità in progetto è stata aggiornata ed integrata al fine di consentire gli accessi agli aerogeneratori mentre il tracciato del cavidotto è stato rivisto al fine di raggiungere la nuova connessione alla RTN.

5. Certificati di destinazione urbanistica

Ad integrazione dei certificati già forniti ed a seguito delle modifiche apportate sono stati richiesti i certificati di Destinazione urbanistica per le particelle del progetto non presenti nelle precedenti certificazioni.

Si allega il Certificato di Destinazione Urbanistica del Comune di Catanzaro ed il Certificato di Destinazione Urbanistica del Comune di Soveria Simeri, è stato inoltre richiesto in data 13/07/2021 il Certificato di Destinazione Urbanistica al Comune di Sellia Marina.

6. Riscontro alle richieste di integrazioni di cui Nota MiTE 0063640 del 14-06-2021

Il progetto del Parco Eolico di Sellia Marina è stato integrato recependo e dando riscontro alle richieste del Mite pervenute con note MITE prot. 3073/CTVA del 14.06.2021. La descrizione dei riscontri e delle azioni intraprese dal proponente vengono illustrate all'interno dell'elaborato *PESM-S01.46 Documento di risposta alla nota del MITE 0063640 del 14-06-2021* dove vengono illustrate le modifiche e le integrazioni presenti nei nuovi elaborati progettuali trasmessi ed in quelli revisionati.

7. Parere Mibact

In data 14 aprile 2021 il Ministero della Cultura ha presentato a Codesto Ministero, e per conoscenza al sottoscritto proponente, le proprie richieste di integrazioni con nota

Prot. 12049 inviata a mezzo PEC. Il proponente il 06 Maggio 2021 ha dato riscontro alla nota del MiC trasmettendo a mezzo PEC la nota Prot.58/2021/U-E&C/SC (All. 4)

Il proponente con le presenti integrazioni volontarie, al fine di rispondere pienamente alle richieste del MIC e di adeguare i contenuti progettuali alla Sottostazione Utenza sita a Catanzaro loc. Siano, trasmette i seguenti elaborati:

- *PESM-S01.01 Studio Impatto Ambientale*
- *PESM-S.04.01 Relazione archeologica – rev01*
- *PESM-S04.02 Vincoli ambientali e archeologici 20k – rev01*
- *PESM-S04.03 Vincoli archeologici e beni culturali 20k – rev01*
- *PESM-S04.05 Carta delle presenze archeologiche – rev01*
- *PESM-S04.07 Carta del rischio archeologico relativo – rev01*

8. Parere comune Sellia Marina

In data 22/04/2021 il Comune di Sellia Marina ha trasmesso al MITE il proprio parere circa il progetto del Parco Eolico Sellia Marina.

Con pieno spirito di dialogo e di collaborazione sono seguiti incontri presso il Comune di Sellia Marina al fine di meglio illustrare il progetto del Parco eolico e le sue componenti, nonché i benefici ambientali, economici e sociali per i Comuni interessati dall'iniziativa.

Il proponente infine ha inviato il 26 Luglio 2021 una nota di risposta a riscontro del parere inviato dal Comune di Sellia Marina il 22 Aprile 2021, riportando al suo interno quanto illustrato durante gli incontri con l'amministrazione locale.

9. Allegati

1. Preventivo di Connessione Rilasciato da TERNA (STMG) Catanzaro loc. Siano
2. Certificato Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di Catanzaro il 19/07/2021;
3. Certificato Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di Soveria Simeri il 15/09/2021;
4. Nota di risposta al Mic inviata il 06 Maggio 2021
5. Nota di risposta al Comune Sellia Marina inviata il 26 Luglio 2021

ALLEGATO 01

Preventivo di Connessione Rilasciato da TERNA (STMG) Catanzaro loc. Siano

[PEC](#)

Spettabile

PLT ENGINEERING S.r.l.

pltengineering@pec.pltengineering.it

e p.c. Spettabile

DYNAMICA S.r.l.

dynamicsrl@legalmail.it

**Oggetto: Codice Pratica: 202001062 – Comuni di Sellia Marina e Soveria Simeri (CZ) –
Preventivo di connessione**

Richiesta di modifica della connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN)
di un impianto di generazione da fonte rinnovabile (eolica) da 84 MW.

Con riferimento alla Vs. richiesta di modifica della connessione per l'impianto in oggetto, Vi comunichiamo il preventivo di connessione, che Terna S.p.A. è tenuta ad elaborare ai sensi della delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARG/elt 99/08 e s.m.i. (TICA).

Il preventivo per la connessione, redatto secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal capitolo 1 del Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete e ai suoi allegati (nel seguito: Codice di Rete), contiene in allegato:

- A.1 la soluzione tecnica minima generale (STMG) per la connessione dell'impianto in oggetto ed il corrispettivo di connessione;
- A.2 l'elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell'autorizzazione dell'impianto per la connessione, unitamente ad un prospetto informativo indicante l'origine da cui discende l'obbligatorietà di ciascun adempimento;



A.3 una nota informativa in merito alla determinazione del corrispettivo per la predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento autorizzativo e assistenza dell'iter autorizzativo;

A.4 la comunicazione relativa agli Adempimenti di cui all'art. 31 della deliberazione del TICA.

Qualora sia Vs. intenzione proseguire l'iter procedurale per la connessione dell'impianto in oggetto, Vi ricordiamo che, pena la decadenza della richiesta, dovrete procedere all'accettazione del suddetto preventivo di connessione entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla presente, accedendo al portale MyTerna (raggiungibile dalla sezione "Sistema elettrico" del sito www.terna.it e seguendo le istruzioni riportate nel manuale di registrazione) ed utilizzando l'apposita funzione disponibile nella pagina relativa alla pratica in oggetto.

Vi ricordiamo che, come previsto dal vigente Codice di Rete, l'accettazione dovrà essere corredata da documentazione attestante il pagamento del 30% del corrispettivo di connessione, così come definito nel seguente allegato A1 (l'importo è soggetto ad IVA), utilizzando il seguente conto:

Banca Popolare di Sondrio SpA

IBAN --- IT14K0569603211000005335X04 - SWIFT POSOIT22

Inserire nella causale di pagamento:

Codice pratica..... Versamento 30% del corrispettivo di connessione relativo all'impianto situato a(Comune / (Provincia),

ed allegare copia della disposizione bancaria dell'avvenuto pagamento sul portale MyTerna <https://myterna.terna.it>, completa del Codice Riferimento Operazione (CRO).

In assenza dell'accettazione del preventivo e del versamento della quota del corrispettivo nei termini indicati, la richiesta di connessione per l'impianto in oggetto dovrà intendersi decaduta.

Vi comunichiamo altresì che Terna ha provveduto ad individuare le aree e linee critiche sulla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) in alta e altissima tensione secondo la metodologia approvata dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Vi informiamo che, qualora il Vs. impianto ricada in un'area/linea critica come da relativa

pubblicazione sul sito di Terna, resta valido quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dalle Delibere ARERA ARG/elt 226/12 e ARG/elt 328/12.

Vi informiamo che, per l'iter della Vs. pratica di connessione, nonché per quanto di nostra competenza relativamente al procedimento autorizzativo, il riferimento di Terna è l'Ing. Rossana Miglietta.

Contatti:	Pietro Tisti	Tel. 0683138315
	Andrea Zollo	Tel. 0683138423
	Stefano Maiorani	Tel. 0683139554
	Nadia Capoleoni	Tel. 0683138631

Vi rappresentiamo infine che, qualora sia Vs. intenzione avvalerVi della consulenza di Terna ai fini della predisposizione della documentazione progettuale da presentare in autorizzazione, a fronte del corrispettivo di cui all'allegato A.3 di cui sopra, è necessario formalizzare apposita richiesta a Terna.

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

Con i migliori saluti.

Luca Piemonti

CAT

All.:c.s.

Copia: DTCS/AOT-NA
DSC/ADTCS/AEA
DSC/ADTCS/POA
DTCS/UPRI
RIT-REI-ARICS
SPS-SVP-PRA
PRI – PSR
Az.: PRI – CRT

ALLEGATO A1

SOLUZIONE TECNICA MINIMA GENERALE (STMG)
PER LA CONNESSIONE



Richiesta di modifica della connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) di un impianto di generazione da fonte eolica da 84 MW da realizzare nei Comuni di Sellia Marina e Soveria Simeri (CZ). Codice Pratica: 202001062.

La Soluzione Tecnica Minima Generale per Voi elaborata prevede, come da Voi richiesto, il mantenimento dell'attuale schema di connessione in antenna a 150 kV sulla Stazione Elettrica (SE) a 150 kV della RTN denominata "Catanzaro", mediante condivisione dello stallo con l'iniziativa codice pratica 07012566 della Società Dinamica S.r.l., previa realizzazione degli interventi previsti dal Piano di Sviluppo Terna nell'area (Intervento 521-P – Elettrodotto 150 kV "Catanzaro – Belcastro – Mesoraca – Calusia").

Ai sensi dell'art. 21 dell'allegato A alla deliberazione Arg/elt/99/08 e s.m.i. dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Vi comunichiamo che l'elettrodotto in antenna a 150 kV per il collegamento della Vs. centrale sulla Stazione Elettrica della RTN costituisce impianto di utenza per la connessione, mentre lo stallo arrivo produttore a 150 kV nella suddetta stazione costituisce impianto di rete per la connessione.

In relazione a quanto stabilito dall'allegato A alla deliberazione Arg/elt/99/08 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e s.m.i., Vi comunichiamo inoltre che:

- i costi di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione del Vs. impianto, in accordo con quanto previsto dall'art. 1A.5.2.1 del Codice di Rete, sono di 450 k€ (al netto del costo dei terreni e della sistemazione del sito e nel rispetto di quanto previsto nel documento "Soluzioni Tecniche convenzionali per la connessione alla RTN – Rapporto sui costi medi degli impianti di rete" pubblicato sul ns. sito www.terna.it);
- il corrispettivo di connessione, in accordo con quanto previsto dal Codice di Rete, è pari al prodotto dei costi sopra indicati per il coefficiente relativo alla quota potenza impegnata a Voi imputabile, pari in questo caso a 0,2585;
- i tempi di realizzazione delle opere RTN necessarie alla connessione sono 8 mesi + 1 mese/km per i nuovi raccordi a 150 kV e per gli interventi sugli elettrodotti esistenti.

I tempi di realizzazione suddetti decorrono dalla data di stipula del contratto di connessione di cui all'Allegato A.57 del Codice di Rete (disponibile sul ns. sito www.terna.it), che potrà avvenire solo a valle dell'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie, nonché dei titoli di proprietà o equivalenti sui suoli destinati agli impianti di trasmissione.

Vi comunichiamo la necessità di stipulare il contratto di connessione di cui all'Allegato A.57 del Codice di Rete (disponibile sul ns. sito www.terna.it), che potrà avvenire solo a valle dell'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie.

Facciamo altresì presente che, in relazione alla imprescindibile necessità di garantire la sicurezza di esercizio del sistema elettrico e la continuità di alimentazione delle utenze, pur in



Richiesta di modifica della connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) di un impianto di generazione da fonte eolica da 84 MW da realizzare nei Comuni di Sellia Marina e Soveria Simeri (CZ). Codice Pratica: 202001062.

presenza della priorità di dispacciamento per le centrali a fonte rinnovabile, è necessario che gli impianti siano realizzati ed eserciti nel pieno rispetto di tutto quanto previsto dal Codice di Rete e dalla normativa vigente, compresa la norma tecnica CEI 11-32.

Vi informiamo inoltre che, così come riportato nel prospetto informativo Allegato A.2 *“Adempimenti ai fini dell’ottenimento delle autorizzazioni”*:

- la STMG contiene unicamente lo schema generale di connessione alla RTN, nonché i tempi ed i costi medi standard di realizzazione degli impianti RTN;
- ai fini autorizzativi nell’ambito del procedimento unico previsto dall’art. 12 del D.lgs. 387/03 è indispensabile che il proponente presenti alle Amministrazioni competenti la documentazione progettuale completa delle opere RTN benestariata da Terna.

Rappresentiamo pertanto la necessità che il progetto delle opere RTN sia sottoposto a Terna per la verifica di rispondenza ai requisiti tecnici di Terna medesima, con conseguente rilascio del parere tecnico che dovrà essere acquisito nell’ambito della Conferenza dei Servizi di cui al D.lgs. 387/03.

Riteniamo opportuno segnalare che, in considerazione della progressiva evoluzione dello scenario di generazione nell’area:

- sarà necessario prevedere adeguati rinforzi di rete, alcuni dei quali già previsti nel Piano di Sviluppo della RTN;
- non si esclude che potrà essere necessario realizzare ulteriori interventi di rinforzo e potenziamento della RTN, nonché adeguare gli impianti esistenti alle nuove correnti di corto circuito; tali opere potranno essere programmate in funzione dell’effettivo scenario di produzione che verrà via via a concretizzarsi.

Pertanto, fino al completamento dei suddetti interventi, ferma restando la priorità di dispacciamento riservata agli impianti alimentati da fonti rinnovabili, non sono comunque da escludere, in particolari condizioni di esercizio, limitazioni della potenza generata dai nuovi impianti di produzione, in relazione alle esigenze di sicurezza, continuità ed efficienza del servizio di trasmissione e dispacciamento.

Luca Piemonti

ALLEGATO A.2

**ADEMPIMENTI AI FINI DELL'OTTENIMENTO DELLE
AUTORIZZAZIONI
PROSPETTO INFORMATIVO**

	PROSPETTO INFORMATIVO	Allegato 2
		Rev. 03 del 13.07.2012

INDICE

1	OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE.....	1
2	PROCEDURE DI COORDINAMENTO CON IL GESTORE PER LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI.....	1
2.1	Autorizzazioni a cura del soggetto richiedente.....	1
2.2	Autorizzazioni a cura del Gestore	4
3	AUTORIZZAZIONE – RIFERIMENTI LEGISLATIVI	5
3.1	Impianti soggetti ad iter unico.....	5
3.1.1	<i>Voltura a favore del Gestore dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio.....</i>	<i>7</i>
3.2	Impianti non soggetti ad iter unico.....	7

	PROSPETTO INFORMATIVO	Allegato 2
		Rev. 03 del 13.07.2012

1 OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Con Deliberazione ARG/elt 99/08 e s.m.i. l'Autorità per l'energia Elettrica ed il Gas (AEEG) ha disciplinato le condizioni tecniche ed economiche per le connessioni alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica e linee elettriche di connessione.

Ai sensi della citata Delibera, il Gestore fornisce, all'interno del preventivo di connessione (di seguito preventivo), un documento con l'elenco degli adempimenti a cura del soggetto richiedente la connessione (di seguito soggetto richiedente) per l'ottenimento delle autorizzazioni delle opere di rete.

Il presente documento risponde a tale finalità e ha uno scopo meramente informativo, al fine di facilitare il soggetto richiedente nella cura degli adempimenti necessari ai fini dell'autorizzazione dell'impianto per la connessione. Per un quadro completo dei diritti e degli obblighi che sorgono in capo al soggetto richiedente la connessione si rimanda a quanto previsto dal Codice di rete.

In base a quanto previsto dal Codice di Trasmissione, Dispacciamento, Sviluppo e Sicurezza della Rete (Codice di Rete), che recepisce le condizioni di cui alla Deliberazione ARG/elt 99/08 e s.m.i., il Gestore, a seguito di una richiesta di connessione, elabora il preventivo, che comprende tra l'altro, la soluzione tecnica minima generale per la connessione (STMG).

La STMG è definita dal Gestore sulla base di criteri finalizzati a garantire la continuità del servizio e la sicurezza di esercizio della rete su cui il nuovo impianto si va ad inserire, tenendo conto dei diversi aspetti tecnici ed economici associati alla realizzazione delle opere di allacciamento.

In particolare il Gestore analizza ogni iniziativa nel contesto di rete in cui si inserisce e si adopera per minimizzare eventuali problemi legati alla eccessiva concentrazione di iniziative nella stessa area, al fine di evitare limitazioni di esercizio degli impianti di generazione nelle prevedibili condizioni di funzionamento del sistema elettrico.

La STMG contiene unicamente lo schema generale di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), nonché i tempi ed i costi medi standard di realizzazione degli impianti di rete per la connessione.

2 PROCEDURE DI COORDINAMENTO CON IL GESTORE PER LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

2.1 Autorizzazioni a cura del soggetto richiedente

Il Gestore, all'atto dell'accettazione del preventivo, consente al soggetto richiedente di poter espletare direttamente la procedura autorizzativa fino al conseguimento dell'autorizzazione, oltre che per gli impianti di produzione e di utenza, anche per le opere di rete strettamente necessarie

	PROSPETTO INFORMATIVO	Allegato 2
		Rev. 03 del 13.07.2012

per la connessione alla RTN, indicate nella STMG, fermo restando che in presenza di iter unico, le autorizzazioni di tali opere saranno obbligatoriamente a cura del soggetto richiedente.

Il soggetto richiedente che si avvalga della facoltà suindicata è responsabile di tutte le attività correlate alle procedure autorizzative, ivi inclusa la predisposizione della documentazione ai fini delle richieste di autorizzazione alle Amministrazioni competenti.

In particolare, ai fini della predisposizione della documentazione progettuale (ed eventuale supporto tecnico in iter autorizzativo) da presentare in autorizzazione, il soggetto richiedente può avvalersi della consulenza del Gestore a fronte di una remunerazione stabilita dal Gestore medesimo nel preventivo, secondo principi di trasparenza e non discriminazione.

Al fine di formalizzare quanto sopra, il soggetto richiedente adempie agli “*Impegni per la progettazione*”¹ di cui al Codice di Rete, mediante l'utilizzo del portale [MyTerna](http://www.myterna.it) (o attraverso invio del Modello 4/a disponibile su www.terna.it), con cui tra l'altro, si impegna incondizionatamente ed irrevocabilmente a:

- individuare in accordo con Terna le aree per la realizzazione delle opere RTN necessarie alla connessione e successivamente sottoporre al Gestore, prima della presentazione alle preposte Amministrazioni, il progetto di tali opere, indicate nella STMG, ai fini del rilascio, da parte del Gestore, del parere di rispondenza ai requisiti tecnici indicati nel Codice di Rete, allegando al progetto copia della disposizione bancaria² dell'avvenuto pagamento del corrispettivo di cui al Codice medesimo, nella misura fissa di 2500 Euro (IVA esclusa)³;
- assumere gli oneri economici relativi alla procedura autorizzativa;
- (se del caso) cedere a titolo gratuito al Gestore, nei casi di iter unico con autorizzazione emessa a nome del soggetto richiedente, il progetto come autorizzato e l'autorizzazione relativa alle opere di rete strettamente necessarie per la connessione, per l'espletamento degli adempimenti di competenza del Gestore medesimo ivi compresi i diritti e gli obblighi ad essa connessi o da essa derivanti;
- manlevare e tenere indenne il Gestore e gli eventuali affidatari della realizzazione delle opere di rete da qualunque pretesa possa essere avanzata in relazione all'utilizzazione del progetto;
- autorizzare espressamente il Gestore ad utilizzare il progetto riguardante gli impianti elettrici di connessione alla Rete Elettrica Nazionale e a diffonderlo ad altri soggetti del settore energetico direttamente interessati ad utilizzarlo, rinunciando espressamente ai diritti di proprietà intellettuale, di sfruttamento economico e di utilizzo, di riproduzione ed elaborazione (in ogni forma e modo nel complesso ed in ogni singola parte), degli elaborati, disegni, schemi, e specifiche e degli altri documenti inerenti il detto progetto creati e realizzati dal soggetto

¹ Anche nel caso in cui il soggetto richiedente si sia avvalso della consulenza del Gestore per l'elaborazione del progetto, lo stesso è tenuto a presentare al Gestore gli impegni per la progettazione di cui al Codice di Rete unitamente al progetto, affinché il Gestore possa verificare le modalità di collegamento degli impianti di utente sugli impianti RTN in progetto. Qualora sia previsto ad esempio il collegamento di più impianti di utente ad una medesima stazione elettrica RTN il Gestore dovrà verificare che non vi siano sovrapposizioni nell'utilizzo degli stalli in stazione.

² Tale corrispettivo dovrà essere versato su Banca Popolare di Sondrio IBAN IT90P0569603211000005500X72, SWIFTPOS0IT22, intestato a TERNA S.p.A. - causale di pagamento: “Trasmissione progetto impianto Codice Pratica da ... kW sito nel comune di per parere di rispondenza”.

³ Nel caso in cui il soggetto richiedente si sia avvalso della consulenza del Gestore per l'elaborazione del progetto completo tale corrispettivo sarà nullo.

	PROSPETTO INFORMATIVO	Allegato 2
		Rev. 03 del 13.07.2012

richiedente e/o da questo commissionati a terzi. Il Gestore riconosce che il richiedente non è responsabile per l'uso che i soggetti presso i quali il progetto verrà diffuso faranno dello stesso e si impegna ad inserire tale specifica pattuizione negli accordi che intercorreranno tra il Gestore e i detti soggetti;

- autorizzare altresì il Gestore e gli eventuali affidatari ad effettuare tutte le eventuali variazioni e modifiche che si dovessero rendere necessarie ai fini della progettazione esecutiva e della realizzazione delle opere suddette.

Il progetto delle opere di rete strettamente necessarie per la connessione dovrà essere elaborato in piena osservanza della STMG fornita dal Gestore, nonché di quanto riportato nella specifica tecnica *"Guida alla preparazione della documentazione tecnica per la connessione alla RTN degli impianti di Utente"*.

Tale specifica tecnica, allegata al presente documento e disponibile sul sito www.terna.it, contiene la documentazione tecnica di base che deve essere prodotta per l'esame preliminare di fattibilità dell'allacciamento alla RTN degli impianti, nonché per la verifica di rispondenza del progetto ai requisiti del Gestore, ai fini delle richieste di autorizzazione. Inoltre, ove previsto dalla normativa vigente, la documentazione suddetta dovrà essere integrata con gli studi e le valutazioni dell'impatto territoriale, paesaggistico ed ambientale delle opere di rete strettamente necessarie per la connessione.

Il progetto sarà inviato al Gestore mediante la compilazione del Modello 4/b *"Trasmissione degli elaborati di progetto"* di cui al Codice di rete e disponibile sul sito www.terna.it.

Rientrano le opere di rete strettamente necessarie per la connessione interventi quali ad esempio:

- 1) nuova stazione elettrica (S.E.) e relativi raccordi di collegamento su linea esistente, compresi punti di raccolta AAT - AT;
- 2) modifiche o ampliamenti di S.E. esistenti (ad esempio nuovo stallo AT o AAT o eventuale nuova sezione AT o AAT);
- 3) interventi di potenziamento e/o ricostruzione di elettrodotti e realizzazione di nuovi elettrodotti, necessari per la connessione.

Per quanto riguarda i casi in cui vi sia una pluralità di soluzioni di connessione che interessano il medesimo impianto RTN, la localizzazione ed il progetto di tale impianto è definita in stretto coordinamento con il Gestore che si adopera per raggiungere, ove possibile, un comune accordo tra i soggetti interessati dalla medesima STMG, al fine:

- del raggiungimento di una localizzazione condivisa delle aree destinate ai nuovi impianti RTN;
- della definizione di un unico progetto da presentare alle competenti Amministrazioni.

Relativamente ai terreni interessati dagli interventi, il soggetto autorizzante dovrà disporre di titolo di proprietà o predisporre gli atti che gli consentano di attuare la procedura di esproprio.

In seguito alla predisposizione della documentazione di progetto e prima dell'approvazione della stessa da parte del Gestore, il soggetto richiedente rende disponibile al Gestore il progetto

	PROSPETTO INFORMATIVO	Allegato 2
		Rev. 03 del 13.07.2012

medesimo, autorizzandolo altresì alla riproduzione e divulgazione dello stesso ai fini delle relative attività di connessione e sviluppo di sua competenza.

A valle del benessere al progetto, relativamente alla verifica della rispondenza ai requisiti tecnici del Gestore, lo stesso sarà trasmesso a tutte le società cui è stata fornita la medesima STMG, in modo che le stesse società possano tenerne conto, nei propri iter autorizzativi presso le competenti Amministrazioni.

Il soggetto richiedente che abbia ottenuto le autorizzazioni provvede a far sì che le stesse siano trasferite a titolo gratuito al Gestore. A tal fine il soggetto richiedente ed il Gestore inviano alle competenti Amministrazioni richiesta congiunta di voltura a favore del Gestore delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio delle opere di rete strettamente necessarie per la connessione, per l'espletamento degli adempimenti di competenza ivi compresi i diritti e gli obblighi ad essa connessi o da essa derivanti.

2.2 Autorizzazioni a cura del Gestore

Il soggetto richiedente, all'atto dell'accettazione del preventivo:

- dichiara di volersi avvalere del Gestore per l'avvio e la gestione della procedura autorizzativa presso le competenti Amministrazioni; richiede al Gestore, a fronte di una remunerazione stabilita nel preventivo dal Gestore medesimo secondo principi di trasparenza e non discriminazione, di elaborare la documentazione progettuale;
- provvede alla richiesta di autorizzazione e gestione dell'iter autorizzativo delle opere di rete strettamente necessarie per la connessione alla RTN, indicate nella STMG, su eventuale mandato del Gestore, nei casi di cui al punto 3.2, e sempre in presenza dell'iter unico nei casi di cui al punto 3.1.

In base a quanto disposto dalla Deliberazione ARG/elt 99/08 e s.m.i. entro 90 (novanta) giorni lavorativi per connessioni in AT e 120 (centoventi) giorni per connessioni AAT dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo da parte del richiedente, il Gestore presenta, informando il soggetto richiedente stesso, le richieste di autorizzazioni di propria competenza e, con cadenza semestrale, lo tiene aggiornato sullo stato di avanzamento dell'iter autorizzativo medesimo.

Resta inteso che, ove necessario, e previo accordo con il soggetto richiedente, il Gestore potrà avviare, prima della richiesta di autorizzazione, una fase di concertazione preventiva con le Amministrazioni e gli E.E. L.L. atta a favorire ed accelerare l'esito positivo dell'iter autorizzativo.

In tal caso sarà possibile derogare dalle tempistiche di cui alla citata delibera.

Non sussisterà alcuna responsabilità del Gestore per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi comunque al di fuori del loro controllo

	PROSPETTO INFORMATIVO	Allegato 2
		Rev. 03 del 13.07.2012

3 AUTORIZZAZIONE – RIFERIMENTI LEGISLATIVI

3.1 Impianti soggetti ad iter unico

➤ Impianti di generazione sottoposti al D. Lgs. 387/03

Nel caso di connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili sottoposti al decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, l'articolo 12 comma 3, prevede che *“La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione”*. Ai sensi del successivo comma 4, *“l'autorizzazione “è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni”*. Le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui al citato articolo 12 comprendono anche, specifica l'articolo 1-octies del decreto legge 8 luglio 2010, n. 105 *“le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete”*.

Gli impianti di generazione e le relative opere connesse sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o Provincia da essa delegata, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.

Tali pareri sono acquisiti nell'ambito della Conferenza dei Servizi che costituisce uno strumento di semplificazione dei procedimenti decisionali in materia di realizzazione di interventi di trasformazione del territorio, in quanto consente di assumere in un unico contesto tutti i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta o gli assensi delle varie Amministrazioni coinvolte.

Nell'iter autorizzativo dell'impianto di produzione confluiscono quindi le opere connesse ed infrastrutture indispensabili ai fini della connessione dell'impianto di produzione alla rete, comprese le opere di rete strettamente necessarie per la connessione indicate espressamente nella STMG e riportate nella documentazione progettuale.

L'art. 13 del D.M. 10 settembre 2010, recante *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*, indica i contenuti minimi dell'istanza per l'autorizzazione unica. Ai sensi della lettera f), ai fini dell'ammissibilità dell'istanza, è indispensabile che il soggetto richiedente allegghi alla propria documentazione *“il preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale, esplicitamente accettato dal proponente; al preventivo sono allegati gli elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, predisposti dal gestore di rete competente, nonché gli elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal proponente.”*.

	PROSPETTO INFORMATIVO	Allegato 2
		Rev. 03 del 13.07.2012

Il soggetto richiedente che abbia accettato il preventivo definito dal Gestore, sottopone a quest'ultimo la documentazione relativa al progetto delle opere elettriche necessarie per la connessione per la verifica di rispondenza alla STMG, al Codice di Rete ed ai requisiti tecnici del Gestore.

Il parere tecnico rilasciato dal Gestore dovrà essere acquisito nell'ambito della Conferenza dei Servizi.

In base all'art. 14 del D.lgs. 387/03, l'AEEG *"emana specifiche direttive relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili"*, secondo alcuni principi:

- lettera f-quater) è previsto *"l'obbligo di connessione prioritaria alla rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili anche nel caso in cui la rete non sia tecnicamente in grado di ricevere l'energia prodotta ma possano essere adottati interventi di adeguamento congrui"*;
- lettera f-quinquies) *"prevedono che gli interventi obbligatori di adeguamento della rete di cui alla lettera f-quater), includano tutte le infrastrutture tecniche necessarie per il funzionamento della rete e tutte le installazioni di connessione, anche per gli impianti di autoproduzione, con parziale cessione alla rete dell'energia elettrica prodotta"*.

Affinché il Gestore garantisca quanto indicato ai commi suddetti, è necessario che il soggetto richiedente autorizzi, tramite procedimento unico le opere di rete e gli interventi su rete esistente strettamente necessari per la connessione indicati nella STMG formulata dal Gestore.

Ciò consente di connettere alla RTN anche impianti di produzione realizzati in zone a bassa copertura di rete (in cui al rete non è presente o è distante dagli impianti di produzione), o altresì zone in cui la rete è poco magliata, o non adeguata ad accogliere ulteriore potenza rispetto a quella installata.

Il comma 2 dell'art. 14, del D.lgs. 387/03 prevede inoltre che *"costi associati allo sviluppo della rete siano a carico del gestore della rete"*.

Tali interventi saranno pertanto a carico del Gestore e saranno realizzati dal Gestore medesimo.

- Impianti di generazione autorizzati ai sensi del decreto legge 7 febbraio 2012, n. 7, convertito con Legge 9 aprile 2002, n. 55

Gli impianti di generazione di potenza termica superiore a 300 MW sono autorizzati ai sensi del decreto legge 7 febbraio 2012, n. 7, convertito con Legge 9 aprile 2002, n. 55, che prevede un'autorizzazione unica di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico per gli impianti di produzione e *"le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, ivi compresi gli interventi di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta"*, indicati espressamente nella STMG e riportate nella documentazione progettuale.

	PROSPETTO INFORMATIVO	Allegato 2
		Rev. 03 del 13.07.2012

➤ Impianti di cogenerazione autorizzati ai sensi del D. Lgs. 115/08

Gli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore a 300 MW sono autorizzati ai sensi dell'articolo 11, comma 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, che prevede un'autorizzazione unica da parte dell'Amministrazione competente per gli impianti di produzione e per le relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili, comprese le opere di rete strettamente necessarie per la connessione indicate espressamente nella STMG e riportate nella documentazione progettuale.

3.1.1 Voltura a favore del Gestore dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio

L'autorizzazione unica rilasciata dalle competenti Amministrazioni, dovrà espressamente prevedere per le opere di rete strettamente necessarie per la connessione, l'autorizzazione oltre che alla costruzione anche all'esercizio.

Dal momento che tali impianti risulteranno nella proprietà del Gestore e saranno eserciti dal Gestore medesimo, è indispensabile che l'Amministrazione competente provveda, a fronte di richiesta congiunta del Gestore e del soggetto richiedente, all'emissione di apposito decreto di voltura a favore del Gestore dell'autorizzazione completa relativamente alla costruzione ed esercizio degli impianti RTN.

3.2 Impianti non soggetti ad iter unico

Nel caso di connessione di impianti di generazione da fonte convenzionale di potenza termica non superiore a 300 MW e non soggetti all'autorizzazione di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e di impianti di generazione non sottoposti al Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, l'autorizzazione delle opere di rete strettamente necessarie per la connessione indicate dal Gestore nella STMG, è di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con legge 27 ottobre 2003, n. 290 e successive modificazioni.

Come descritto al paragrafo 2, la richiesta di autorizzazione è a cura del Gestore ed il provvedimento di autorizzazione è rilasciato a nome del Gestore medesimo.

In alternativa, previo apposito mandato del Gestore e qualora ritenuto possibile dal Ministero dello Sviluppo Economico, il soggetto richiedente avvia e gestisce la procedura autorizzativa per conto del Gestore medesimo al fine di ottenere le autorizzazioni delle opere di rete strettamente necessarie per la connessione.

Le autorizzazioni succitate saranno ottenute a nome del Gestore, che parteciperà in ogni caso alle Conferenze di Servizi indette e che approverà le eventuali modifiche progettuali richieste.

ALLEGATO A.3

PROGETTO DELLE OPERE RTN NECESSARIE PER LA CONNESSIONE

**DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE NELL'AMBITO DELL'ITER
AUTORIZZATIVO E ASSISTENZA / GESTIONE ITER AUTORIZZATIVO**

	PROSPETTO INFORMATIVO	Allegato 3
		Rev. 01 del 13.07.2012

INDICE

1	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
2	DETTAGLIO DELLE PRESTAZIONI E VALORI DI RIFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI	3
2.1	Piano Tecnico delle Opere (PTO).....	3
2.1.1	<i>PTO stazioni</i>	3
2.1.2	<i>PTO elettrodotti aerei</i>	4
2.1.3	<i>PTO elettrodotti in cavo</i>	5
2.2	Studio di impatto ambientale (SIA) e altri elaborati eventualmente richiesti ai sensi della normativa vigente.....	6
2.3	Elaborazione della relazione tecnica sui campi elettromagnetici	7
2.4	Predisposizione della documentazione per l'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio	7
2.5	Elaborazione della relazione geologica e sismica ⁽¹⁾	8
2.6	Elaborazione della relazione idrologica e idrogeologica ⁽²⁾	8
	Redazione della documentazione relativa alle aree interessate dalle opere in progetto.....	8
2.7	Elaborazione della Relazione di indagine idraulica [EVENTUALE] ⁽³⁾.....	8
	Redazione della documentazione relativa alle aree interessate dalle opere in progetto.....	8
2.8	Gestione iter autorizzativo	9
2.8.1	<i>Assistenza all'iter autorizzativo</i>	9
3	CORRISPETTIVI.....	9

	PROSPETTO INFORMATIVO	Allegato 3
		Rev. 01 del 13.07.2012

1 RIFERIMENTI NORMATIVI

L'art. 21 del Testo Unico per le Connessioni Attive (TICA) recita: “[...] *Il richiedente può richiedere al gestore di rete la predisposizione della documentazione da presentare nell’ambito del procedimento unico al fine delle autorizzazioni necessarie per la connessione; in tal caso il richiedente versa al gestore di rete un corrispettivo determinato sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie pubblicate dal medesimo nell’ambito delle proprie MCC.*”

L'art. 3 dello stesso regolamento prevede poi che **Terna** debba stabilire “*le modalità per la determinazione del corrispettivo a copertura dei costi sostenuti per la gestione dell’iter autorizzativo.*”

In ottemperanza agli obblighi sanciti dalla normativa vigente **Terna** propone le seguenti prestazioni finalizzate all’ottenimento dell’autorizzazione:

1. elaborazione del piano tecnico (PTO) delle opere connesse quali stazioni elettriche (A) ed elettrodotti aerei (B) o in cavo (C);
2. redazione di specifici elaborati ove richiesto ai sensi della vigente normativa: es. studio di impatto ambientale (SIA), relazione di incidenza ecologica, relazione paesaggistica;
3. elaborazione della relazione tecnica sui campi elettromagnetici;
4. predisposizione della documentazione per l’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
5. elaborazione della relazione geologica e sismica asseverata da professionista abilitato;
6. elaborazione della relazione idrologica e idrogeologica asseverata da professionista abilitato;
7. elaborazione della relazione di indagine idraulica *[eventuale]* (studio di compatibilità idraulica) asseverata da professionista abilitato;
8. gestione iter autorizzativo (A) o, nel caso di autorizzazione unica assistenza all’iter autorizzativo (B).

2 DETTAGLIO DELLE PRESTAZIONI E VALORI DI RIFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI

2.1 Piano Tecnico delle Opere (PTO)

2.1.1 PTO stazioni

	PROSPETTO INFORMATIVO	Allegato 3
		Rev. 01 del 13.07.2012

Il PTO si compone dei documenti di seguito specificati:

- relazione tecnica;
- cronoprogramma delle attività;
- rappresentazione dell'area potenzialmente impegnata e dell'area impegnata dall'opera con individuazione delle particelle catastali interessate;
- piante, prospetti e sezioni degli edifici;
- planimetria elettromeccanica;
- sezioni longitudinali delle varie parti di impianto;
- schema elettrico unifilare;
- rete di terra (indicazioni);
- principali caratteristiche tecniche dell'impianto (apparecchiature, servizi ausiliari, sistema di controllo, illuminazione, accessi, viabilità interna ed esterna, etc.);
- studio piano - altimetrico;
- indicazioni relative alla sicurezza antincendio;
- indicazioni sul rumore;
- (se del caso) indicazioni preliminari per la gestione delle terre e rocce da scavo;
- indicazioni sulla sicurezza.

	Formula di corrispettivo [k€]
SE smistamento 150 kV	10,0 + 2,0 * S
SE smistamento 220 kV	12,5 + 2,5 * S
SE smistamento 380 kV	15,0 + 3,0 * S
Nuova sezione SE 150 kV	10,0 + 2,0 * S
SE trasformazione 150/220 kV o 150/380 kV	16,0 + 2,0 * S
Nuovo stallo 150 kV	16
Nuovo stallo 220 kV	18
Nuovo stallo 380 kV	20

S = numero di stalli

2.1.2 PTO elettrodotti aerei

Il PTO si compone dei documenti di seguito specificati:

- relazione tecnica generale;

- cronoprogramma delle attività;
- tracciato degli elettrodotti su corografia 1:25000 con attraversamenti;
- elenco dei vincoli ambientali, paesaggistici, geologici, aeroportuali, pianificazione territoriale vigente, ect.;
- caratteristiche tecniche dei componenti di elettrodotti in aereo (sezione conduttori, morsetteria, isolatori, equipaggiamenti, corda di guardia, fondazioni, impianto di terra etc.);
- andamento dei campi elettrici e magnetici in funzione della corrente massima e determinazione delle fasce di rispetto secondo la normativa vigente;
- profilo plano-altimetrico con scelta dei sostegni 1 e loro distribuzione, con evidenza della fascia altimetrica compresa tra l'altezza massima prevista per i sostegni ed il franco minimo rispetto al piano campagna;
- planimetria catastale con la indicazione dell'area potenzialmente impegnata e dell'area impegnata e posizione dei sostegni;
- indicazioni sul rumore;
- (se del caso) indicazioni preliminari per la gestione delle terre e rocce da scavo;
- indicazioni sulla sicurezza.

	Formula di corrispettivo [k€]
Elettrodotto aereo 150 kV	12,0 + 4,5 * I
Elettrodotto aereo 220 kV	13,5 + 4,7 * I
Elettrodotto aereo 380 kV	15,0 + 4,8 * I

I = lunghezza dell'elettrodotto [km]

2.1.3 PTO elettrodotti in cavo

Il PTO si compone dei documenti di seguito specificati:

- relazione tecnica;
- cronoprogramma delle attività;
- tracciato degli elettrodotti su corografia con attraversamenti;

¹ (Se del caso, informazioni ulteriori sulle caratteristiche dei sostegni) Per le tipologie dei sostegni: ipotesi di carico, calcoli di verifica e diagrammi di utilizzazione, con riferimento alle norme vigenti. Per le tipologie di fondazioni di prevedibile utilizzo per l'intervento proposto: i rispettivi disegni e i calcoli di verifica, con riferimento alle norme vigenti.

	PROSPETTO INFORMATIVO	Allegato 3
		Rev. 01 del 13.07.2012

- elenco dei vincoli ambientali, paesaggistici, geologici, aeroportuali, pianificazione territoriale vigente, ect.;
- caratteristiche tecniche dei cavi;
- sezione di scavo e posa dei cavi;
- tipici di attraversamenti dei cavi con altre infrastrutture;
- andamento dei campi elettrici e magnetici in funzione della corrente massima;
- planimetria catastale con la indicazione dell'area potenzialmente impegnata e dell'area impegnata;
- indicazioni sul rumore;
- (se del caso) indicazioni preliminari per la gestione delle terre e rocce da scavo;
- indicazioni sulla sicurezza.

	formula di corrispettivo [k€]
Elettrodotto in cavo MT	6,0 + 1,2 * l
Elettrodotto in cavo AT	9,0 + 1,5 * l

l = lunghezza dell'elettrodotto [km]

2.2 Studio di impatto ambientale (SIA) e altri elaborati eventualmente richiesti ai sensi della normativa vigente

Redazione di specifici elaborati ove richiesto ai sensi della vigente normativa: es. studio di impatto ambientale (SIA), relazione di incidenza ecologica, relazione paesaggistica

Redazione dello studio di impatto ambientale con eventuale verifica di assoggettabilità dell'impianto di utenza e dell'impianto di rete per la connessione secondo i disposti di cui al D.Lgs. 152/06 ed al D.Lgs 4/08. Il documento è asseverato a firma di tecnico abilitato.

	Formula di corrispettivo [k€]
Elettrodotto aereo 150 kV	19,5 + 2,7 * l
Elettrodotto aereo 220 kV	21,0 + 2,9 * l
Elettrodotto aereo 380 kV	22,5 + 3,0 * l

l = lunghezza dell'elettrodotto [km]

2.3 Elaborazione della relazione tecnica sui campi elettromagnetici

La documentazione si compone dei seguenti elaborati:

- relazione sui campi magnetici;
- tracciato degli elettrodotti su cartografia ufficiale;
- schema disposizione conduttori;
- andamento dei campi elettrici e magnetici in funzione della corrente massima e determinazione delle fasce di rispetto secondo la normativa vigente.

	formula di corrispettivo [k€]
Elettrodotto aerei	$7,5 + 1,5 * l$
Elettrodotto in cavo	$6,8 + 1,0 * l$

l = lunghezza dell'elettrodotto [km]

2.4 Predisposizione della documentazione per l'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio

Elaborazione della documentazione necessaria ai sensi del T.U. 327/02 e s.m.i. sulla espropriazione per pubblica utilità costituita da:

- Predisposizione della documentazione per le pubblicazioni di rito (Albi pretori, quotidiani, ecc.) se gli intestatari sono maggiori o uguali a 50
- Predisposizione delle lettere di avvio del procedimento di esproprio o asservimento da inviare alle ditte interessate se gli intestatari sono minori di 50
- Elenchi delle ditte catastali interessati dalle opere in progetto, con definizione della superficie asservita
- Elenchi dei fogli e particelle dei terreni su cui ricadono le opere in progetto
- Planimetria catastale con la indicazione dell'area potenzialmente impegnata e dell'area impegnata

	Formula di corrispettivo [k€]
elettrodotto aerei	$7,5 + 0,5 * l$
elettrodotto in cavo	$7,5 + 0,3 * l$

l = lunghezza dell'elettrodotto [km]

	PROSPETTO INFORMATIVO	Allegato 3
		Rev. 01 del 13.07.2012

2.5 Elaborazione della relazione geologica e sismica ⁽¹⁾

Redazione della documentazione relativa alle aree interessate dalle opere in progetto.

Corrispettivo [k€] 4

2.6 Elaborazione della relazione idrologica e idrogeologica ⁽²⁾

Redazione della documentazione relativa alle aree interessate dalle opere in progetto.

Corrispettivo [k€] 6,9

2.7 Elaborazione della Relazione di indagine idraulica [EVENTUALE] ⁽³⁾

Redazione della documentazione relativa alle aree interessate dalle opere in progetto.

Corrispettivo [k€] 6,9

⁽¹⁾ La relazione geologica e sismica sarà asseverata da professionista abilitato.

⁽²⁾ La relazione idrologica e idrogeologica dovrà tenere conto di tutti i vincoli correlati alla presenza del reticolo idrografico e dovrà evidenziare l'eventuale presenza di rischio idraulico di qualsiasi entità, la relazione dovrà essere asseverata da professionista abilitato.

⁽³⁾ La relazione di indagine idraulica dovrà essere sviluppata nel caso la *Relazione idrologica e idrogeologica* di cui al punto 2.6 evidenzi la presenza di rischio idraulico di qualsiasi entità e dovrà approfondirne la valutazione e prevedere le eventuali opere necessarie a contenere il rischio a garanzia della sicurezza degli impianti in progetto.

	PROSPETTO INFORMATIVO	Allegato 3
		Rev. 01 del 13.07.2012

2.8 Gestione iter autorizzativo

Prevista solo nel caso in cui non sia possibile avvalersi di autorizzazione unica (impianti non disciplinati dal Dlgs. N. 387/2003, né dalla Legge n. 55/2002), l'attività consta nell'istruzione della domanda di autorizzazione per la costruzione ed esercizio degli impianti RTN, nella partecipazione in qualità di richiedente l'autorizzazione alle Conferenza di Servizi e a eventuali riunioni presso le amministrazioni interessate. Il prezzo per questo servizio è pari al 20 % del valore della progettazione delle opere calcolato secondo il presente prezziario, con l'aggiunta delle spese di istruttoria. Tale prezzo non comprende le spese di trasferta che saranno rimborsate a piè di lista.

2.8.1 Assistenza all'iter autorizzativo

L'attività, prevista in particolare nel caso in cui sia necessario avvalersi di autorizzazione unica (impianti disciplinati dal Dlgs. N. 387/2003, dalla Legge n. 55/2002 o merchant lines disciplinate dalla Legge N. 290/2003) consta nell'affiancamento del committente durante la Conferenza di Servizi ed in occasione di riunioni presso le amministrazioni interessate. Il prezzo per questo servizio è pari al 10 % del valore della progettazione delle opere calcolato secondo il presente prezziario. Tale prezzo non comprende le spese di trasferta che saranno rimborsate a piè di lista.

3 CORRISPETTIVI

I corrispettivi sono determinati da **Terna**, a seguito di apposita richiesta da parte del richiedente la connessione, sulla base dei valori di riferimento di cui al presente documento. In funzione della particolarità o specificità (anche in relazione alle diverse situazioni territoriali) delle attività richieste, i corrispettivi potranno differire di $\pm 10\%$ rispetto ai valori di riferimento complessivi indicati nel presente documento.

QUADRO SINOTTICO DEI VALORI DI RIFERIMENTO PER I CORRISPETTIVI

			formula di corrispettivo [k€]
PTO	Stazioni	SE smistamento 150 kV	$10,0 + 2,0 * S$
		SE smistamento 220 kV	$12,5 + 2,5 * S$
		SE smistamento 380 kV	$15,0 + 3,0 * S$
		nuova sezione SE 150 kV	$10,0 + 2,0 * S$
		SE trasformazione 150/220 kV o 150/380 kV	$16,0 + 2,0 * S$
		nuovo stallo 150 kV	16
		nuovo stallo 220 kV	18
		nuovo stallo 380 kV	20
	Elettrodotti aerei	elettrodotto aereo 150 kV	$12,0 + 4,5 * I$
		elettrodotto aereo 220 kV	$13,5 + 4,7 * I$
		elettrodotto aereo 380 kV	$15,0 + 4,8 * I$
	Elettrodotti in cavo	elettrodotto in cavo MT	$6,0 + 1,2 * I$
		elettrodotto in cavo AT	$9,0 + 1,5 * I$
SIA	elettrodotto aereo 150 kV	$19,5 + 2,7 * I$	
	elettrodotto aereo 220 kV	$21,0 + 2,9 * I$	
	elettrodotto aereo 380 kV	$22,5 + 3,0 * I$	
Relazione ARPA	elettrodotto aerei	$7,5 + 1,5 * I$	
	elettrodotto in cavo	$6,8 + 1,0 * I$	
Relazione ESPROPRIO	elettrodotto aerei	$7,5 + 0,5 * I$	
	elettrodotto in cavo	$7,5 + 0,3 * I$	
Relazione geologica e sismica		4	
Relazione idrologica e idrogeologica		6,9	
Relazione di indagine idraulica		6,9	
Assistenza iter		10% corrispettivo del progetto	

ALLEGATO A.4

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEI LAVORI

Adempimenti di cui all'art. 31 della deliberazione ARG/elt 99/08 e s.m.i.
dell'AEEG

COMUNICAZIONE AVVIO LAVORI

Per le connessioni in alta ed altissima tensione l'art. 31 dell'Allegato A della deliberazione 99/08 e s.m.i. prevede che il preventivo accettato dal richiedente cessi di validità qualora il medesimo soggetto non comunichi al gestore di rete l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica entro 18 (diciotto) mesi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo.

Con riferimento a quanto sopra, nel caso in cui il termine sopraindicato non possa essere rispettato a causa della mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o per causa di forza maggiore o per cause non imputabili al titolare dell'iniziativa, in ottemperanza agli obblighi sanciti dalla citata deliberazione, al fine di evitare la decadenza della soluzione accettata, è necessario che lo stesso comunichi al Gestore di Rete competente (entro 18 mesi dall'accettazione del preventivo per la connessione) la causa del mancato inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica; in tale caso sarà inoltre necessario trasmettere, con cadenza periodica di 180 giorni, una comunicazione recante un aggiornamento dell'avanzamento sullo stato lavori.

Per l'invio delle comunicazioni ora richiamate relative all'avvio o al mancato avvio dei lavori, occorre seguire la seguente procedura:

1. registrarsi, qualora non l'abbiate ancora fatto, sul portale My Terna, raggiungibile all'indirizzo <https://myterna.terna.it>, accedendo con la funzione "Primo accesso Controparti esistenti";
2. accedere alla funzione "Visualizza pratiche" e quindi selezionare la pratica di interesse (mediante il pulsante "Pratica");
3. all'interno della pagina dedicata alla pratica, utilizzare la funzione "SAL impianto di utenza" per comunicare la data di avvio lavori o il motivo del mancato avvio (in questo caso la data sarà recepita automaticamente dal sistema al momento della conferma);
4. compilare, a seconda dei casi, i campi delle date presunte di fine o avvio lavori;
5. Confermare i dati attraverso l'apposito pulsante.

I due campi "Data di avvio lavori" e "Motivo mancato avvio" sono mutuamente escludenti: sarà possibile valorizzarne uno solo.

Qualora però comunichiate l'avvio lavori dopo già averne in precedenza comunicato il ritardo, rimarrà visualizzato l'ultima motivazione inserita, ma sarà comunque possibile valorizzare la data di avvio dei lavori.

In assenza delle comunicazioni di cui sopra, verrà avviato il processo di decadimento del Preventivo per la Connessione dell'impianto in oggetto.

ALLEGATO 02

Certificato Destinazione Urbanistico rilasciato dal Comune di Catanzaro il 19/07/2021



Città di Catanzaro

Settore Pianificazione del Territorio - Edilizia Privata e SUE

N° 214

Catanzaro, 19.07.2021

Vista la richiesta del Sig. **Marulli Stefano** in qualità di incaricato, inviata allo Sportello Unico per l'Edilizia CALABRIASUE con codice univoco n° **1536** ed acquisita da questo Settore in data **24.06.2021** con protocollo n° **73463**;

Dato Atto della Dichiarazione sostitutiva del richiedente, di assolvimento al pagamento e annullamento delle marche da bollo di € 16,00 necessarie per la domanda e per il certificato aventi, rispettivamente, identificativo 01191745384671 del 27.05.2021 e n° 01191745384660 del 27.05.2021;

Visto l'art. 65 della Legge regionale 16 aprile 2002 n° 19 e smi;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n° 182 del 22.12.2016 avente ad oggetto "*Legge Urbanistica Regionale n° 19/2001 e smi - art. 27 quater – Adesione al principio di consumo zero*" e successiva Delibera di Consiglio Comunale n° 37 del 13.04.2021 avente ad oggetto "*Presa d'atto del recepimento della vincolistica sovraordinata ed individuazione cartografica delle varianti al PRG già approvate ai fini del principio di consumo suolo zero*";

ai sensi e per gli effetti del 2° e 3° comma dell'articolo 30 del D.P.R. 06. Giugno 2001 n° 380 e smi,

C E R T I F I C A

* * * * *

che il bene sito in questo comune e riportato nel N.C.T. al Foglio di Mappa n° **52** particelle n° **67, 241, 246, 475, 508, 529, 530, 531, 532, 534, 595, 597, 601, 2276 e 2288** nello strumento urbanistico vigente, approvato con Decreto Regionale n° 14350 del 08.11.2002, del Dirigente Generale 5° Dipartimento Urbanistica ed Ambiente della Regione Calabria e pubblicato sul B.U.R. n° 21 del 16.11.2002, è classificato come di seguito specificato:

- particella n° **67**, parte in "*Zona Territoriale Omogenea E2 – Aree ad uso agricolo ordinario*" e parte in "*Strade Primarie Esistenti*";
- particella n° **241**, parte in "*Zona Territoriale Omogenea E2 – Aree ad uso agricolo ordinario*" parte in "*Zona Territoriale Omogenea F2 – Aree destinate a standard urbanistici ai sensi del D.L. 2 aprile 1968 n° 1444*" parte in "*Zona Territoriale Omogenea F3 – Servizi ed attrezzature di livello sovracomunale*" e parte in "*Strade Primarie Esistenti*";
- particelle n° **246 e 475**, parte in "*Zona Territoriale Omogenea D2 – Attività produttive di nuovo insediamento*" e parte in "*Strade Primarie Esistenti*";
- particelle n° **508, 597 e 601**, parte in "*Zona Territoriale Omogenea B4 – Zona residenziale di recupero degli insediamenti abusivi*" e parte in "*Strade Primarie Esistenti*";

- particella n° **529**, parte in *“Zona Territoriale Omogenea D2 – Attività produttive di nuovo insediamento”* parte in *“Zona Territoriale Omogenea F3 – Servizi ed attrezzature di livello sovracomunale”* e parte in *“Strade Primarie Esistenti”*;
- particelle n° **530, 531, 534 e 2276**, parte in *“Zona Territoriale Omogenea F3 – Servizi ed attrezzature di livello sovracomunale”*, parte in *“Zona Territoriale Omogenea E2 – Aree ad uso agricolo ordinario”* e parte in *“Strade Primarie Esistenti”*;
- particella n° **532**, *“Zona Territoriale Omogenea F3 – Servizi ed attrezzature di livello sovracomunale”*;
- particelle n° **595 e 2288**, parte in *“Zona Territoriale Omogenea B4 – Zona residenziale di recupero degli insediamenti abusivi”* parte in *“Zona Territoriale Omogenea C1 – Zona residenziale di espansione residenza, servizi, attrezzature e attività complementari”* e parte in *“Strade Primarie Esistenti”*;

che porzione delle particelle n° **241, 529, 532, 534 e 2276** con Delibera di Consiglio Comunale n° 31 del 14.03.2005 e successiva Delibera di rettifica di n° 48 del 23.05.2005, sono state cedute all’Agenzia del Demanio, Filiale di Catanzaro, allo scopo di consentire la contestuale assegnazione in uso governativo alla Guardia di Finanza per la *“realizzazione di un programma pluriennale di opere volte all’ammodernamento ed al potenziamento delle infrastrutture operative ed alloggiative in uso allo stesso corpo”*;

che le particelle n° **67, 241, 597, 601 e 2276** sono comprese nella perimetrazione di un’area soggetta al Vincolo di cui all’art. 142, 1° comma lettera “C - 150 ml da sponde Fiumi e Torrenti” del Decreto Legislativo 22.01.2004 n° 42 - Vincolo Ambientale;

che le particelle n° **508, 595 e 2288** sono parzialmente comprese nella perimetrazione di un’area soggetta al Vincolo di cui all’art. 142, 1° comma lettera “C - 150 ml da sponde Fiumi e Torrenti” del Decreto Legislativo 22.01.2004 n° 42 - Vincolo Ambientale;

che le particelle n° **67 e 2276** sono parzialmente comprese nella perimetrazione di cui al parere del Settore Geologico Regionale n° 118/003 del 15.02.2000, come aree sottratte alla edificazione ai sensi del punto 1/A e 1/C ;

che le particelle n° **67 e 2276** sono parzialmente comprese nella perimetrazione di un’area soggetta al vincolo di cui all’art. 96 – lettera “F” del Regio Decreto 26.07.1904 n° 523 (distanza fiume 10 metri – Vincolo inibitorio).

che ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 25 comma “a distanza 10 ml fiumi” del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico, approvato dal Consiglio Regionale con Delibera n. 134 del 03.08.2016, per le particelle n° **67 e 2276** valgono le Norme di Vincolo Inibitorio.

che le particelle n° **241, 475, 529, 530, 531, 532, 534 e 2276** sono parzialmente comprese nell’Ambito di un Piano Particolareggiato degli Insediamenti Produttivi denominato: *“Giulivetto”* Approvato con Decreto Regionale n° 415 del 08.11.2000;

che detto bene è compreso nel cosiddetto “Cono Visivo”, individuato dalla balconata di Bellavista e Monte Pistoia, Corvo ed Aranceto e pertanto lo stesso è sottoposto alla conservazione dinamica ai fini di eventuali insediamenti di Parchi Eolici ai sensi del Q.T.R.P. approvato dal Consiglio Regionale con Delibera n° 134 del 03.08.2016;

che le particelle n° **67, 508, 529, 532, 595, 597, 601, 2276 e 2288** sono parzialmente comprese nella perimetrazione di un’area classificata come **“Area di Attenzione”** a seguito dell’adozione delle misure di salvaguardia del PGRA-PAI Frane di cui al D.S. n° 540 del 13.10.2020;

* * * * *

che il bene sito in questo comune e riportato nel N.C.T. al Foglio di Mappa n° **60** particelle n° **393, 395, 537, 539, 541, 543, 547, 557, 559, 1217, 1218 e 1211** nello strumento urbanistico vigente,

approvato con Decreto Regionale n° 14350 del 08.11.2002, del Dirigente Generale 5° Dipartimento Urbanistica ed Ambiente della Regione Calabria e pubblicato sul B.U.R. n° 21 del 16.11.2002, è classificato come di seguito specificato:

- particelle n° **393, 395, 537, 539, 541, 543, 557 e 559** parte in *“Zona Territoriale Omogenea E2 – Aree ad uso agricolo ordinario”* e parte in *“Strade Primarie Esistenti da Potenziare”*;
- particelle n° **547, 1217, 1218 e 1211** *“Zona Territoriale Omogenea E2 – Aree ad uso agricolo ordinario”*;

che detto bene è compreso nel cosiddetto *“Cono Visivo”*, individuato dalla balconata di Bellavista e Monte Pistoia, Corvo ed Aranceto e pertanto lo stesso è sottoposto alla conservazione dinamica ai fini di eventuali insediamenti di Parchi Eolici ai sensi del Q.T.R.P. approvato dal Consiglio Regionale con Delibera n° 134 del 03.08.2016;

che le particelle n° **393, 395, 559, 1218 e 1211** sono comprese nella perimetrazione di un'area classificata come *“area di rispetto R2 – Rischio medio con associato perimetro frana”* dal Piano di Assetto Idrogeologico Regionale (P.A.I.), approvato con Delibera di Consiglio Regionale n° 115 del 28.12.2001;

che le particelle n° **539, 541, 543, 547 e 557** sono comprese nella perimetrazione di un'area classificata come *“area di rispetto R3 – Rischio elevato con associato perimetro frana”* dal Piano di Assetto Idrogeologico Regionale (P.A.I.), approvato con Delibera di Consiglio Regionale n° 115 del 28.12.2001;

che le particelle n° **537 e 1217** sono parzialmente comprese nella perimetrazione di un'area classificata come *“area di rispetto R2 – Rischio medio con associato perimetro frana”* dal Piano di Assetto Idrogeologico Regionale (P.A.I.), approvato con Delibera di Consiglio Regionale n° 115 del 28.12.2001;

* * * * *

che il bene sito in questo comune e riportato nel N.C.T. al Foglio di Mappa n° **61** particelle n° **13, 42, 228, 230, 237, 383, 483, 539, 567, 669, 676, 693, 696, 697, 719, 809, 814, 853, 859, 860, 872, 877, 879, 881, 883, 885, 887, 935, 983, 1020, 1022, 1024, 1026, 1084, 1174, 1334, 2737, 2740, 2755, 2759, 2816, 2818, 2823, 2826, 2829 e 2849** nello strumento urbanistico vigente, approvato con Decreto Regionale n° 14350 del 08.11.2002, del Dirigente Generale 5° Dipartimento Urbanistica ed Ambiente della Regione Calabria e pubblicato sul B.U.R. n° 21 del 16.11.2002, è classificato come di seguito specificato:

- particella n° **13** parte in *“Zona Territoriale Omogenea B1 – Zona residenziale saturo – organizzazione funzionale e riqualificazione urbanistica ed edilizia dei tessuti urbani esistenti”* parte in *“Zona Territoriale Omogenea D1 – Attività produttive esistenti”* parte in *“Zona Territoriale Omogenea E2 – Aree ad uso agricolo ordinario”* e parte in *“Strade Primarie Esistenti”*;
- particella n° **42** parte in *“Zona Territoriale Omogenea C1 – Zona residenziale di espansione residenza, servizi, attrezzature e attività complementari”* parte in *“Zona Territoriale Omogenea E2 – Aree ad uso agricolo ordinario”* e parte in *“Strade Primarie Esistenti”*;
- particelle n° **228, 230, 237, 483, 567, 669, 693, 719, 814, 935, 983, 1022, 1084, 1174, 2740, 2759, 2816, 2818 e 2849** parte in *“Zona Territoriale Omogenea E2 – Aree ad uso agricolo ordinario”* e parte in *“Strade Primarie Esistenti”*;
- particella n° **383** parte in *“Zona Territoriale Omogenea D1 – Attività produttive esistenti”* parte in *“Zona Territoriale Omogenea E2 – Aree ad uso agricolo ordinario”* e parte in *“Strade Primarie Esistenti”*;

- particelle n° **539, 809, 877, 879, 881, 883, 885, 887 e 1334** “Zona Territoriale Omogenea E2 – Aree ad uso agricolo ordinario”;
- particelle n° **676, 859 e 860** “Strade Primarie Esistenti da Potenziare”;
- particelle n° **696, 697, 2737, 2755, 2823, 2826 e 2829** “Strade Primarie Esistenti”;
- particella n° **853** parte in “Zona Territoriale Omogenea C1 – Zona residenziale di espansione residenza, servizi, attrezzature e attività complementari” parte in “Zona Territoriale Omogenea D2 – Attività produttive di nuovo insediamento” parte in “Zona Territoriale Omogenea E2 – Aree ad uso agricolo ordinario” e parte in “Strade Primarie Esistenti da Potenziare”;
- particella n° **872** parte in “Zona Territoriale Omogenea C1 – Zona residenziale di espansione residenza, servizi, attrezzature e attività complementari” parte in “Zona Territoriale Omogenea E2 – Aree ad uso agricolo ordinario” e parte in “Strade Primarie Esistenti da Potenziare”;
- particelle n° **1020, 1024 e 1026** parte in “Zona Territoriale Omogenea D2 – Attività produttive di nuovo insediamento” e parte in “Zona Territoriale Omogenea E2 – Aree ad uso agricolo ordinario”;

che le particelle n° **230 e 693** sono parzialmente comprese nella perimetrazione di un’area soggetta al vincolo *idrogeologico* di cui al Regio Decreto 30.12.1923 n° 3267 e smi;

che le particelle n° **13, 719, 814 e 935** sono parzialmente comprese nella perimetrazione di un’area soggetta al Vincolo di cui all’art. 142, 1° comma lettera “C - 150 ml da sponde Fiumi e Torrenti” del Decreto Legislativo 22.01.2004 n° 42 - Vincolo Ambientale;

che la particella n° **42** è compresa nella perimetrazione di un’area soggetta al Vincolo di cui all’art. 142, 1° comma lettera “C - 150 ml da sponde Fiumi e Torrenti” del Decreto Legislativo 22.01.2004 n° 42 - Vincolo Ambientale;

che la particella n° **42**, è parzialmente compresa nella perimetrazione di cui al parere del Settore Geologico Regionale n° 118/003 del 15.02.2000, come aree sottratte alla edificazione ai sensi del punto 1/A e 1/C ;

che le particelle n° **230 e 693**, sono parzialmente comprese nella perimetrazione di cui al parere del Settore Geologico Regionale n° 118/003 del 15.02.2000, come aree a Stabilità Limitata nella quale l’attività edilizia è regolamentata dall’art. 27 delle N.T.A. del vigente P.R.G.;

che la particella n° **42** è parzialmente compresa nella perimetrazione di un’area soggetta al vincolo di cui all’art. 96 – lettera “F” del Regio Decreto 26.07.1904 n° 523 (distanza fiume 10 metri – Vincolo inibitorio).

che ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 25 comma “a distanza 10 ml fiumi” del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico, approvato dal Consiglio Regionale con Delibera n. 134 del 03.08.2016, per porzione della particella n° **42** valgono le Norme di Vincolo Inibitorio.

che detto bene è compreso nel cosiddetto “Cono Visivo”, individuato dalla balconata di Bellavista e Monte Pistoia, Corvo ed Aranceto e pertanto lo stesso è sottoposto alla conservazione dinamica ai fini di eventuali insediamenti di Parchi Eolici ai sensi del Q.T.R.P. approvato dal Consiglio Regionale con Delibera n° 134 del 03.08.2016;

che la particella n° **13** è parzialmente compresa nella perimetrazione di un’area classificata come “**R2 – Rischio medio con associato perimetro frana**” dal Piano di Assetto Idrogeologico Regionale (P.A.I.), approvato con Delibera di Consiglio Regionale n° 115 del 28.12.2001;

che le particelle n° **676, 872 e 1020**, sono parzialmente comprese nella perimetrazione di un’area classificata come “**Perimetro Frane associato a rischio R2**” dal Piano di Assetto Idrogeologico Regionale (P.A.I.), approvato con Delibera di Consiglio Regionale n° 115 del 28.12.2001;

che la particella n° **859** è compresa nella perimetrazione di un’area classificata come “**Perimetro Frane**” dal Piano di Assetto Idrogeologico Regionale (P.A.I.), approvato con Delibera di Consiglio Regionale n° 115 del 28.12.2001;

che la particella n° **860** è compresa nella perimetrazione di un'area classificata come **“Perimetro Frane associato a rischio R2”** dal Piano di Assetto Idrogeologico Regionale (P.A.I.), approvato con Delibera di Consiglio Regionale n° 115 del 28.12.2001;

che la particella n° **1022**, è compresa nella perimetrazione di un'area classificata parte come **“R1 – Rischio moderato”** e parte come **“Perimetro Frane associato a rischio R2”** dal Piano di Assetto Idrogeologico Regionale (P.A.I.), approvato con Delibera di Consiglio Regionale n° 115 del 28.12.2001;

che la particella n° **1334**, è parzialmente compresa nella perimetrazione di un'area classificata **“area di rispetto R2 – Rischio medio con associato perimetro frana”** dal Piano di Assetto Idrogeologico Regionale (P.A.I.), approvato con Delibera di Consiglio Regionale n° 115 del 28.12.2001;

che le particelle n° **13, 42, 693, 860, 872, 983, 1020, 1022 e 1174** sono parzialmente comprese nella perimetrazione di un'area classificata come **“Area di Attenzione”** a seguito dell'adozione delle misure di salvaguardia del PGRA-PAI Frane di cui al D.S. n° 540 del 13.10.2020;

che la particella n° **237** è compresa nella perimetrazione di un'area classificata come **“Area di Attenzione”** a seguito dell'adozione delle misure di salvaguardia del PGRA-PAI Frane di cui al D.S. n° 540 del 13.10.2020;

* * * * *

Restano ferme le Norme impartite sia dal P.T.C.P. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale), approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n° 5 del 20.02.2012, sia dal Q.T.R.P. (Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico), approvato con Delibera di Consiglio Regionale n° 134 del 03.08.2016.

Le Norme Tecniche di Attuazione risultano come da allegati.


Il presente certificato conserva validità annuale, salvo intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici operanti.

Il Responsabile del Procedimento Istruttorio
Pian.J Fabio Gualtieri
(Firmato Digitalmente)

Il Funzionario Responsabile del Servizio
Geom. Umberto Cosco
(Firmato Digitalmente)


CITTA' DI CATANZARO PIANO REGOLATORE GENERALE

REGIONE CALABRIA



E' copia conforme all'originale approvato con decreto P.R. n. *100988* del **08 NOV. 2002** di cui fa parte integrante.

IL FUNZIONARIO
(*Scrittore Fabrizio*)




P3bis NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- Arch. Ing. Pirogiovanni Scillagani - Coordinatore
- Arch. Ing. ...
- Ing. ...
- Arch. ...
- Dott. Ag. Giovanni Leone
- Avv. Aldo Paparo
- Dott. Geol. Fabio Procopio

NOVEMBRE 2002

Versione definitiva approvata con D.D.G. n°14350 dell'8/11/2002



ARTICOLO 38
ZONA TERRITORIALE OMOGENEA A3
RIQUALIFICAZIONE DEI TESSUTI PREESISTENTI
EDIFICATE AI LIMITI DEI TESSUTI NATURALI

INTERVENTI AMMESSI NELLA Z.T.O. A3.

- Manutenzione ordinaria
- Manutenzione straordinaria
- Restauro conservativo
- Risanamento conservativo
- Ristrutturazione edilizia.
- Ristrutturazione urbanistica.

PARAMETRI URBANISTICI AMMESSI:

- 1. Limiti di densità edilizia:**
per tutti gli interventi ammessi edilizie e fondiariae, non devono superare quelle preesistenti.
- 2. Limiti di altezza degli edifici:**
per tutti gli interventi ammessi non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti.
- 3. Limiti di distanza dai confini di proprietà misurati in proiezione orizzontale:**
maggiori o uguali a quelli preesistenti.
- 4. Limiti di distanza dai cigli stradali misurati in proiezione orizzontale:**
maggiori o uguali a quelli preesistenti.
- 5. Limiti di distanza tra i fabbricati misurati in proiezione orizzontale:**
per tutti gli interventi ammessi le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti.

ARTICOLO 39
IL SISTEMA DELLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE B

Le Z.T.O. B1 e B2 sono zone prevalentemente residenziali dei centri edificati di recente formazione, prive di rilevanti valori storico-artistici o ambientali e che non necessitano di importanti trasformazioni urbanistiche ed edilizie; nonché le zone in via di saturazione limitrofe ai nuclei urbani, quando abbiano un livello di urbanizzazione sufficiente per consentire gli interventi edilizi ammessi mediante autorizzazione, concessione e denuncia inizio attività.

Le Z.T.O. B3 sono zone quasi esclusivamente residenziali di ambiti urbani di recente formazione per i quali sono vigenti strumenti urbanistici attuativi. Tali zone necessitano di interventi di adeguamento funzionale e/o della completa attuazione delle previsioni contenute nei piani attuativi. Presentano un livello di urbanizzazione programmato e/o sufficiente per consentire gli interventi edilizi ammessi mediante autorizzazione, concessione e denuncia inizio attività.

Le Z.T.O. B4 sono zone quasi esclusivamente residenziali di ambiti urbani di recente edificazione che, dai dati e dalle cartografie messe a disposizione dagli Uffici dell'Amministrazione Comunale, risultano oggetto di domande di condono edilizio con pratiche definite o in corso di definizione. Tali zone necessitano di interventi di adeguamento funzionale nei sistemi mobilità, servizi e attrezzature. Non presentano un livello di urbanizzazione primaria e secondaria sufficiente. Le Zone Territoriali Omogenee si definiscono di recupero degli insediamenti abusivi ai sensi dell'articolo 29 della Legge n. 47 del 1985 e della Circolare Regionale n. 1 del 1987. Tali zone presentano quote limitate di lotti inedificati liberi; comprendono parti del territorio comunale per le quali la normativa nazionale e regionale vigente obbliga i Comuni alla predisposizione di Piani di Recupero degli insediamenti abusivi; non presentano condizioni programmate e/o sufficienti di accessibilità dalle strade di distribuzione dei flussi di traffico locale.

Le Z.T.O. B5 sono zone quasi esclusivamente residenziali di ambiti urbani di recente edificazione ai margini del tessuto urbano, che presentano forti carenze in merito alla dotazione di aree pubbliche e che non rispondono ai criteri quantitativi fissati dal D. I. n°

1444 del 1968 (superficie coperta degli edifici esistenti non inferiore al 12,5% e densità edilizia superiore ad 1,5 mc/mq).

Per le tutte le Z.T.O. B il Piano Regolatore Generale persegue il potenziamento infrastrutturale e la loro riqualificazione ambientale.

Il Piano Regolatore Generale persegue l'organizzazione e l'adeguamento al sistema della mobilità e la dotazione del fabbisogno pregresso e/o futuro di aree da destinare a standard urbanistici da reperire nella misura di mq. 18,00 per abitante insediato e/o insediabile (D.I. 2 aprile 1968, n. 1444) all'interno o, qualora fosse impossibile e dimostrato, in prossimità dei perimetri di zona.

Le Zone Territoriali Omogenee si definiscono B se:

- ◇ presentano una quota di lotti liberi (dal 10% al 35% per le Z.T.O. B1 e B2);
- ◇ presentano una quota di lotti liberi (maggiore al 35% per le Z.T.O. B5);
- ◇ comprendono parti del territorio comunale per le quali sono vigenti strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica e/o privata;
- ◇ nel caso in cui esistono condizioni minime di accessibilità dalle strade di distribuzione dei flussi di traffico locale;
- ◇ le condizioni fisiche, morfologiche e geologiche del territorio consentono previsioni di ulteriore edificazione;
- ◇ dalle analisi effettuate risulta che la maggior parte delle aree ancora libere possono essere oggetto di interventi edilizi diretti di completamento;
- ◇ Le Z.T.O. B5 sono da assoggettare a strumentazione urbanistica preventiva al fine di organizzare funzionalmente gli ambiti definiti dalla zonizzazione di P.R.G..

Nelle Z.T.O. B1 è possibile ulteriore edificazione adeguandosi alle cortine edilizie contigue e/o adiacenti senza mai, comunque, superare due piani fuori terra su un lotto minimo avente superficie fondiaria pari ad almeno 500 mq..

Il Piano Regolatore Generale conferma la situazione di fatto nelle Z.T.O. B e persegue il potenziamento infrastrutturale, il completamento delle aree edificabili residue e la loro qualificazione ambientale.

Il Piano Regolatore Generale persegue l'organizzazione funzionale e la riqualificazione urbanistica ed edilizia, mediante interventi di adeguamento al sistema della mobilità, alla dotazione di aree da destinare a standard urbanistici e di salvaguardia delle valenze ambientali esistenti nelle Z.T.O. B. Il Piano Regolatore Generale individua le aree necessarie per soddisfare il fabbisogno pregresso e futuro di standard urbanistici (vedi allegato B) inoltre, precisa gli interventi ammessi e le modalità operative.

Per le Z.T.O. B3 il Piano Regolatore Generale recepisce le indicazioni contenute negli strumenti attuativi in merito al fabbisogno di aree da destinare a standard urbanistici.

N.B. Le norme tecniche di attuazione relative alle Z.T.O. B3 valgono per gli strumenti attuativi approvati e convenzionati con l'Amministrazione Comunale.

Il Piano Regolatore Generale persegue inoltre:

- ⇒ il rispetto della topografia dei luoghi e l'adeguamento del reticolo viario;
- ⇒ il potenziamento dei servizi e delle attrezzature, attraverso la graduale acquisizione all'uso pubblico delle aree occorrenti;
- ⇒ il recupero ad usi compatibili degli edifici degradati e/o abbandonati e delle aree dismesse;
- ⇒ la sostituzione o la demolizione definitiva degli edifici che non si possono o non conviene ricostruire per motivi di sicurezza, di igiene, di estetica ambientale, di viabilità, di costo, o per altri motivi;
- ⇒ l'attento controllo -sia preventivo che in corso d'opera- dei nuovi interventi edilizi e delle trasformazioni dei fabbricati esistenti.

La riqualificazione degli spazi inedificati interni o limitrofi agli isolati ha come obiettivo:

- ◇ il ripristino delle aree con valenze ambientali e la funzionalizzazione dei tessuti urbani esistenti;
- ◇ la costituzione di un sistema di viabilità carrabile e pedonale per collegare tra loro le zone residenziali e le aree destinate a servizi ed attrezzature;
- ◇ la funzionalizzazione dei tessuti urbani esistenti.



NORMATIVA TECNICA DI ATTUAZIONE.

Le Z.T.O. B1 delimitate dal Piano Regolatore Generale sono considerate zone residenziali sature all'interno delle quali sono consentiti interventi minimi di nuova edificazione.

Le Z.T.O. B2 delimitate dal Piano Regolatore Generale sono considerate zone residenziali di completamento intensivo all'interno delle quali sono consentiti interventi di nuova edificazione.

Le Z.T.O. B3 delimitate dal Piano Regolatore Generale sono considerate zone residenziali di completamento degli ambiti urbani dotati di pianificazione attuativa all'interno delle quali sono consentiti interventi di nuova edificazione e la realizzazione di servizi complementari alla residenza.

Le Z.T.O. B4 delimitate dal Piano Regolatore Generale sono considerate zone di recupero degli insediamenti abusivi all'interno delle quali sono consentiti interventi di nuova edificazione, se previsti nei successivi piani attuativi, e la realizzazione di servizi complementari alla residenza.

Le Z.T.O. B5 delimitate dal Piano Regolatore Generale sono considerate zone residenziali di completamento estensivo all'interno delle quali sono consentiti interventi di nuova edificazione solo dopo l'entrata in vigore di strumenti urbanistici attuativi salvo i casi previsti nelle norme della Z.T.O. B5.

Nell'ambito di tali zone, il Piano Regolatore Generale disciplina gli interventi urbanistici ed edilizi ammessi.

In tali zone gli interventi urbanistici (nelle Z.T.O. B3, B4 e B5) ed edilizi (in tutte le Z.T.O. B) (indiretti e diretti) si attuano mediante:

◊ Piani attuativi: Piani Particolareggiati, Piani di Lottizzazione d'Ufficio, Piani di Lottizzazione, Piani di Recupero degli Insediamenti Abusivi.

◊ Denuncia di inizio attività e relazione tecnica di asseverazione ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 662 del 1996

◊ Autorizzazione.

◊ Concessione edilizia, semplice o convenzionata.

⇒ Per finalità di riassetto ambientale o di riqualificazione urbanistica, mediante progetti esecutivi, possono essere previsti interventi di trasformazione (anche sostitutiva) e di ricomposizione volumetrica, nel rispetto della Superficie Lorda di Piano Effettiva esistente e dell'altezza massima.

⇒ Gli edifici pubblici o di uso pubblico e privato possono essere oggetto di trasformazioni interne ed esterne nel rispetto dei volumi preesistenti.

⇒ Le alberature pregiate esistenti, ricadenti in spazi pubblici e/o privati, non possono essere rimosse e/o sostituite; solo in caso di comprovata e motivata necessità possono essere rimosse e reimpiantate.

⇒ È imposto il vincolo di conservazione e/o adeguamento migliorativo del reticolo viario e degli spazi pubblici in genere. Pertanto:

◊ le cortine edilizie devono essere arretrate dai fili stradali esistenti, in conformità alla normativa antisismica, sia nel caso di nuova edificazione che di sostituzione, mediante demolizione e ricostruzione totale di edifici esistenti;

◊ solo nelle Z.T.O. B1 e B2 è consentita l'apertura di nuove bucaure nelle murature perimetrali prospicienti su spazi di uso pubblico nel caso di adeguamenti funzionali o tipologici dell'intero organismo architettonico, dove per organismo architettonico si intende l'isolato a cui appartiene per contiguità o adiacenza l'unità immobiliare;

◊ gli spazi privati confinanti con spazi pubblici -se alberati o sistemati a verde- devono restare inalterati;

◊ è consentita la pavimentazione di aree destinate a orti e giardini per la creazione di spazi verdi, parcheggi e aree pedonali in misura, comunque, non superiore al 50% della superficie fondiaria;

◊ eventuali pavimentazioni di tipo tradizionale (ciottolati, selciati, lastricati, ecc.) devono essere mantenuti e/o recuperati;

◊ sono considerati abitabili locali aventi una altezza media maggiore o uguale a mt. 2,70 (o adeguabile a tale minimo) purché dotati di riscontro d'aria o di impianto di aspirazione;

◊ i locali adibiti a servizi, di dimensioni inferiori a 6 mq. possono essere illuminati artificialmente se dotati di ventilazione forzata;

- ◊ è consentito l'uso dei piani interrati e dei sottotetti esistenti purché tali superfici siano a servizio delle destinazioni previste nell'edificio stesso;
- ◊ solo nelle Z.T.O. B1, B2, B4 e B5 è consentita l'aggregazione di unità abitative collocate all'interno dello stesso complesso edificato ed il mutamento della destinazione d'uso;
- ⇒ Il profilo degli assi viari, oggetto di riqualificazione, deve essere rispettato c/o adeguato nella realizzazione di interventi di nuova edificazione che, non deve introdurre elementi pregiudizievoli per forma, altezze, volumi.
- ⇒ Sono consentiti, mediante rilascio di concessione edilizia o autorizzazione o D.I.A., tutti gli interventi edilizi finalizzati all'adeguamento delle normative vigenti in materia di: eliminazione delle barriere architettoniche; sicurezza sui luoghi di lavoro; prevenzione incendi; adeguamento degli impianti elettrici; adeguamento antisismico degli edifici; adeguamento termico ed acustico degli edifici.

DESTINAZIONI D'USO AMMESSE NELLE Z.T.O. B.

- ◊ Residenza in genere, privata e collettiva, con relativi servizi e funzioni complementari;
 - ◊ attività direzionali (uffici, studi professionali, agenzie di pratiche varie, agenzie bancarie e agenzie viaggi, artigianato di servizio e di produzione compatibile, attività culturali, sociali e ricreative) ed esercizi pubblici e locali di divertimento (teatri, cinematografi, sale di riunione, ristoranti, trattorie, bar, ecc.);
 - ◊ attività di culto per come definite nell'art.4 delle LL. RR. N°21/90 e 2/95;
 - ◊ attività commerciali all'ingrosso e al dettaglio con superficie lorda di piano inferiore a mq. 400 ed attività artigianali, con esclusione di quelle che producono emissioni sonore superiori a 50 decibel, nocive ed inquinanti;
 - ◊ le attività commerciali esistenti, alla data di approvazione del P.R.G., all'ingrosso e al dettaglio, con superficie lorda di piano superiore a mq. 400 ed inferiore a mq. 1.500, restano confermate sempre che rispondenti alle norme vigenti che disciplinano le attività commerciali;
 - ◊ attività artigianali di servizio concernenti: la cura della persona, la cura della casa, la produzione, vendita e manutenzione dei beni di consumo durevoli;
 - ◊ attrezzature alberghiere e paralberghiere;
 - ◊ istituzioni pubbliche o d'interesse pubblico;
 - ◊ associazioni politiche, sindacali, professionali, religiose;
 - ◊ servizi culturali e sociali, attività direzionali di iniziativa pubblica e privata;
- Nelle Z.T.O. B, dopo l'approvazione del P.R.G., i nuovi interventi edilizi ed urbanistici potranno essere realizzati solo se rispondenti anche a quanto prescritto dalla Legge Regionale 11.06.99 n° 17.


ARTICOLO 40
ZONA TERRITORIALE OMOGENEA B1
ZONA RESIDENZIALE SATURA
ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA
ED EDILIZIA DEI TESSUTI URBANI ESISTENTI

INTERVENTI AMMESSI NELLA Z.T.O. B1.

- Manutenzione ordinaria.
- Manutenzione straordinaria.
- Restauro conservativo.
- Risanamento conservativo.
- Ristrutturazione edilizia.
- Ristrutturazione urbanistica.
- Demolizione e ricostruzione.
- Nuova edificazione.

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI:

1. **Lotto minimo d'intervento:** mq. 500. E' consentito l'accorpamento di lotti confinanti.
2. **Limiti di densità edilizia:** Indice di fabbricabilità fondiaria 0,80 mc./mq..



Per gli interventi di restauro conservativo, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica la densità fondiaria, non deve superare quella preesistente.

3. Limiti di altezza degli edifici:

altezza massima fuori terra misurata alla gronda mt. 8,50.

Per gli interventi di restauro conservativo, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti. Gli edifici prospicienti strade aventi una larghezza compresa tra mt. 3,00 e 11,00 non possono essere superiori in altezza alla larghezza della strada, così come previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sismica (Decreto Interministeriale 16 gennaio 1996. Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, Punto C. paragrafi C.2. C.3. e C.4.).

4. Limiti di distanza dai confini di proprietà misurati in proiezione orizzontale:

mt. 5,00 nel caso di nuova edificazione o maggiori/uguali a quelli preesistenti per altri interventi. È, comunque consentita l'edificazione in aderenza a edifici esistenti mediante la realizzazione di giunto tecnico.

5. Limiti di distanza dai cigli stradali misurati in proiezione orizzontale:

Per gli interventi di nuova edificazione e di demolizione e ricostruzione sono derogati i limiti di distanza dai cigli stradali; è, comunque, prescritto l'allineamento agli edifici adiacenti o contigui. Per gli interventi di restauro conservativo, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica i limiti di distanza devono essere uguali a quelli preesistenti.

6. Limiti di distanza tra i fabbricati misurati in proiezione orizzontale:

mt. 10,00 nel caso di nuova edificazione o per tutti gli altri interventi ammessi maggiori/uguali a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti. Devono essere, comunque, rispettate le prescrizioni della normativa antisismica (Decreto Interministeriale 16 gennaio 1996. Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, Punto C. paragrafi C.2. C.3. e C.4.).

7. Piani fuori terra: 2 + sottotetto + massimo 1 piano seminterrato chiuso da tre lati, con eventuale accesso cantina e/o garage, comunque non abitabile e con pareti finestrabili comprese tra le quote 0.00 e +0.70.

8. Parcheggi privati: 1,00 mq. ogni 10 mc. di volume realizzato.

9. Indice di piantumazione: 1 pianta di essenze arboree mediterranee e 5,00 mq. di verde a raso ogni 100 mc. di volume realizzato.

10. Indice di permeabilità: maggiore/uguale al 35% della superficie fondiaria.


ARTICOLO 41
ZONA TERRITORIALE OMOGENEA
RESIDENZIALE DI COMPLETA
ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA
EDIFICAZIONE DEI TESSUTI URBANI ESISTENTI

INTERVENTI AMMESSI IN Z.T.O. B2.

- Manutenzione ordinaria.
- Manutenzione straordinaria.
- Restauro conservativo.
- Risanamento conservativo.
- Ristrutturazione edilizia.
- Ristrutturazione urbanistica.
- Demolizione e ricostruzione.
- Nuova edificazione.


PARAMETRI URBANISTICI EDILIZI:

1. **Lotto minimo d'intervento:** mq. 1.500 di superficie fondiaria. E' consentito l'accorpamento di lotti contigui.
2. **Aree da rendere disponibili all'uso collettivo:** 20% della superficie fondiaria. Tali aree devono: 1) essere destinate a parcheggio e/o a verde; 2) essere localizzate sul lato di accesso del lotto alla viabilità di distribuzione; 3) essere disponibili alla fruizione collettiva; 4) essere libere da recinzioni. Le aree da rendere disponibili all'uso pubblico




CITTA' DI CATANZARO PIANO REGOLATORE GENERALE

REGIONE CALABRIA



E' copia conforme all'originale approvato con decreto P.R. n. *100988*
del **08 NOV. 2002**
di cui fa parte integrante.

IL FUNZIONARIO
(*Scrittore Fabrizio*)




P3bis NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- Prof. Ing. *Pinocchio Scillagano* - Coordinatore
- Arch. *...*
- Ing. *...*
- Arch. *...*
- Dott. Ag. *Giovanni Leone*
- Avv. *Aldo Paparo*
- Dott. Geol. *...*

NOVEMBRE 2002

Versione definitiva approvata con D.D.G. n°14350 dell'8/11/2002



ARTICOLO 38
ZONA TERRITORIALE OMOGENEA
RIQUALIFICAZIONE DEI TESSUTI URBANI PREESISTENTI
AREE URBANE EDIFICATE AI LIMITI DEI MARGINI NATURALI

INTERVENTI AMMESSI NELLA Z.T.O. A3.

- Manutenzione ordinaria
- Manutenzione straordinaria
- Restauro conservativo
- Risanamento conservativo
- Ristrutturazione edilizia.
- Ristrutturazione urbanistica.

PARAMETRI URBANISTICI AMMESSI:

1. **Limiti di densità edilizia:**
per tutti gli interventi ammessi edilizie e fondiariae, non devono superare quelle preesistenti.
2. **Limiti di altezza degli edifici:**
per tutti gli interventi ammessi non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti.
3. **Limiti di distanza dai confini di proprietà misurati in proiezione orizzontale:**
maggiori o uguali a quelli preesistenti.
4. **Limiti di distanza dai cigli stradali misurati in proiezione orizzontale:**
maggiori o uguali a quelli preesistenti.
5. **Limiti di distanza tra i fabbricati misurati in proiezione orizzontale:**
per tutti gli interventi ammessi le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti.

ARTICOLO 39
IL SISTEMA DELLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE B

Le Z.T.O. B1 e B2 sono zone prevalentemente residenziali dei centri edificati di recente formazione, prive di rilevanti valori storico-artistici o ambientali e che non necessitano di importanti trasformazioni urbanistiche ed edilizie; nonché le zone in via di saturazione limitrofe ai nuclei urbani, quando abbiano un livello di urbanizzazione sufficiente per consentire gli interventi edilizi ammessi mediante autorizzazione, concessione e denuncia inizio attività.

Le Z.T.O. B3 sono zone quasi esclusivamente residenziali di ambiti urbani di recente formazione per i quali sono vigenti strumenti urbanistici attuativi. Tali zone necessitano di interventi di adeguamento funzionale e/o della completa attuazione delle previsioni contenute nei piani attuativi. Presentano un livello di urbanizzazione programmato e/o sufficiente per consentire gli interventi edilizi ammessi mediante autorizzazione, concessione e denuncia inizio attività.

Le Z.T.O. B4 sono zone quasi esclusivamente residenziali di ambiti urbani di recente edificazione che, dai dati e dalle cartografie messe a disposizione dagli Uffici dell'Amministrazione Comunale, risultano oggetto di domande di condono edilizio con pratiche definite o in corso di definizione. Tali zone necessitano di interventi di adeguamento funzionale nei sistemi mobilità, servizi e attrezzature. Non presentano un livello di urbanizzazione primaria e secondaria sufficiente. Le Zone Territoriali Omogenee si definiscono di recupero degli insediamenti abusivi ai sensi dell'articolo 29 della Legge n. 47 del 1985 e della Circolare Regionale n. 1 del 1987. Tali zone presentano quote limitate di lotti ineditati liberi; comprendono parti del territorio comunale per le quali la normativa nazionale e regionale vigente obbliga i Comuni alla predisposizione di Piani di Recupero degli insediamenti abusivi; non presentano condizioni programmate e/o sufficienti di accessibilità dalle strade di distribuzione dei flussi di traffico locale.

Le Z.T.O. B5 sono zone quasi esclusivamente residenziali di ambiti urbani di recente edificazione ai margini del tessuto urbano, che presentano forti carenze in merito alla dotazione di aree pubbliche e che non rispondono ai criteri quantitativi fissati dal D. I. n°

1444 del 1968 (superficie coperta degli edifici esistenti non inferiore al 12,5% e densità edilizia superiore ad 1,5 mc/mq).

Per le tutte le Z.T.O. B il Piano Regolatore Generale persegue il potenziamento infrastrutturale e la loro riqualificazione ambientale.

Il Piano Regolatore Generale persegue l'organizzazione e l'adeguamento al sistema della mobilità e la dotazione del fabbisogno pregresso e/o futuro di aree da destinare a standard urbanistici da reperire nella misura di mq. 18,00 per abitante insediato e/o insediabile (D.I. 2 aprile 1968, n. 1444) all'interno o, qualora fosse impossibile e dimostrato, in prossimità dei perimetri di zona.

Le Zone Territoriali Omogenee si definiscono B se:

- ◇ presentano una quota di lotti liberi (dal 10% al 35% per le Z.T.O. B1 e B2);
- ◇ presentano una quota di lotti liberi (maggiore al 35% per le Z.T.O. B5);
- ◇ comprendono parti del territorio comunale per le quali sono vigenti strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica e/o privata;
- ◇ nel caso in cui esistono condizioni minime di accessibilità dalle strade di distribuzione dei flussi di traffico locale;
- ◇ le condizioni fisiche, morfologiche e geologiche del territorio consentono previsioni di ulteriore edificazione;
- ◇ dalle analisi effettuate risulta che la maggior parte delle aree ancora libere possono essere oggetto di interventi edilizi diretti di completamento;
- ◇ Le Z.T.O. B5 sono da assoggettare a strumentazione urbanistica preventiva al fine di organizzare funzionalmente gli ambiti definiti dalla zonizzazione di P.R.G..

Nelle Z.T.O. B1 è possibile ulteriore edificazione adeguandosi alle cortine edilizie contigue e/o adiacenti senza mai, comunque, superare due piani fuori terra su un lotto minimo avente superficie fondiaria pari ad almeno 500 mq..

Il Piano Regolatore Generale conferma la situazione di fatto nelle Z.T.O. B e persegue il potenziamento infrastrutturale, il completamento delle aree edificabili residue e la loro qualificazione ambientale.

Il Piano Regolatore Generale persegue l'organizzazione funzionale e la riqualificazione urbanistica ed edilizia, mediante interventi di adeguamento al sistema della mobilità, alla dotazione di aree da destinare a standard urbanistici e di salvaguardia delle valenze ambientali esistenti nelle Z.T.O. B. Il Piano Regolatore Generale individua le aree necessarie per soddisfare il fabbisogno pregresso e futuro di standard urbanistici (vedi allegato B) inoltre, precisa gli interventi ammessi e le modalità operative.

Per le Z.T.O. B3 il Piano Regolatore Generale recepisce le indicazioni contenute negli strumenti attuativi in merito al fabbisogno di aree da destinare a standard urbanistici.

N.B. Le norme tecniche di attuazione relative alle Z.T.O. B3 valgono per gli strumenti attuativi approvati e convenzionati con l'Amministrazione Comunale.

Il Piano Regolatore Generale persegue inoltre:

- ⇒ il rispetto della topografia dei luoghi e l'adeguamento del reticolo viario;
- ⇒ il potenziamento dei servizi e delle attrezzature, attraverso la graduale acquisizione all'uso pubblico delle aree occorrenti;
- ⇒ il recupero ad usi compatibili degli edifici degradati e/o abbandonati e delle aree dismesse;
- ⇒ la sostituzione o la demolizione definitiva degli edifici che non si possono o non conviene ricostruire per motivi di sicurezza, di igiene, di estetica ambientale, di viabilità, di costo, o per altri motivi;
- ⇒ l'attento controllo -sia preventivo che in corso d'opera- dei nuovi interventi edilizi e delle trasformazioni dei fabbricati esistenti.

La riqualificazione degli spazi inedificati interni o limitrofi agli isolati ha come obiettivo:

- ◇ il ripristino delle aree con valenze ambientali e la funzionalizzazione dei tessuti urbani esistenti;
- ◇ la costituzione di un sistema di viabilità carrabile e pedonale per collegare tra loro le zone residenziali e le aree destinate a servizi ed attrezzature;
- ◇ la funzionalizzazione dei tessuti urbani esistenti.



NORMATIVA TECNICA DI ATTUAZIONE.

Le Z.T.O. B1 delimitate dal Piano Regolatore Generale sono considerate zone residenziali sature all'interno delle quali sono consentiti interventi minimi di nuova edificazione.

Le Z.T.O. B2 delimitate dal Piano Regolatore Generale sono considerate zone residenziali di completamento intensivo all'interno delle quali sono consentiti interventi di nuova edificazione.

Le Z.T.O. B3 delimitate dal Piano Regolatore Generale sono considerate zone residenziali di completamento degli ambiti urbani dotati di pianificazione attuativa all'interno delle quali sono consentiti interventi di nuova edificazione e la realizzazione di servizi complementari alla residenza.

Le Z.T.O. B4 delimitate dal Piano Regolatore Generale sono considerate zone di recupero degli insediamenti abusivi all'interno delle quali sono consentiti interventi di nuova edificazione, se previsti nei successivi piani attuativi, e la realizzazione di servizi complementari alla residenza.

Le Z.T.O. B5 delimitate dal Piano Regolatore Generale sono considerate zone residenziali di completamento estensivo all'interno delle quali sono consentiti interventi di nuova edificazione solo dopo l'entrata in vigore di strumenti urbanistici attuativi salvo i casi previsti nelle norme della Z.T.O. B5.

Nell'ambito di tali zone, il Piano Regolatore Generale disciplina gli interventi urbanistici ed edilizi ammessi.

In tali zone gli interventi urbanistici (nelle Z.T.O. B3, B4 e B5) ed edilizi (in tutte le Z.T.O. B) (indiretti e diretti) si attuano mediante:

◊ Piani attuativi: Piani Particolareggiati, Piani di Lottizzazione d'Ufficio, Piani di Lottizzazione, Piani di Recupero degli Insediamenti Abusivi.

◊ Denuncia di inizio attività e relazione tecnica di asseverazione ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 662 del 1996

◊ Autorizzazione.

◊ Concessione edilizia, semplice o convenzionata.

⇒ Per finalità di riassetto ambientale o di riqualificazione urbanistica, mediante progetti esecutivi, possono essere previsti interventi di trasformazione (anche sostitutiva) e di ricomposizione volumetrica, nel rispetto della Superficie Lorda di Piano Effettiva esistente e dell'altezza massima.

⇒ Gli edifici pubblici o di uso pubblico e privato possono essere oggetto di trasformazioni interne ed esterne nel rispetto dei volumi preesistenti.

⇒ Le alberature pregiate esistenti, ricadenti in spazi pubblici e/o privati, non possono essere rimosse e/o sostituite; solo in caso di comprovata e motivata necessità possono essere rimosse e reimpiantate.

⇒ È imposto il vincolo di conservazione e/o adeguamento migliorativo del reticolo viario e degli spazi pubblici in genere. Pertanto:

◊ le cortine edilizie devono essere arretrate dai fili stradali esistenti, in conformità alla normativa antisismica, sia nel caso di nuova edificazione che di sostituzione, mediante demolizione e ricostruzione totale di edifici esistenti;

◊ solo nelle Z.T.O. B1 e B2 è consentita l'apertura di nuove bucaure nelle murature perimetrali prospicienti su spazi di uso pubblico nel caso di adeguamenti funzionali o tipologici dell'intero organismo architettonico, dove per organismo architettonico si intende l'isolato a cui appartiene per contiguità o adiacenza l'unità immobiliare;

◊ gli spazi privati confinanti con spazi pubblici -se alberati o sistemati a verde- devono restare inalterati;

◊ è consentita la pavimentazione di aree destinate a orti e giardini per la creazione di spazi verdi, parcheggi e aree pedonali in misura, comunque, non superiore al 50% della superficie fondiaria;

◊ eventuali pavimentazioni di tipo tradizionale (ciottolati, selciati, lastricati, ecc.) devono essere mantenuti e/o recuperati;

◊ sono considerati abitabili locali aventi una altezza media maggiore o uguale a mt. 2,70 (o adeguabile a tale minimo) purché dotati di riscontro d'aria o di impianto di aspirazione;

◊ i locali adibiti a servizi, di dimensioni inferiori a 6 mq. possono essere illuminati artificialmente se dotati di ventilazione forzata;

- ◊ è consentito l'uso dei piani interrati e dei sottotetti esistenti purché tali superfici siano a servizio delle destinazioni previste nell'edificio stesso;
- ◊ solo nelle Z.T.O. B1, B2, B4 e B5 è consentita l'aggregazione di unità abitative collocate all'interno dello stesso complesso edificato ed il mutamento della destinazione d'uso;
- ⇒ Il profilo degli assi viari, oggetto di riqualificazione, deve essere rispettato c/o adeguato nella realizzazione di interventi di nuova edificazione che, non deve introdurre elementi pregiudizievoli per forma, altezze, volumi.
- ⇒ Sono consentiti, mediante rilascio di concessione edilizia o autorizzazione o D.I.A., tutti gli interventi edilizi finalizzati all'adeguamento delle normative vigenti in materia di: eliminazione delle barriere architettoniche; sicurezza sui luoghi di lavoro; prevenzione incendi; adeguamento degli impianti elettrici; adeguamento antisismico degli edifici; adeguamento termico ed acustico degli edifici.

DESTINAZIONI D'USO AMMESSE NELLE Z.T.O. B.

- ◊ Residenza in genere, privata e collettiva, con relativi servizi e funzioni complementari;
 - ◊ attività direzionali (uffici, studi professionali, agenzie di pratiche varie, agenzie bancarie e agenzie viaggi, artigianato di servizio e di produzione compatibile, attività culturali, sociali e ricreative) ed esercizi pubblici e locali di divertimento (teatri, cinematografi, sale di riunione, ristoranti, trattorie, bar, ecc.);
 - ◊ attività di culto per come definite nell'art.4 delle LL. RR. N°21/90 e 2/95;
 - ◊ attività commerciali all'ingrosso e al dettaglio con superficie lorda di piano inferiore a mq. 400 ed attività artigianali, con esclusione di quelle che producono emissioni sonore superiori a 50 decibel, nocive ed inquinanti;
 - ◊ le attività commerciali esistenti, alla data di approvazione del P.R.G., all'ingrosso e al dettaglio, con superficie lorda di piano superiore a mq. 400 ed inferiore a mq. 1.500, restano confermate sempre che rispondenti alle norme vigenti che disciplinano le attività commerciali;
 - ◊ attività artigianali di servizio concernenti: la cura della persona, la cura della casa, la produzione, vendita e manutenzione dei beni di consumo durevoli;
 - ◊ attrezzature alberghiere e paralberghiere;
 - ◊ istituzioni pubbliche o d'interesse pubblico;
 - ◊ associazioni politiche, sindacali, professionali, religiose;
 - ◊ servizi culturali e sociali, attività direzionali di iniziativa pubblica e privata;
- Nelle Z.T.O. B, dopo l'approvazione del P.R.G., i nuovi interventi edilizi ed urbanistici potranno essere realizzati solo se rispondenti anche a quanto prescritto dalla Legge Regionale 11.06.99 n° 17.

ARTICOLO 40
LA TERRITORIALE OMOGENEA
UNA RESIDENZIALE SATURATA
ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA
ED EDILIZIA NEI TESSUTI URBANISTICI ESISTENTI

INTERVENTI AMMESSI NELLE Z.T.O. B1

- Manutenzione ordinaria.
- Manutenzione straordinaria.
- Restauro conservativo.
- Risanamento conservativo.
- Ristrutturazione edilizia.
- Ristrutturazione urbanistica.
- Demolizione e ricostruzione.
- Nuova edificazione.

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI:

1. Lotto minimo d'intervento: mq. 500. E' consentito l'adeguamento di lotti confinanti.
2. Limiti di densità edilizia: Indice di fabbricabilità fondiaria: 0,40 mc./mq..

- perimetro del P.R.G. siano comprese aree inedificate sulle quali non siano stati programmati interventi o siano scaduti, esse vanno considerate:
- Zone di completamento, soggette alle norme della zona omogenea di classe C1, se hanno una superficie maggiore di 10.000 Mq.
 - Zone di recupero, soggette alle norme della zona omogenea di classe C1, se hanno una superficie maggiore di 10.000 Mq.

Restano invariati:

- Perimetrazione dell'area;
- Lotto minimo d'intervento;
- Dotazione aree da destinare a standard urbanistici;
- Limiti di densità edilizia;
- Limiti di altezza degli edifici.
Gli edifici prospicienti strade aventi una larghezza compresa tra mt. 3,00 e 11,00 non possono essere superiori in altezza alla larghezza della strada, così come previsto dalla normativa vigente in materia di edilizia (Decreto Interministeriale 16 gennaio 1996. Norme tecniche per le costruzioni in calcestruzzo, Punto C. paragrafi C.2. C.3. e C.4.).
- Limiti di distanza dai confini di proprietà misurati in proiezione orizzontale.
- Limiti di distanza dai cigli stradali misurati in proiezione orizzontale.
- Limiti di distanza tra i fabbricati misurati in proiezione orizzontale.
- Piani fuori terra;
- Parcheggi privati.
Comunque superiori a 1,00 mq. ogni 10 mc. di volume.
- Indice di piantumazione.
Nelle concessioni speciali di ogni nuova concessione e/o concessione dovrà essere imposta la piantumazione di almeno 3 piante di essenze arboree di almeno 5,00 mq. di verde per ogni 100 mc. di volume realizzato.
- Indice di permeabilità: maggiore/uguale al 35% della superficie fondiaria.

ARTICOLO 43
ZONA TERRITORIALE OMOGENEA B4
ZONA RESIDENZIALE DI RECUPERO DEGLI INSEDIAMENTI ABUSIVI

INTERVENTI AMMESSI NELLA Z.T.O. B4.

- Manutenzione ordinaria.
- Manutenzione straordinaria.
- Restauro conservativo.
- Risanamento conservativo.
- ⇒ Successivamente dopo l'approvazione e l'entrata in vigore dei piani attuativi:
 - Nuova edificazione.
 - Ristrutturazione edilizia.
 - Demolizione e ricostruzione.

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI:


In fase di pianificazione attuativa dovranno essere stabiliti:

- Lotto minimo d'intervento;
- Dotazione aree da destinare a standard urbanistici;
- Limiti di densità edilizia;
- Limiti di altezza degli edifici;
- Limiti di distanza dai confini di proprietà misurati in proiezione orizzontale;
- Limiti di distanza dai cigli stradali misurati in proiezione orizzontale;
- Limiti di distanza tra i fabbricati misurati in proiezione orizzontale;
- Piani fuori terra;
- Parcheggi privati;
- Indice di piantumazione;
- Indice di permeabilità.




CITTA' DI CATANZARO PIANO REGOLATORE GENERALE

REGIONE CALABRIA



E' copia conforme all'originale approvato con decreto P.R. n. *100988* del **08 NOV. 2002** di cui fa parte integrante.

IL FUNZIONARIO
(*Stefano Fabiano*)




P3bis NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- Arch. Ing. Pirogiovanni Scillagano - Coordinatore
- Arch. Ing. ...
- Ing. ...
- Arch. ...
- Dott. Ag. Giovanni Leone
- Avv. Aldo Paparo
- Dott. Geol. Fabio Procopio

NOVEMBRE 2002

Versione definitiva approvata con D.D.G. n°14350 dell'8/11/2002



ARTICOLO 45
IL SISTEMA DELLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE C

Le Z.T.O. C sono zone residenziali di espansione dei centri edificati di recente formazione, per le quali si propongono interventi di trasformazione urbanistica. Le zone non presentano un livello di urbanizzazione sufficiente per consentire gli interventi edilizi diretti e, quindi, prescritto l'obbligo di piani attuativi di iniziativa pubblica e/o privata. Esse hanno le seguenti caratteristiche:

- ◊ non presentano una quota di lotti edificati maggiore del 12,5% della superficie territoriale;
- ◊ non esistono condizioni sufficienti di accessibilità dalle strade di distribuzione dei flussi di traffico locale;
- ◊ non esistono condizioni sufficienti relativamente alla dotazione infrastrutturale primaria (rete idrica, rete fognante, rete elettrica, metanodotto) e secondaria (aree destinate a standard urbanistici);
- ◊ le condizioni fisiche, morfologiche e geologiche del territorio consentono previsioni di ulteriore edificazione solo mediante piani urbanistici attuativi;
- ◊ dalle analisi effettuate risulta che le aree individuate possono essere oggetto di interventi urbanistici ed edilizi di espansione.

Il Piano Regolatore Generale **persegue** la dotazione infrastrutturale, l'edificazione delle aree libere, la dotazione di servizi e delle attrezzature, la creazione di attività complementari e compatibili con la residenzialità e la loro qualificazione ambientale. **Persegue**, inoltre, l'organizzazione funzionale delle Z.T.O. C mediante interventi di connessione ai tessuti urbani esistenti (adeguamento del sistema viario) e la dotazione di aree da destinare a standard urbanistici.

Il Piano Regolatore Generale precisa gli interventi ammessi e le modalità operative e **persegue** inoltre:

- ⇒ **l'adeguamento** al reticolo viario esistente;
- ⇒ **il potenziamento** dei servizi e delle attrezzature di uso pubblico;
- ⇒ **l'attento controllo** -sia preventivo che in corso d'opera- dei nuovi interventi urbanistici ed edilizi;
- ⇒ **la funzionalizzazione** dei tessuti urbani di nuova costituzione a quelli esistenti.

NORMATIVA TECNICA DI ATTUAZIONE.

Le Z.T.O. C1, delimitate dal Piano Regolatore Generale sono considerate zone residenziali di espansione estensiva all'interno delle quali sono consentiti interventi di nuova edificazione residenziale, la creazione di servizi ed attrezzature e di edifici aventi funzioni complementari alla residenza.

Per esse il Piano Regolatore Generale **individua** le aree necessarie per soddisfare il fabbisogno futuro di standard urbanistici e ne prescrive l'obbligo in fase di redazione dei Piani Attuativi nelle misure minime stabilite dal D.I. 2 aprile 1968, n.1444.


Le Z.T.O. C2, delimitate dal Piano Regolatore Generale sono considerate zone residenziali di espansione degli ambiti urbani dotati di pianificazione attuativa all'interno delle quali sono consentiti interventi di nuova edificazione e la realizzazione di servizi complementari alla residenza.

Per esse il Piano Regolatore Generale **recepisce** le indicazioni contenute negli strumenti attuativi in merito al fabbisogno di aree da destinare a standard urbanistici.

Nell'ambito delle Z.T.O. C, il Piano Regolatore Generale disciplina gli interventi urbanistici ed edilizi ammessi.

In tali zone gli interventi urbanistici ed edilizi (indiretti e diretti) si attuano mediante:

- ◊ Piani Attuativi (tale prescrizione è valida solo per le Z.T.O. C1): Comparto Edilizio, Piani di Edilizia Economica e Popolare, Piani di Lottizzazione, Piani di Lottizzazione d'Ufficio, Piani per ambiti di Edilizia Residenziale Pubblica Convenzionata, Agevolata e Sovvenzionata.
- ◊ A seguito dell'approvazione e dell'entrata in vigore dei piani attuativi mediante:
- ◊ denuncia di inizio attività e relazione tecnica di asseverazione ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 662 del 1996;
- ◊ autorizzazione;



- ◊ rilascio di singola concessione edilizia, semplice o convenzionata.
- Gli interventi che ricadono in **Z.T.O. C1**, si attuano anche attraverso lo strumento del Comparto Edilizio definito dalla Legge n. 1150 del 1942 e successive modifiche ed integrazioni, allo scopo di perseguire alcune Norme che consentano una equa distribuzione (perequazione) degli oneri e dei vantaggi tra i proprietari delle aree interne al comparto, interessate dalla realizzazione degli interventi. In tali ambiti valgono le seguenti condizioni:
 - ◊ destinazioni d'uso che permettano l'integrazione tra residenza, attività produttive, servizi pubblici e privati; in alcuni ambiti una delle destinazioni può essere, per condizioni oggettive e situazioni preesistenti, prevalente sulle altre;
 - ◊ concentrazione delle quote di nuova edificabilità assegnate ai singoli ambiti in alcune aree specifiche al loro interno, sulla base di criteri urbanistici ed ambientali e con modalità capaci di creare condizioni di indifferenza da parte dei proprietari delle aree;
 - ◊ modalità attuative degli ambiti attraverso un "progetto" unitario, integrato da una Convenzione che regola la partecipazione "pro-quota" dei proprietari alle volumetrie consentite ed agli impegni relativi alle aree da cedere ed alle opere di urbanizzazione da realizzare;
 - ◊ cessione al Comune di aree di uso pubblico, ubicate nelle pianimetrie di Piano, per una quota non inferiore al 30% della superficie totale, aggiuntiva di una quota fino al 10% per le aree da destinare alla viabilità;
 - ◊ il perimetro indicato per le aree pubbliche può essere, in sede di definizione del piano attuativo, eventualmente modificato, allo scopo di essere adeguato ad elementi del disegno urbano od a vincoli relativi alla proprietà delle aree; in ogni caso tali eventuali variazioni non possono incidere per più del 10% sulla superficie da cedere.

Nei Comparti è possibile individuare, attraverso delibera attuativa specifica del Consiglio Comunale, aree per edilizia residenziale pubblica (aree PEEP); esse vengono a far parte del disegno unitario della città ed inserite nei programmi di trasformazione che già prevedono la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte dei soggetti privati.

L'attuazione degli interventi previsti in un Comparto può avvenire per parti, purché sulla base di un progetto unitario di iniziativa pubblica o privata; in questo caso l'intervento minimo non può interessare una porzione inferiore al 25% del totale e deve garantire la coerenza con il progetto urbanistico complessivo del Comparto e distribuire chiaramente gli oneri previsti per le opere di urbanizzazione tra i diversi soggetti agenti, attraverso una Convenzione quadro, in cui si inseriscano coerentemente le Convenzioni per le singole parti.

Per le **Z.T.O. C2** in cui ricadono le aree destinate ad edilizia residenziale, impegnate da Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata, valgono le seguenti prescrizioni:

- A.** Gli Strumenti Attuativi, approvati e corredati da Convenzione regolarmente sottoscritta e registrata alla data di adozione del P.R.G., vengono integralmente recepiti secondo le prescrizioni contenute nei Piani Attuativi medesimi. Ove il Lottizzante lo richieda, è consentito proporre variante nella quale, fermi restando la perimetrazione dell'area, la cubatura realizzabile e gli oneri di Convenzione, è consentito adeguare planimetricamente il Piano Attuativo alla reale situazione dei luoghi, nonché le destinazioni d'uso e le tipologie in conformità a quanto previsto per le **Z.T.O. C1**;
- B.** Gli Strumenti Attuativi, approvati dal Consiglio Comunale, ma non perfezionati con la firma della Convenzione o scaduti alla data di adozione del P.R.G., mantengono solo la perimetrazione dell'area e la cubatura prevista dal P.R.G. vigente alla data della loro approvazione, ma devono essere adeguati alle prescrizioni fissate per le **Z.T.O. C1**, per quanto riguarda destinazioni d'uso, tipologie e aree da cedere al Comune per standard.
- C.** Gli ambiti urbani nei quali alla data di adozione del P.R.G. la pianificazione (Piani di Edilizia Economica e Popolare, Piani di Lottizzazione, Piani di Lottizzazione d'Ufficio, Ambiti di Edilizia Residenziale Pubblica Convenzionata, Agevolata e Sovvenzionata) è stata attuata o è in via di completamento, debbono considerarsi appartenenti alla **ZTO C1**.

Inoltre, per le **Z.T.O. C**:

- ⇒ Le alberature pregiate esistenti, ricadenti in spazi pubblici e/o privati, non possono essere rimosse e/o sostituite; solo in caso di comprovata e motivata necessità possono essere rimosse e reimpiantate.

- ⇒ È imposto l'obbligo di adeguamento migliorativo al reticolo viario esistente e degli spazi pubblici in genere.
- ⇒ Gli spazi privati confinanti con spazi pubblici -se alberati o sistemati a verde- devono restare **inalterati**.
- ⇒ Sono considerati **abitabili** locali aventi una altezza media > mt. 2,70 purché dotati di riscontro d'aria o di impianto di aspirazione.
- ⇒ I locali adibiti a servizi, di dimensioni inferiori a 6 mq. **possono** essere illuminati artificialmente se dotati di ventilazione forzata.
- ⇒ **Non è consentito** l'uso residenziale dei piani interrati e dei sottotetti.
- ⇒ È **consentita** l'aggregazione di unità abitative collocate all'interno dello stesso complesso edificato.
- ⇒ Il profilo degli assi viari esistenti deve essere rispettato e/o adeguato nella realizzazione di interventi di nuova edificazione che, non deve introdurre elementi pregiudizievole per forma, altezze, volumi.
- ⇒ Saranno **consentiti**, mediante rilascio di concessione edilizia o autorizzazione o d.i.a., tutti gli interventi edilizi finalizzati all'adeguamento delle normative vigenti in materia di: eliminazione delle barriere architettoniche; sicurezza sui luoghi di lavoro; prevenzione incendi; adeguamento degli impianti elettrici; adeguamento antisismico degli edifici; adeguamento termico ed acustico degli edifici.

DESTINAZIONI D'USO AMMESSE NELLE Z.T.O. C.

- ◇ Residenza in genere, privata e collettiva, con relativi servizi e funzioni complementari;
- ◇ attività direzionali (uffici, studi professionali, agenzie di pratiche varie, agenzie bancarie e agenzie viaggi, artigianato di servizio e di produzione compatibile, attività culturali, sociali e ricreative) ed esercizi pubblici e locali di divertimento (teatri, cinematografi, sale di riunione, ristoranti, trattorie, bar, ecc.);
- ◇ attività di culto per come definite nell'art.4 delle LL. RR. N°21/90 e 2/95;
- ◇ attività commerciali all'ingrosso e al dettaglio con superficie lorda di piano anche superiore a mq. 1.500 e relativi depositi, autorimesse pubbliche e private, stazioni di rifornimento carburanti, attività artigianali, con esclusione di quelle che producono emissioni sonore superiori a 50 decibel, nocive ed inquinanti;
- ◇ attività artigianali di servizio concernenti: la cura della persona, la cura della casa, la vendita e manutenzione dei beni di consumo durevoli;
- ◇ attrezzature alberghiere e paralberghiere;
- ◇ istituzioni pubbliche o d'interesse pubblico;
- ◇ associazioni politiche, sindacali, professionali, religiose;
- ◇ servizi culturali e sociali, attività
- ◇ direzionali di iniziativa pubblica e privata.


Nelle Z.T.O. C, dopo l'approvazione del P.R.G., i nuovi interventi edilizi ed urbanistici potranno essere realizzati solo se rispondenti anche a quanto prescritto dalla Legge Regionale 11.06.99 n° 17.

ARTICCOLO 46
ZONA TERRITORIALE OMOGENEA C1
ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE
RESIDENZA, SERVIZI, ATTREZZATURE E ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

INTERVENTI AMMESSI NELLA Z.T.O. C1.

- ⇒ Dopo l'approvazione e l'entrata in vigore dei piani attuativi:
 - Nuova edificazione.
 - Manutenzione ordinaria.
 - Manutenzione straordinaria.
 - Ristrutturazione edilizia.
 - Ristrutturazione urbanistica.

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI:




1. **Lotto minimo d'intervento:** il 25% della superficie territoriale del comparto individuato negli elaborati di Piano. Superficie al 100% computabile ai fini del calcolo della volumetria massima consentita.
2. **Capacità insediativa teorica:** 60 abitanti per ettaro di superficie territoriale.
 $Mq. 10.000 \times 0,60 (I.F.T.) = Mc. 6.000 : 100$ (indice volumetrico capitaro) = 60.
3. **Superficie fondiaria:** non superiore al 60% della Superficie territoriale;
4. **Distribuzione della Superficie Territoriale:**
 - a) **Aree da destinare a sedi viarie di distribuzione c/o di traffico locale: 10%.** Tali aree devono essere disponibili alla fruizione collettiva ed essere libere da recinzioni.
Le aree da destinare a sedi viarie di distribuzione c/o di traffico locale dovranno essere cedute gratuitamente all'Amministrazione Comunale. Tali aree, fasce di rispetto stradale incluse, sono computabili ai fini del calcolo della volumetria massima consentita.
 - b) **Aree da destinare alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale: 30%.** In queste aree può essere realizzato il 50% della volumetria massima consentita; aumentabile all'80% nel caso di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP).
 - c) **Aree da destinare alla creazione di servizi, attrezzature e di edifici aventi funzioni complementari e compatibili con la residenza: 30%.** In queste aree può essere realizzato il 50% della volumetria massima consentita, che diventa il 10% in caso di ERP.
 - d) **Aree da cedere al Comune da destinare a standard urbanistici, attrezzature e servizi: 30% minimo,** così come ubicate negli elaborati di Piano. Tra queste saranno reperite quelle per gli standard, pari a 18,00 mq. per ogni abitante teorico insediabile, suddivise come appresso:

Verde Pubblico Attrezzato	pari a mq./ab.: 9,00
Attrezzature di interesse comune	pari a mq./ab : 2,00
Attrezzature per l'istruzione	pari a mq./ab.: 4,50
Parcheggi	pari a mq./ab.: 2,50

Relativamente ai comparti interessati, in qualsiasi misura, da aree instabili sottratte all'edificazione, ai sensi del punto 1/b del parere del Settore Geologico Regionale n.118/003 del 15.2.2000, la proposta all'Amministrazione del Piano Attuativo dovrà essere preceduta da uno studio geologico e geotecnico da sottoporre al predetto Settore, che valga alla puntuale specificazione dell'eventuale deroga prevista dal punto 2 dello stesso parere.

Il Piano Attuativo, sulla base delle risultanze del parere del Settore Geologico Regionale, dovrà rideterminare sia le effettive aree edificabili, sia le connesse e commisurate zone destinate a servizi e standard, le quali ultime, per quanto possibile, dovranno tenersi contigue alle originarie indicazioni del P.R.G.

5. **Limiti di densità edilizia:** Indice di fabbricabilità territoriale 0,60 mc./mq..
6. **Limiti di altezza degli edifici:**
altezza massima fuori terra misurata alla gronda mt. 11,50.
Si applica la normativa del Decreto Interministeriale 16 gennaio 1996. Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, Punto C. paragrafi C.2. C.3. e C.4..
7. **Limiti di distanza dai confini di proprietà misurati in proiezione orizzontale:**
mt. 10,00.
8. **Limiti di distanza dai cigli stradali misurati in proiezione orizzontale:**
mt. 10,00. Si applica la normativa del Decreto Interministeriale 16 gennaio 1996. Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, Punto C. paragrafi C.2. C.3. e C.4..
9. **Limiti di distanza tra i fabbricati misurati in proiezione orizzontale:**
mt. 20,00. Si applica la normativa del Decreto Interministeriale 16 gennaio 1996. Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, Punto C. paragrafi C.2. C.3. e C.4..
10. **Piani fuori terra:** 3 + sottotetto + massimo 1 piano seminterrato chiuso da tre lati, con eventuale accesso cantina c/o garage, comunque non abitabile e con pareti finestrabili comprese tra le quote 0.00 e +0.70.
11. **Parcheggi privati:** 1,00 mq. ogni 10 mc. di volume realizzato.



12. Indice di piantumazione: 4 piante di essenze arboree mediterranee e 5,00 mq. di verde a raso ogni 100 mc. di volume realizzato.
13. Indice di permeabilità: maggiore/uguale al 35% della superficie fondiaria.

ARTICOLO 47

ZONA TERRITORIALE OMOGENEA C2
ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE DEGLI AMBITI URBANISTICI
DOTATI DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA IN ITINERARIO
Piani di Edilizia Economica e Popolare, Piani di Lottizzazione,
Lottizzazione d'Ufficio, Ambiti di Edilizia Residenziale Economica,
Convenzionata, Agevolata e Sovvenzionata.

INTERVENTI AMMESSI NELLA Z.T.O. C2.

⇒ Dopo l'entrata in vigore dei piani attuativi:

- Nuova edificazione.
- ⇒ Per gli edifici esistenti:
- Manutenzione ordinaria.
- Manutenzione straordinaria.
- Ristrutturazione edilizia.
- Ristrutturazione urbanistica.

PARAMETRI URBANISTICI

A. PER STRUMENTI ATTUATIVI GIÀ CLARAMENTE CONVENZIONATI

Si confermano le previsioni dei piani approvati e vigenti relativamente a:

1. Limiti di densità edilizia massima ammessa;
2. Dotazione aree da destinare a verde;
3. Parcheggi privati, inferiori a 10 mq. per ogni 10 mc. di volume realizzato;
4. Indice di piantumazione: adeguare mediamente a dimora di almeno 3 piante di essenze arboree mediterranee e 5,00 mq. di verde a raso ogni 100 mc. di volume realizzato;
5. Indice di permeabilità: maggiore/uguale al 35% della superficie fondiaria.

Ove il Piano Attuativo richieda, è consentito proporre variazioni nella quale, fermi restando i parametri urbanistici, è consentito adeguare i parametri urbanistici consentiti a dimora di almeno 3 piante di essenze arboree mediterranee e 5,00 mq. di verde a raso ogni 100 mc. di volume realizzato, purché il Piano Attuativo alla reale situazione dei luoghi, nonché le destinazioni d'uso e le tipologie in conformità a quanto previsto nei piani attuativi già approvati.

B. PER STRUMENTI ATTUATIVI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE MA NON CONVENZIONATI O SCADUTI

Per i piani per i quali, all'atto dell'adozione del P.R.G., non sia stata stipulata una convenzione, mantengono la delimitazione dell'area e la cubatura massima consentita, assentita col vecchio P.R.G., ma devono essere adeguati alle prescrizioni fissate per le Z.T.O. C1, per quanto riguarda destinazioni d'uso, tipologie ed aree da cedere al Comune per standard.

C. STRUMENTI IN VIA DI ATTUAZIONE O ATTUATI, ANCHE SE ADOTTATI PRIMA DELLA DATA DI ADOZIONE DEL P.R.G.

Sono ammessi, nel rispetto delle convenzioni:

- Nuova edificazione.
- Manutenzione ordinaria.
- Manutenzione straordinaria.
- Ristrutturazione edilizia.
- Ristrutturazione urbanistica.


ARTICOLO 48
IL SISTEMA DELLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE D

Le esigenze connesse alle attività produttive nel Comune di Catanzaro, espresse dall'Amministrazione Comunale e dalle Associazioni di categoria, hanno posto la necessità




CITTA' DI CATANZARO PIANO REGOLATORE GENERALE

REGIONE CALABRIA



E' copia conforme all'originale approvato con decreto P.R. n. 100988 del 08 NOV. 2002 di cui fa parte integrante.

IL FUNZIONARIO
(*Stefano Fabiano*)




P3bis NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- Prof. Ing. Pirogiovanni Scillagano - Coordinatore
- Prof. Arch. ...
- Ing. ...
- Arch. ...
- Dott. Ag. Giovanni Leone
- Avv. Aldo Paparo
- Dott. Geol. Fabio Procopio

NOVEMBRE 2002

Versione definitiva approvata con D.D.G. n°14350 dell'8/11/2002



12. Piantumazione: 4 piante di essenze arboree mediterranee e 3 piante di verde a raso ogni 100 mc. di volume realizzato.
13. Indice di permeabilità: maggiore/uguale al 35% della superficie

ARTICOLO 47
ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE E ABITATI URBANI
DOTATI DI EDIFICAZIONE ATTUATIVA IN ITINERE
(Piani di Edilizia, Tecnica e Popolare, di Lottizzazione,
Piani di Lottizzazione Ambientale e di Residenza Pubblica
Convenzionata)

INTERVENTI AMMESSI NELLE

- ⇒ Dopo l'entrata in vigore dei piani
- Nuova edificazione.
 - ⇒ Per gli edifici esistenti:
 - Manutenzione ordinaria.
 - Manutenzione straordinaria.
 - Ristrutturazione edilizia.
 - Ristrutturazione urbanistica.

PARAMETRI TECNICI ED EDILIZI:

- A. PER STRUMENTI ATTUATIVI GIÀ REGOLARMENTE CONVENZIONATI**
Si confermano le previsioni dei Piani Attuativi approvati e convenzionati a:
1. Limite di edificabilità o cubatura massima ammessa;
 2. Destinazione da destinare a standard urbanistici;
 3. Volumi privati, comunque non inferiori a 1,00 mq. ogni 10 mc. di volume realizzato;
 4. Piantumazione: da adeguare mediante la messa a dimora di 3 piante di essenze arboree mediterranee e 5,00 mq. di verde a raso ogni 100 mc. di volume realizzato;
 5. Indice di permeabilità: maggiore/uguale al 35% della superficie originaria.

Ove il Lottizzatore richiede, è consentito proporre variazioni nella quale, fermi restando la cubatura realizzabile e gli oneri di Convenzione, è consentito adeguare planimetricamente il Piano Attuativo alla reale situazione dei luoghi, nonché le destinazioni d'uso e le tipologie in conformità a quanto previsto nei piani attuativi già convenzionati.

B. STRUMENTI ATTUATIVI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE MA NON CONVENZIONATI O SCADUTI


I Piani per i quali, all'atto dell'adozione del P.R.G., non sia stato ancora stipulata la Convenzione, mantengono la destinazione dell'area e la cubatura originaria, assentita col vecchio P.R.G., ma devono essere adeguati alle prescrizioni fissate per le Z.T.O. C1, per quanto riguarda destinazione d'uso, tipologie ed arce da cedere al Comune per standard.

C. STRUMENTI IN VIA DI ESPANSIONE O ABITATI URBANI, ALLA DATA DI ADOZIONE DEL P.R.G.

- Sono ammessi, nel rispetto delle convenzioni:
- Nuova edificazione.
 - Manutenzione ordinaria.
 - Manutenzione straordinaria.
 - Ristrutturazione edilizia.
 - Ristrutturazione urbanistica.

ARTICOLO 48
IL SISTEMA DELLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE D

Le esigenze connesse alle attività produttive nel Comune di Catanzaro, espresse dall'Amministrazione Comunale e dalle Associazioni di categoria, hanno posto la necessità



di anticipare alcune scelte del P.R.G. allo scopo di razionalizzare l'organizzazione delle attività stesse e consentire agli operatori di accedere alle agevolazioni finanziarie messe a disposizione dalle Amministrazioni competenti (Patto Territoriale di Catanzaro, fondi SVI, Legge n°488 del 1992, fondi comunitari 2000-2006, ecc.).

L'Amministrazione Comunale, avendo in corso l'iter tecnico ed amministrativo del nuovo Piano Regolatore Generale, con delibera di giunta n°62 del 04-02-99, ha incaricato gli stessi progettisti del P.R.G. di predisporre uno stralcio dello strumento in itinere, con specifico riferimento all'assetto delle zone produttive, che costituisce VARIANTE all'attuale disciplina urbanistica, comunque contenuta nel nuovo P.R.G., e che si identifica con il PIANO DI SETTORE DELLE AREE PRODUTTIVE.

L'inderogabile esigenza di procedere celermente, onde non far decorrere i termini utili per attingere ai finanziamenti del Patto Territoriale di Catanzaro e della Legge 488, ha imposto nel rispetto della normativa vigente in materia, due procedure diverse per l'approvazione: una per i Piani Attuativi PIP e PP (Piani per gli Insediamenti Produttivi e Piani Particolareggiati) e l'altra per il Piano di Settore delle Aree Produttive. Tali procedure hanno previsto:

- A. L'Accordo di Programma per i Piani Attuativi PIP e PP, ai sensi del comma 5 dell'art.27 della Legge 08-06-90, n°142;
- B. La Variante al P.R.G. Marconi per il Piano di Settore delle Aree Produttive, Stralcio del nuovo P.R.G. in itinere, ai sensi dell'art.10 della Legge urbanistica 17-08-42, n°1150.

La procedura di cui al punto A), comportando sempre una variante al vigente P.R.G. Marconi, è stata attuata mediante l'Accordo di Programma, ratificato dal Consiglio Comunale con delibera n°52 del 10-08-99, e approvato, ai sensi del comma 5° dell'art.27 della Legge n°142/90, dalla Giunta Regionale con delibera n°699 del 18-10-2000. Successivamente, il Dirigente Generale del competente Dipartimento ha emesso regolare decreto n°415 del 08-11-2000 che, con l'approvazione dell'Accordo di Programma, determina la variazione del P.R.G. Marconi vigente nel Comune di Catanzaro.

Analogamente, la procedura di cui al punto B) è stata attuata mediante l'adozione del Consiglio Comunale, con delibera n°53 del 10-08-99, della Variante al P.R.G. vigente Marconi; infatti essa riguarda il Piano di Settore delle Aree Produttive dell'intero territorio, quale Stralcio del nuovo P.R.G. in itinere. Ciò significa che detto Piano Stralcio, anticipando di poco il nuovo P.R.G., trova perfetta rispondenza nello stesso adottando strumento. Tale variante è stata esaminata con parere favorevole da parte della Commissione Urbanistica Regionale, nella seduta del 30-08-2000 e successivamente approvata dalla Giunta Regionale, con delibera n°1023 del 09-12-2000. Infine il Dirigente Generale del 5° Dipartimento Urbanistica ed Ambiente ha emesso il decreto n°559 del 21-12-2000, con il quale si approva il Piano di Settore delle Aree Produttive, quale Stralcio del nuovo P.R.G., in Variante al vigente piano c.d. Marconi.

Il Piano Regolatore Generale recepisce integralmente le indicazioni contenute in tali due varianti, in merito al fabbisogno di aree da destinare a interventi produttivi.

NORMATIVA TECNICA DI ATTUAZIONE.


Le Z.T.O. D1, delimitate dal Piano Regolatore Generale, sono considerate zone dove esistono attività produttive e sono consentiti interventi funzionali di completamento.

Le Z.T.O. D2, delimitate dal Piano Regolatore Generale, sono considerate zone produttive di nuovo insediamento, in aree da urbanizzare. Nel caso di aree ricadenti in Z.T.O. D1, urbanizzate e nelle quali già esiste una attività produttiva, che abbiano una superficie libera di intervento maggiore di MQ 20.000, esse vanno interamente assoggettate alla normativa delle Z.T.O. D2, sia per ampliamenti che per nuovi insediamenti di attività produttive.

Nell'ambito di tali zone, il Piano Regolatore Generale disciplina gli interventi urbanistici ed edilizi ammessi.

In tali zone gli interventi urbanistici ed edilizi (indiretti e diretti) si attuano mediante:

- ◊ Piani Attuativi di iniziativa pubblica e/o privata;
- ◊ denuncia di inizio attività e relazione tecnica di asseverazione ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 662 del 1996;
- ◊ autorizzazione;
- ◊ rilascio di singola concessione edilizia, semplice o convenzionata.



DESTINAZIONI D'USO AMMESSE NELLE Z.T.O. D.

Le Z.T.O. D sono zone destinate ad attività lavorative artigianali, commerciali e industriali che producono, trasformano e commercializzano beni di consumo (finali o intermedi), nonché, nella misura strettamente necessaria, ad attività terziarie ed amministrative collegate.

Sono ammessi, con le tipologie edilizie richieste dai processi tecnologici e dalle esigenze produttive, gli edifici funzionali e gli impianti per le seguenti destinazioni d'uso:

- ◊ Impianti industriali, artigianali e commerciali;
- ◊ residenza, relativi servizi e funzioni complementari, funzionali alla gestione delle attività produttive nella misura massima del 20% della superficie coperta consentita;
- ◊ attività di servizio diffuso ed esercizi pubblici;
- ◊ attività commerciali all'ingrosso e al dettaglio, con superficie lorda di piano anche superiore a mq. 1.500 e relativi depositi, autorimesse pubbliche e private e relativi servizi di manutenzione e riparazione autoveicoli, stazioni di rifornimento carburanti, attività produttive, con esclusione di quelle che producono emissioni sonore superiori a 65 decibel, nocive ed inquinanti;
- ◊ attività artigianali di servizio concernenti: la cura della persona, la cura della casa, la produzione, vendita e manutenzione dei beni di consumo durevoli.

Gli edifici destinati in parte ad altri usi, quando siano integrativi della funzione produttiva preminente, sono ammessi nella misura strettamente indispensabile a tale integrazione. Sono anche ammesse le abitazioni di coloro (proprietario, direttore, custode) che, per necessità funzionali, devono risiedere nell'azienda.

Il Piano Regolatore Generale, confermando le scelte attuate nella Variante approvata, (Stralcio del Piano di Settore), ha individuato:

⇒ le Z.T.O. D1, registrando gli impianti produttivi esistenti all'atto della firma dell'accordo di Programma per l'approvazione della Variante, e che risultavano censiti attraverso strumenti ufficiali di competenza del Comune, della Camera di Commercio, dell'Ufficio Statistica;

⇒ le Z.T.O. D2, per i nuovi insediamenti, mediante localizzazione delle aree più idonee, sulla base anche delle scelte già contenute nella citata delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 1998.


Le Z.T.O. D1, individuate nel P.R.G., e comprese nella citata Variante, sono quelle dove già esistono attività produttive.

Si definiscono come attività produttive esistenti se:

- ◊ presentano un livello di urbanizzazione sufficiente per consentire gli interventi edilizi ammessi mediante autorizzazione, concessione e denuncia inizio attività;
- ◊ presentano quote limitate di lotti liberi;
- ◊ esistono condizioni sufficienti di accessibilità dalle strade di distribuzione dei flussi di traffico locale;
- ◊ le condizioni fisiche, morfologiche e geologiche del territorio consentono previsioni di limitate ulteriori edificazioni;
- ◊ risulta, dalle analisi effettuate, che parte delle aree libere possono essere oggetto di interventi edilizi di completamento funzionale alla produttività.

FANNO FEDE, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE PRESENTI NORME GLI ATTI REGOLARMENTE REGISTRATI, ATTESTANTI IL TITOLO DI PROPRIETÀ E LA CONSISTENZA DELL'AREA DOCUMENTATA DAL FRAZIONAMENTO CATASTALE, PRIMA DELLA DATA DELLA FIRMA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA, RELATIVO ALLA VARIANTE. SUCCESSIVAMENTE A TALE DATA SONO VALIDI GLI ATTI DI CESSIONE SOLO SE RIFERITI ALL'INTERA AREA, CON ESCLUSIONE DI QUELLI CHE COMPORTANO FRAZIONAMENTI DELL'ORIGINARIA PROPRIETÀ.

Gli impianti esistenti possono essere oggetto di trasformazioni, necessarie per adeguare le attrezzature al processo produttivo, con un incremento della cubatura non superiore al 30% di quella esistente, qualunque sia l'estensione del lotto di pertinenza e purché la superficie coperta dell'impianto produttivo esistente non superi il 60 % dell'area del relativo lotto di pertinenza. In tal caso, al momento del rilascio della concessione edilizia, deve essere prodotto un atto unilaterale d'obbligo contenente l'impegno a non vendere la nuova parte realizzata separatamente dall'immobile principale. In tale zona:



- ⇒ Le alberature pregiate esistenti, ricadenti in spazi pubblici e/o privati, **non possono** essere rimosse e/o sostituite; solo in caso di comprovata e motivata necessità possono essere rimosse e reimpiantate.
- ⇒ E' imposto l'**obbligo** di adeguamento migliorativo del reticolo viario e degli spazi pubblici in genere.
- ⇒ Sono considerati **abitabili** locali aventi una altezza non inferiore a mt. 2,70, purché dotati di riscontro d'aria o di impianto di aspirazione.
- ⇒ I locali adibiti a servizi, di dimensioni inferiori a 6 mq., **possono** essere illuminati artificialmente, se dotati di ventilazione forzata.

Le Z.T.O. D2, comprendono le aree destinate all'insediamento di nuove attività produttive, nonché quelle destinate all'ampliamento di attività esistenti, se hanno una superficie libera maggiore di 20.000 mq.

Nelle Z.T.O. D2 sono inclusi tutti gli impianti produttivi di nuovo insediamento che sono stati inseriti nella citata VARIANTE perché considerati in linea con le scelte strategiche del P.R.G..

Le zone di nuovo insediamento sono oggetto di trasformazioni urbanistiche programmate, necessarie per consentire alle attività da insediare adeguati servizi e attrezzature funzionali al processo produttivo. Le Z.T.O. D2 richiedono opere di urbanizzazione primaria e secondaria per consentire, dopo l'entrata in vigore degli strumenti attuativi, gli interventi edilizi ammessi mediante autorizzazione, concessione e denuncia inizio attività.

Le Z.T.O. si definiscono con attività produttive di nuovo insediamento se:

- ◇ sono costituite da lotti liberi;
- ◇ esistono condizioni sufficienti di accessibilità dalle strade di distribuzione dei flussi di traffico locale;
- ◇ le condizioni fisiche, morfologiche e geologiche del territorio consentono previsioni di edificabilità;
- ◇ risulta, dalle analisi effettuate, che le aree individuate possono essere oggetto di interventi urbanistici ed edilizi funzionali alle attività produttive da insediare.

Il Piano Regolatore Generale persegue l'organizzazione insediativa nonché un adeguato livello infrastrutturale, l'organizzazione funzionale e la riqualificazione urbanistica, mediante interventi di adeguamento al sistema della mobilità ed alla dotazione di aree da destinare a servizi ed attrezzature funzionali allo svolgimento delle attività produttive.


In particolare tra le nuove scelte si evidenziano le seguenti localizzazioni:

- ⇒ Ambito collocato lungo la direttrice del Corace, in località Morello, in area di proprietà della Provincia di Catanzaro, in prossimità del Centro Agroalimentare, da destinare a P.I.P., mediante convenzione tra i due Enti;
- ⇒ Ambito collocato in contrada Giulivetto, su aree di proprietà comunale, da destinare a P.I.P.;
- ⇒ Ambito collocato lungo la S.S. 19 bis, a partire da Santa Maria, lungo viale Emilia, da attuare con Piano Particolareggiato;
- ⇒ Ambito collocato sulla S.S. 19 bis, nel tratto che più si approssima alla S.S. 106, in località Barone Frasso, anch'esso da attuare con Piano Particolareggiato.

Tale sistema di aree, destinate ad ospitare aziende produttive di diverse dimensioni, da attrezzare sulla base dei citati Piani Attuativi, è integrato con altre, individuate nel vasto territorio del Comune, di cui alcune, di dimensioni minori, più idonee per piccole attività artigianali e di servizio, e collocate all'interno del tessuto urbano della città consolidata.

L'organizzazione funzionale ed urbanistica delle aree proposte risponde ai seguenti criteri guida:

- ◇ accessibilità dalle infrastrutture viarie primarie e divieto di accesso diretto da esse ai singoli lotti, che vengono serviti da una maglia viaria secondaria;
- ◇ organizzazione della maglia viaria in modo da assicurare un congruo numero di lotti, distribuiti secondo diverse dimensioni (su base modulare che consente una ampia gamma di offerta, dal lotto minimo di 2.000 mq. fino a lotti di alcuni ettari);
- ◇ organizzazione funzionale dei lotti, ognuno affacciato, preferibilmente, sulla viabilità di servizio attraverso il lato corto;
- ◇ individuazione di aree specifiche di piccoli lotti, destinati ad attività artigianali e di servizi tecnici;



- ◊ riorganizzazione e razionalizzazione degli impianti esistenti, in modo tale da consentire adeguamenti della superficie utile rispondenti alle attuali esigenze;
- ◊ localizzazione dei servizi generali necessari, (non inferiori al 20% della superficie totale), in aree che garantiscano la funzionalità e qualità dei servizi offerti, e valorizzino la presenza di elementi del patrimonio ambientale (alberature, canali d'acqua, edifici storici di pregio, ecc.), per assicurare livelli di qualità anche ai luoghi destinati alle attività del lavoro.

ARTICOLO 49
ZONA TERRITORIALE OMOGENEA DI
ATTIVITÀ PRODUTTIVE ESISTENTI

In tale zona gli interventi urbanistici ed edilizi (indiretti e diretti) si attuano mediante:

- ◊ Piani Particolareggiati e attuativi d'iniziativa pubblica e/o privata;
- ◊ Concessione edilizia.


INTERVENTI AMMESSI NELLA Z.T.O. D1.

Si distinguono tre casi qui appresso indicati.

- A. Per interventi in aree già urbanizzate, funzionali all'ampliamento aziendale delle attività già insediate in Z.T.O. D1, su lotti aventi una superficie coperta superiore al 50% della superficie fondiaria:
 - Nuova edificazione mediante Concessione Edilizia.
- B. Per interventi in aree già urbanizzate su lotti liberi (o con una superficie coperta degli impianti esistenti non superiore al 50% del lotto di pertinenza) in Z.T.O. D1, aventi una superficie libera d'intervento non superiore a 20.000 mq.:
 - Nuova edificazione mediante Concessione Edilizia.
- C. Per interventi in aree già urbanizzate su lotti liberi (o con una superficie coperta degli impianti esistenti non superiore al 50% del lotto di pertinenza) in Z.T.O. D1, aventi una superficie libera d'intervento superiore a 20.000 mq.:
 - Nuova edificazione previa redazione di Piano Attuativo (Piano di Lottizzazione) di iniziativa privata da convenzionare con l'Amministrazione Comunale.

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI:

- A. PER INTERVENTI FUNZIONALI ALL'AMPLIAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ GIÀ INSEDIATE IN Z.T.O. D1 SU LOTTI GIÀ URBANIZZATI AVENTI UNA SUPERFICIE COPERTA SUPERIORE AL 50% DELLA SUPERFICIE FONDIARIA.
 - 1. Lotto minimo d'intervento: l'area catastale esistente e documentata, di proprietà o di chiunque ne abbia titolo, alla data della firma dell'Accordo di Programma, relativo al Piano di Settore delle Aree Produttive.
 - 2. Limiti di densità edilizia: Rapporto massimo di copertura pari al 60% della superficie fondiaria, incluso l'incremento delle superfici coperte corrispondente all'incremento massimo del 30% della cubatura esistente, all'interno del lotto di pertinenza disponibile. L'incremento del 30% del volume può essere sviluppato nel limite imposto dall'altezza massima consentita di cui al successivo punto 3..
 - 3. Limiti di altezza degli edifici: altezza massima fuori terra misurata alla gronda mt. 11,50 per edifici produttivi, complementari e funzionali, fatta eccezione per manufatti speciali (impianti tecnici, camini, silos e assimilabili). Si applicano le prescrizioni del Decreto Interministeriale 16 gennaio 1996. Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, Punto C. paragrafi C.2. C.3. e C.4..
 - 4. Limiti di distanza dai confini di proprietà misurati in proiezione orizzontale: mt. 6,00. E', in ogni caso, consentita l'edificazione in aderenza a edifici esistenti mediante la realizzazione di giunto tecnico.
 - 5. Limiti di distanza dai cigli stradali misurati in proiezione orizzontale: mt. 6,00.
 - 6. Limiti di distanza tra i fabbricati misurati in proiezione orizzontale: mt. 12,00. Tale limite può essere ridotto a zero mt. nel caso di edificazione tra pareti cieche. Si applicano le prescrizioni del Decreto Interministeriale 16 gennaio 1996. Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, Punto C. paragrafi C.2. C.3. e C.4..



7. Piani fuori terra: nel limite dell'altezza massima consentita, inclusa la parte fuori terra dell'eventuale piano seminterrato chiuso da tre lati, con eventuale accesso deposito e/o garage, comunque non abitabile e con pareti finestrabili comprese tra le quote 0.00 e +0.70 per edifici produttivi, complementari e funzionali; indefiniti per impianti tecnici, camini, silos e assimilabili.
8. Parcheggi privati: 1,00 mq. ogni 10 mc. di volume realizzato.
9. Indice di piantumazione: 2 piante di essenze arboree mediterranee e 5,00 mq. di verde a raso ogni 100 mc. di volume realizzato.
10. Indice di permeabilità: maggiore/uguale al 20% della superficie fondiaria.


B. PER INTERVENTI IN AREE URBANIZZATE SU LOTTI LIBERI (o con una superficie coperta degli impianti esistenti non superiore al 50% del lotto di pertinenza), IN Z.T.O. DI AVENTI UNA SUPERFICIE LIBERA D'INTERVENTO NON SUPERIORE A MQ. 20.000.

1. Lotto minimo d'intervento: mq. 2.000 di superficie fondiaria.
 2. Limiti di densità edilizia: Rapporto massimo di copertura pari al 50% della superficie fondiaria. E' ammesso il coacervo di aree e/o il trasferimento di cubatura a favore di lotti anche non contigui solamente dei lotti che non raggiungono la dimensione minima prevista al punto 1..
 3. Limiti di altezza degli edifici: altezza massima fuori terra misurata alla gronda mt. 11,50 per edifici produttivi, complementari e funzionali, fatta eccezione per manufatti speciali (impianti tecnici, camini, silos e assimilabili). Si applicano le prescrizioni del Decreto Interministeriale 16 gennaio 1996. Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, Punto C. paragrafi C.2. C.3. e C.4..
 4. Limiti di distanza dai confini di proprietà misurati in proiezione orizzontale: mt. 6,00. E', comunque, consentita l'edificazione in aderenza a edifici esistenti mediante la realizzazione di giunto tecnico
 5. Limiti di distanza dai cigli stradali misurati in proiezione orizzontale: mt. 6,00.
 6. Limiti di distanza tra i fabbricati misurati in proiezione orizzontale: mt. 12,00. Tale limite può essere ridotto a zero mt. nel caso di edificazione tra pareti cieche. Si applicano le prescrizioni del Decreto Interministeriale 16 gennaio 1996. Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, Punto C. paragrafi C.2. C.3. e C.4..
 7. Piani fuori terra: nel limite dell'altezza massima consentita inclusa la parte fuori terra dell'eventuale piano seminterrato chiuso da tre lati, con eventuale accesso deposito e/o garage, comunque non abitabile e con pareti finestrabili comprese tra le quote 0.00 e +0.70 per edifici produttivi, complementari e funzionali; indefiniti per impianti tecnici, camini, silos e assimilabili.
 8. Parcheggi privati: 1,00 mq. ogni 10 mc. di volume realizzato.
 9. Indice di piantumazione: 2 piante di essenze arboree mediterranee e 5,00 mq. di verde a raso ogni 100 mc. di volume realizzato.
 10. Indice di permeabilità: maggiore/uguale al 30% della superficie fondiaria.
 11. Recinzioni sul fronte stradale: distaccate di almeno mt. 5,00 dal filo stradale; l'onere della manutenzione e del mantenimento decoroso della superficie risultante da tali distacchi resta a carico dei proprietari e deve essere destinata a percorsi pedonali e ciclabili o a parcheggi.
- C. PER INTERVENTI IN AREE GIÀ URBANIZZATE SU LOTTI LIBERI (O CON UNA SUPERFICIE COPERTA DEGLI IMPIANTI ESISTENTI NON SUPERIORE AL 50% DEL LOTTO DI PERTINENZA) IN Z.T.O. DI, AVENTI UNA SUPERFICIE LIBERA D'INTERVENTO SUPERIORE A 20.000 MQ.:**

In tali casi è prescritto l'obbligo del Piano Attuativo per cui ogni intervento deve essere realizzato secondo la normativa ed i parametri urbanistici ed edilizi fissati per la Z.T.O. D2.


ARTICOLO
ZONA TERRITORIALE OMOGENEA D2
ATTIVITÀ PRODUTTIVE NUOVO INSEDIAMENTO

INTERVENTI AMMESSI NELLA Z.T.O. D2




CITTA' DI CATANZARO PIANO REGOLATORE GENERALE

REGIONE CALABRIA



E' copia conforme all'originale approvato con decreto P.R. n. *100988* del **08 NOV. 2002** di cui fa parte integrante.

IL FUNZIONARIO
(*Stefano Fabiano*)




P3bis NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- Arch. Ing. Pirogiovanni Scillagano - Coordinatore
- Arch. Ing. ...
- Ing. ...
- Arch. ...
- Dott. Ag. Giovanni Leone
- Avv. Aldo Paparo
- Dott. Geol. Fabio Procopio

NOVEMBRE 2002

Versione definitiva approvata con D.D.G. n°14350 dell'8/11/2002



12. Indice di piantumazione: 4 piante di essenze arboree mediterranee e 5,00 mq. di verde a raso ogni 100 mc. di volume realizzato.
13. Indice di permeabilità: maggiore/uguale al 35% della superficie fondiaria.

ARTICOLO 47

ZONA TERRITORIALE OMOGENEA C2

RESIDENZIALE DI ESPANSIONE DEGLI AMBITI
TI DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA IN IT
ilizia Economica e Popolare, Piani di
Piani di
zione d'Ufficio, Ambiti di Edilizia R
Pubblica
zionata, Agevolata e Sovven

INTERVENTI AMMISSE ALLA Z.T.O. C2.

- ⇒ Dopo l'entrata in vigore attuativi:
- Nuova edificazione.
 - ⇒ Per gli edifici esistenti:
 - Manutenzione ordinaria.
 - Manutenzione straordinaria.
 - Ristrutturazione edilizia.
 - Ristrutturazione urbanistica.

PARAMETRI URBANISTICI

A. PER STRUMENTI ATTUATIVI REGOLATI DA CONVENZIONATI

Si confermano le previsioni dei Piani Attuativi vigenti relativamente a:

1. Limiti di densità edilizia e cubatura massima ammissibile.
 2. Dotazione aree da cedere per standard urbanistici.
 3. Parcheggi privati: non inferiori a 1,00 mq. di volume realizzato;
 4. Indice di piantumazione: da adeguare mediante la messa a raso di almeno 3 piante di essenze arboree mediterranee e 5,00 mq. di verde a raso ogni 100 mc. di volume realizzato.
 5. Indice di permeabilità: maggiore/uguale al 35% della superficie fondiaria.
- Ove il Piano Attuativo lo richieda, è consentito proporre Variante al Piano Attuativo, fermo restando la cubatura realizzabile e gli oneri di Convenzione, è consentito adeguare planimetricamente il Piano Attuativo alla reale situazione dei luoghi, nonché le destinazioni d'uso e le tipologie in conformità a quanto previsto nei piani attuativi già convenzionati.

B. STRUMENTI ATTUATIVI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE MA NON CONVENZIONATI O SOLO PARZIALMENTE

I Piani per i quali, all'atto di adozione del P.R.G., non sia stato ancora stipulata la Convenzione, mantengono le limitazioni dell'area e la cubatura originaria, assentita col vecchio P.R.G., ma devono essere adeguati alle prescrizioni fissate per le Z.T.O. C1, per quanto riguarda densità edilizia, d'uso, tipologie ed aree da cedere al Comune per standard.

C. STRUMENTI IN VIA DI ATTUAZIONE ATTUATI, ALLA DATA DI ADOZIONE DEL P.R.G.


Sono ammessi, nel rispetto delle convenzioni.

- Nuova edificazione.
- Manutenzione ordinaria.
- Manutenzione straordinaria.
- Ristrutturazione edilizia.
- Ristrutturazione urbanistica.

ARTICOLO 48

IL SISTEMA DELLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE D

Le esigenze connesse alle attività produttive nel Comune di Catanzaro, espresse dall'Amministrazione Comunale e dalle Associazioni di categoria, hanno posto la necessità



di anticipare alcune scelte del P.R.G. allo scopo di razionalizzare l'organizzazione delle attività stesse e consentire agli operatori di accedere alle agevolazioni finanziarie messe a disposizione dalle Amministrazioni competenti (Patto Territoriale di Catanzaro, fondi SVI, Legge n°488 del 1992, fondi comunitari 2000-2006, ecc.).

L'Amministrazione Comunale, avendo in corso l'iter tecnico ed amministrativo del nuovo Piano Regolatore Generale, con delibera di giunta n°62 del 04-02-99, ha incaricato gli stessi progettisti del P.R.G. di predisporre uno stralcio dello strumento in itinere, con specifico riferimento all'assetto delle zone produttive, che costituisce VARIANTE all'attuale disciplina urbanistica, comunque contenuta nel nuovo P.R.G., e che si identifica con il PIANO DI SETTORE DELLE AREE PRODUTTIVE.

L'inderogabile esigenza di procedere celermente, onde non far decorrere i termini utili per attingere ai finanziamenti del Patto Territoriale di Catanzaro e della Legge 488, ha imposto nel rispetto della normativa vigente in materia, due procedure diverse per l'approvazione: una per i Piani Attuativi PIP e PP (Piani per gli Insediamenti Produttivi e Piani Particolareggiati) e l'altra per il Piano di Settore delle Aree Produttive. Tali procedure hanno previsto:

- A. L'Accordo di Programma per i Piani Attuativi PIP e PP, ai sensi del comma 5 dell'art.27 della Legge 08-06-90, n°142;
- B. La Variante al P.R.G. Marconi per il Piano di Settore delle Aree Produttive, Stralcio del nuovo P.R.G. in itinere, ai sensi dell'art.10 della Legge urbanistica 17-08-42, n°1150.

La procedura di cui al punto A), comportando sempre una variante al vigente P.R.G. Marconi, è stata attuata mediante l'Accordo di Programma, ratificato dal Consiglio Comunale con delibera n°52 del 10-08-99, e approvato, ai sensi del comma 5° dell'art.27 della Legge n°142/90, dalla Giunta Regionale con delibera n°699 del 18-10-2000. Successivamente, il Dirigente Generale del competente Dipartimento ha emesso regolare decreto n°415 del 08-11-2000 che, con l'approvazione dell'Accordo di Programma, determina la variazione del P.R.G. Marconi vigente nel Comune di Catanzaro.

Analogamente, la procedura di cui al punto B) è stata attuata mediante l'adozione del Consiglio Comunale, con delibera n°53 del 10-08-99, della Variante al P.R.G. vigente Marconi; infatti essa riguarda il Piano di Settore delle Aree Produttive dell'intero territorio, quale Stralcio del nuovo P.R.G. in itinere. Ciò significa che detto Piano Stralcio, anticipando di poco il nuovo P.R.G., trova perfetta rispondenza nello stesso adottando strumento. Tale variante è stata esaminata con parere favorevole da parte della Commissione Urbanistica Regionale, nella seduta del 30-08-2000 e successivamente approvata dalla Giunta Regionale, con delibera n°1023 del 09-12-2000. Infine il Dirigente Generale del 5° Dipartimento Urbanistica ed Ambiente ha emesso il decreto n°559 del 21-12-2000, con il quale si approva il Piano di Settore delle Aree Produttive, quale Stralcio del nuovo P.R.G., in Variante al vigente piano c.d. Marconi.

Il Piano Regolatore Generale recepisce integralmente le indicazioni contenute in tali due varianti, in merito al fabbisogno di aree da destinare a interventi produttivi.

NORMATIVA TECNICA DI ATTUAZIONE.


Le Z.T.O. D1, delimitate dal Piano Regolatore Generale, sono considerate zone dove esistono attività produttive e sono consentiti interventi funzionali di completamento.

Le Z.T.O. D2, delimitate dal Piano Regolatore Generale, sono considerate zone produttive di nuovo insediamento, in aree da urbanizzare. Nel caso di aree ricadenti in Z.T.O. D1, urbanizzate e nelle quali già esiste una attività produttiva, che abbiano una superficie libera di intervento maggiore di MQ 20.000, esse vanno interamente assoggettate alla normativa delle Z.T.O. D2, sia per ampliamenti che per nuovi insediamenti di attività produttive.

Nell'ambito di tali zone, il Piano Regolatore Generale disciplina gli interventi urbanistici ed edilizi ammessi.

In tali zone gli interventi urbanistici ed edilizi (indiretti e diretti) si attuano mediante:

- ◊ Piani Attuativi di iniziativa pubblica e/o privata;
- ◊ denuncia di inizio attività e relazione tecnica di asseverazione ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 662 del 1996;
- ◊ autorizzazione;
- ◊ rilascio di singola concessione edilizia, semplice o convenzionata.



DESTINAZIONI D'USO AMMESSE NELLE Z.T.O. D.

Le Z.T.O. D sono zone destinate ad attività lavorative artigianali, commerciali e industriali che producono, trasformano e commercializzano beni di consumo (finali o intermedi), nonché, nella misura strettamente necessaria, ad attività terziarie ed amministrative collegate.

Sono ammessi, con le tipologie edilizie richieste dai processi tecnologici e dalle esigenze produttive, gli edifici funzionali e gli impianti per le seguenti destinazioni d'uso:

- ◇ Impianti industriali, artigianali e commerciali;
- ◇ residenza, relativi servizi e funzioni complementari, funzionali alla gestione delle attività produttive nella misura massima del 20% della superficie coperta consentita;
- ◇ attività di servizio diffuso ed esercizi pubblici;
- ◇ attività commerciali all'ingrosso e al dettaglio, con superficie lorda di piano anche superiore a mq. 1.500 e relativi depositi, autorimesse pubbliche e private e relativi servizi di manutenzione e riparazione autoveicoli, stazioni di rifornimento carburanti, attività produttive, con esclusione di quelle che producono emissioni sonore superiori a 65 decibel, nocive ed inquinanti;
- ◇ attività artigianali di servizio concernenti: la cura della persona, la cura della casa, la produzione, vendita e manutenzione dei beni di consumo durevoli.

Gli edifici destinati in parte ad altri usi, quando siano integrativi della funzione produttiva preminente, sono ammessi nella misura strettamente indispensabile a tale integrazione. Sono anche ammesse le abitazioni di coloro (proprietario, direttore, custode) che, per necessità funzionali, devono risiedere nell'azienda.

Il Piano Regolatore Generale, confermando le scelte attuate nella Variante approvata, (Stralcio del Piano di Settore), ha individuato:

⇒ le Z.T.O. D1, registrando gli impianti produttivi esistenti all'atto della firma dell'accordo di Programma per l'approvazione della Variante, e che risultavano censiti attraverso strumenti ufficiali di competenza del Comune, della Camera di Commercio, dell'Ufficio Statistica;

⇒ le Z.T.O. D2, per i nuovi insediamenti, mediante localizzazione delle aree più idonee, sulla base anche delle scelte già contenute nella citata delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 1998.


Le Z.T.O. D1, individuate nel P.R.G., e comprese nella citata Variante, sono quelle dove già esistono attività produttive.

Si definiscono come attività produttive esistenti se:

- ◇ presentano un livello di urbanizzazione sufficiente per consentire gli interventi edilizi ammessi mediante autorizzazione, concessione e denuncia inizio attività;
- ◇ presentano quote limitate di lotti liberi;
- ◇ esistono condizioni sufficienti di accessibilità dalle strade di distribuzione dei flussi di traffico locale;
- ◇ le condizioni fisiche, morfologiche e geologiche del territorio consentono previsioni di limitate ulteriori edificazioni;
- ◇ risulta, dalle analisi effettuate, che parte delle aree libere possono essere oggetto di interventi edilizi di completamento funzionale alla produttività.

FANNO FEDE, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE PRESENTI NORME GLI ATTI REGOLARMENTE REGISTRATI, ATTESTANTI IL TITOLO DI PROPRIETÀ E LA CONSISTENZA DELL'AREA DOCUMENTATA DAL FRAZIONAMENTO CATASTALE, PRIMA DELLA DATA DELLA FIRMA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA, RELATIVO ALLA VARIANTE. SUCCESSIVAMENTE A TALE DATA SONO VALIDI GLI ATTI DI CESSIONE SOLO SE RIFERITI ALL'INTERA AREA, CON ESCLUSIONE DI QUELLI CHE COMPORTANO FRAZIONAMENTI DELL'ORIGINARIA PROPRIETÀ.

Gli impianti esistenti possono essere oggetto di trasformazioni, necessarie per adeguare le attrezzature al processo produttivo, con un incremento della cubatura non superiore al 30% di quella esistente, qualunque sia l'estensione del lotto di pertinenza e purché la superficie coperta dell'impianto produttivo esistente non superi il 60 % dell'area del relativo lotto di pertinenza. In tal caso, al momento del rilascio della concessione edilizia, deve essere prodotto un atto unilaterale d'obbligo contenente l'impegno a non vendere la nuova parte realizzata separatamente dall'immobile principale. In tale zona:



- ⇒ Le alberature pregiate esistenti, ricadenti in spazi pubblici e/o privati, **non possono** essere rimosse e/o sostituite; solo in caso di comprovata e motivata necessità possono essere rimosse e reimpiantate.
- ⇒ E' imposto l'**obbligo** di adeguamento migliorativo del reticolo viario e degli spazi pubblici in genere.
- ⇒ Sono considerati **abitabili** locali aventi una altezza non inferiore a mt. 2,70, purché dotati di riscontro d'aria o di impianto di aspirazione.
- ⇒ I locali adibiti a servizi, di dimensioni inferiori a 6 mq., **possono** essere illuminati artificialmente, se dotati di ventilazione forzata.

Le Z.T.O. D2, comprendono le aree destinate all'insediamento di nuove attività produttive, nonché quelle destinate all'ampliamento di attività esistenti, se hanno una superficie libera maggiore di 20.000 mq.

Nelle Z.T.O. D2 sono inclusi tutti gli impianti produttivi di nuovo insediamento che sono stati inseriti nella citata VARIANTE perché considerati in linea con le scelte strategiche del P.R.G..

Le zone di nuovo insediamento sono oggetto di trasformazioni urbanistiche programmate, necessarie per consentire alle attività da insediare adeguati servizi e attrezzature funzionali al processo produttivo. Le Z.T.O. D2 richiedono opere di urbanizzazione primaria e secondaria per consentire, dopo l'entrata in vigore degli strumenti attuativi, gli interventi edilizi ammessi mediante autorizzazione, concessione e denuncia inizio attività.

Le Z.T.O. si definiscono con attività produttive di nuovo insediamento se:

- ◇ sono costituite da lotti liberi;
- ◇ esistono condizioni sufficienti di accessibilità dalle strade di distribuzione dei flussi di traffico locale;
- ◇ le condizioni fisiche, morfologiche e geologiche del territorio consentono previsioni di edificabilità;
- ◇ risulta, dalle analisi effettuate, che le aree individuate possono essere oggetto di interventi urbanistici ed edilizi funzionali alle attività produttive da insediare.

Il Piano Regolatore Generale persegue l'organizzazione insediativa nonché un adeguato livello infrastrutturale, l'organizzazione funzionale e la riqualificazione urbanistica, mediante interventi di adeguamento al sistema della mobilità ed alla dotazione di aree da destinare a servizi ed attrezzature funzionali allo svolgimento delle attività produttive.


In particolare tra le nuove scelte si evidenziano le seguenti localizzazioni:

- ⇒ Ambito collocato lungo la direttrice del Corace, in località Morello, in area di proprietà della Provincia di Catanzaro, in prossimità del Centro Agroalimentare, da destinare a P.I.P., mediante convenzione tra i due Enti;
- ⇒ Ambito collocato in contrada Giulivetto, su aree di proprietà comunale, da destinare a P.I.P.;
- ⇒ Ambito collocato lungo la S.S. 19 bis, a partire da Santa Maria, lungo viale Emilia, da attuare con Piano Particolareggiato;
- ⇒ Ambito collocato sulla S.S. 19 bis, nel tratto che più si approssima alla S.S. 106, in località Barone Frasso, anch'esso da attuare con Piano Particolareggiato.

Tale sistema di aree, destinate ad ospitare aziende produttive di diverse dimensioni, da attrezzare sulla base dei citati Piani Attuativi, è integrato con altre, individuate nel vasto territorio del Comune, di cui alcune, di dimensioni minori, più idonee per piccole attività artigianali e di servizio, e collocate all'interno del tessuto urbano della città consolidata.

L'organizzazione funzionale ed urbanistica delle aree proposte risponde ai seguenti criteri guida:

- ◇ accessibilità dalle infrastrutture viarie primarie e divieto di accesso diretto da esse ai singoli lotti, che vengono serviti da una maglia viaria secondaria;
- ◇ organizzazione della maglia viaria in modo da assicurare un congruo numero di lotti, distribuiti secondo diverse dimensioni (su base modulare che consente una ampia gamma di offerta, dal lotto minimo di 2.000 mq. fino a lotti di alcuni ettari);
- ◇ organizzazione funzionale dei lotti, ognuno affacciato, preferibilmente, sulla viabilità di servizio attraverso il lato corto;
- ◇ individuazione di aree specifiche di piccoli lotti, destinati ad attività artigianali e di servizi tecnici;



- ◊ riorganizzazione e razionalizzazione degli impianti esistenti, in modo tale da consentire adeguamenti della superficie utile rispondenti alle attuali esigenze;
- ◊ localizzazione dei servizi generali necessari, (non inferiori al 20% della superficie totale), in aree che garantiscano la funzionalità e qualità dei servizi offerti, e valorizzino la presenza di elementi del patrimonio ambientale (alberature, canali d'acqua, edifici storici di pregio, ecc.), per assicurare livelli di qualità anche ai luoghi destinati alle attività del lavoro.

ARTICOLO 49

ZONA TERRITORIALE OMOGENEA D ATTIVITÀ PRODUTTIVE ESISTEN

In tale zona gli interventi urbanistici ed edilizi (diretti e indiretti) si attuano mediante:

- ◊ Piani Particolareggiati e interventi d'iniziativa pubblica e/o privata;
- ◊ Concessione edilizia.


INTERVENTI AMMESSI NEI Z.T.O. D1

Si distinguono tre casi qui appresi:

- A. Per interventi in aree già urbanizzate funzionali all'ampliamento aziendale delle attività già insediate in Z.T.O. D1 su lotti già urbanizzati aventi una superficie coperta superiore al 50% della superficie fondiaria.
 - Nuova edificazione mediante Concessione Edilizia.
- B. Per interventi in aree già urbanizzate su lotti liberi (o con una superficie coperta degli impianti esistenti non superiore al 50% della superficie di pertinenza) in Z.T.O. D1, aventi una superficie libera di intervento non superiore a 20.000 mq.:
 - Nuova edificazione mediante Concessione Edilizia.
- C. Per interventi in aree già urbanizzate su lotti liberi (o con una superficie coperta degli impianti esistenti non superiore al 50% del lotto di pertinenza) in Z.T.O. D1, aventi una superficie libera d'intervento superiore a 20.000 mq.:
 - Nuova edificazione previa redazione di Piano Attuativo (P.A. o Lottizzazione) di iniziativa pubblica da convenzionare con l'Amministrazione Comunale.

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI:

- A. PER INTERVENTI FUNZIONALI ALL'AMPLIAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ GIÀ INSEDIATE IN Z.T.O. D1 SU LOTTI GIÀ URBANIZZATI AVENTI UNA SUPERFICIE COPERTA SUPERIORE AL 50% DELLA SUPERFICIE FONDIARIA:
 1. Lotto minimo d'intervento: area catastale esistente e documentata, di proprietà o di chiunque ne abbia titolo, contenente la firma del Sindaco di Programma, relativo al Piano di Settore delle Aree Urbanizzate.
 2. Limiti di densità edilizia: Rapporto massimo di copertura pari al 60% della superficie fondiaria, incluso l'incremento di superficie coperta corrispondente all'incremento massimo del 30% della cubatura disponibile all'interno del lotto di pertinenza disponibile. L'incremento del 30% di cubatura può essere sviluppato nel limite imposto dall'altezza massima consentita di cui al punto 3..
 3. Limiti di altezza degli edifici: Altezza massima fuori terra misurata alla gronda mt. 11,50 per edifici produttivi, industriali e artigianali, fatta eccezione per manufatti speciali (impianti tecnici, silos e assim. ecc.). Si applicano le prescrizioni del Decreto Interministeriale 16 gennaio 1996. Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, Punto C. paragrafi C.2. C.3. e C.4..
 4. Limiti di distanza dai confini di proprietà misurati in proiezione orizzontale: mt. 6,00. E', in ogni caso, consentita l'edificazione in aderenza con i edifici esistenti mediante la realizzazione di un muro tecnico.
 5. Limiti di distanza dai cigli stradali misurati in proiezione orizzontale: mt. 6,00.
 6. Limiti di distanza tra i fabbricati misurati in proiezione orizzontale: mt. 12,00. Tale limite può essere ridotto a zero mt. nel caso di edificazione tra pareti cieche. Si applicano le prescrizioni del Decreto Interministeriale 16 gennaio 1996. Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, Punto C. paragrafi C.2. C.3. e C.4..



7. Piani fuori terra: nel limite dell'altezza massima consentita, inclusa la parte fuori terra dell'eventuale piano seminterrato chiuso da tre lati, con eventuale accesso deposito e/o garage, comunque non abitabile e con pareti finestrabili comprese tra le quote 0.00 e +0.70 per edifici produttivi, complementari e funzionali; indefiniti per impianti tecnici, camini, silos e assimilabili.
8. Parcheggi privati: 1,00 mq. ogni 10 mc. di volume realizzato.
9. Indice di piantumazione: 2 piante di essenze arboree mediterranee e 5,00 mq. di verde a raso ogni 100 mc. di volume realizzato.
10. Indice di permeabilità: maggiore o uguale alla superficie fondiaria.

B. PER INTERVENTI IN AREE GIÀ URBANIZZATE SU LOTTI LIBERI (o con una superficie coperta degli impianti esistenti non superiore al 50% del lotto di pertinenza), IN Z.T.O. DI AVENTURA, SUPERFICIE LIBERA D'INTERVENTO NON SUPERIORE A MQ. 20.000 MQ.:


1. Lotto minimo d'intervento: 100 mq. di superficie fondiaria.
2. Limiti di densità edilizia: volume massimo di cubatura pari al 50% della superficie fondiaria. E' ammesso il sovrappiù di aree e/o il sovrappiù di cubatura a favore di lotti anche non contigui, purché i lotti che si raggiungono la dimensione minima prevista alla D.11.
3. Limiti di altezza degli edifici: altezza massima fuori terra misurata alla gronda mt. 11,50 per edifici produttivi, complementari e funzionali; altezza massima per manufatti speciali (impianti tecnici, camini, silos e assimilabili). Si applicano le prescrizioni del Decreto Interministeriale 16 gennaio 1996. Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, Punto C. paragrafi C.2. C.3. e C.4..
4. Limiti di distanza dai confini di proprietà misurati in proiezione orizzontale: mt. 6,00. E', comunque, consentita l'edificazione in aderenza a edifici esistenti mediante la realizzazione di un muro tecnico.
5. Limiti di distanza dagli edifici stradali misurati in proiezione orizzontale: mt. 6,00.
6. Limiti di distanza dagli fabbricati misurati in proiezione orizzontale: mt. 12,00. Tale limite può essere ridotto a zero mt. nel caso di edifici con pareti cieche. Si applicano le prescrizioni del Decreto Interministeriale 16 gennaio 1996. Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, Punto C. paragrafi C.2.3. e C.4..
7. Piani fuori terra: nel limite dell'altezza massima consentita inclusa la parte fuori terra dell'eventuale piano seminterrato chiuso da tre lati, con eventuale accesso deposito e/o garage, comunque non abitabile e con pareti finestrabili comprese tra le quote 0.00 e +0.70 per edifici produttivi, complementari e funzionali; indefiniti per impianti tecnici, camini, silos e assimilabili.
8. Parcheggi privati: 1,00 mq. ogni 10 mc. di volume realizzato.
9. Indice di piantumazione: 2 piante di essenze arboree mediterranee e 5,00 mq. di verde a raso ogni 100 mc. di volume realizzato.
10. Indice di permeabilità: maggiore o uguale alla superficie fondiaria.
11. Recinzioni sul fronte stradale: distaccate dal filo stradale di mt. 5,00 dal filo stradale; l'onere della manutenzione e del mantenimento della superficie risultante da tali distacchi resta a carico dei proprietari e deve essere destinato a percorsi pedonali e ciclabili o a parcheggi.

C. PER INTERVENTI IN AREE GIÀ URBANIZZATE SU LOTTI LIBERI (O CON UNA SUPERFICIE COPERTA DEGLI IMPIANTI ESISTENTI NON SUPERIORE AL 50% DEL LOTTO DI PERTINENZA) IN Z.T.O. D1, AVENTURA, SUPERFICIE LIBERA D'INTERVENTO SUPERIORE A 20.000 MQ.:

In tali casi è prescritto l'obbligo del Piano Attuativo per cui ogni intervento deve essere realizzato secondo la normativa ed i parametri urbanistici ed edilizi fissati per la Z.T.O. D2.

**ARTICOLO 50
ZONA TERRITORIALE OMOGENEA D2
ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI NUOVO INSEDIAMENTO**

INTERVENTI AMMESSI NELLA Z.T.O. D2.



Le Z.T.O. D2, delimitate dal Piano Regolatore Generale, sono considerate zone produttive di nuovo insediamento, in aree da urbanizzare, e/o per interventi su lotti liberi in Z.T.O. D1, aventi una superficie libera d'intervento maggiore di mq. 20.000.

Le zone di nuovo insediamento sono oggetto di trasformazioni urbanistiche programmate, necessarie per consentire alle attività da insediare adeguati servizi e attrezzature funzionali al processo produttivo.

Sono le zone che richiedono opere di urbanizzazione primaria e secondaria per consentire, dopo l'entrata in vigore degli strumenti attuativi, gli interventi edilizi ammessi mediante la concessione edilizia.

Tale Z.T.O. è destinata ad attività lavorative artigianali, commerciali, industriali e produttive che producono, trasformano e commercializzano beni di consumo (finali o intermedi), nonché ad attività terziarie ed amministrative collegate.

In tale zona gli interventi urbanistici ed edilizi (indiretti e diretti) si attuano mediante:

⇒ Piani Attuativi di iniziativa pubblica e/o privata.

□ Dopo l'entrata in vigore del Piano Attuativo, mediante:

≡ Nuova edificazione mediante Concessione Edilizia.

Per le aree ricadenti in tale Z.T.O. e per quelle che rientrano nei casi previsti dal punto C) del precedente articolo 49, i privati provvederanno alla stesura dei Piani Attuativi (Piani di Lottizzazione) convenzionati con l'Amministrazione Comunale, mentre, per le quattro aree individuate dal Consiglio Comunale di Catanzaro, con delibera n. 61 del 5 agosto 1998, si procederà d'Ufficio e, più precisamente, attraverso due diversi tipi di strumenti urbanistici:

- a) Piano degli Insediamenti Produttivi (P.I.P.), per le aree pubbliche;
- b) Piano Particolareggiato (P.P.), per le aree private.

PARAMETRI URBANISTICI E EDILIZI:


1. Lotto minimo d'intervento: mq. 2.000 di superficie fondiaria.
2. Limiti di densità edilizia: Rapporto massimo di copertura 30% della superficie fondiaria compresa nella superficie territoriale del Piano Attuativo.
3. Limiti di altezza degli edifici: altezza massima fuori terra misurata alla gronda mt. 11,50 per edifici produttivi, complementari e funzionali, fatta eccezione per manufatti speciali (impianti tecnici, camini, silos, torri e assimilabili). Si applicano le prescrizioni del Decreto Interministeriale 16 gennaio 1996. Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche; Punto C. paragrafi C.2. C.3. e C.4..
4. Limiti di distanza dai confini di proprietà misurati in proiezione orizzontale: mt. 10,00. E', comunque consentita l'edificazione in aderenza a edifici esistenti mediante la realizzazione di giunto tecnico.
5. Limiti di distanza dai cigli stradali misurati in proiezione orizzontale: mt. 10,00.
6. Limiti di distanza tra i fabbricati misurati in proiezione orizzontale: mt. 20,00. Tale limite può essere ridotto a zero mt. nel caso di edificazione tra pareti cieche. Si applicano le prescrizioni del Decreto Interministeriale 16 gennaio 1996. Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, Punto C. paragrafi C.2. C.3. e C.4..
7. Piani fuori terra: nei limiti delle altezze massime consentite, incluso l'eventuale piano seminterrato chiuso da tre lati, con eventuale accesso deposito e/o garage, comunque non abitabile e con pareti finestrabili comprese tra le quote 0.00 e +0.70 per edifici produttivi, complementari e funzionali; indefiniti per impianti tecnici, camini, silos e assimilabili.
8. Parcheggi privati: 1,00 mq. ogni 10 mc. di volume realizzato.
9. Indice di piantumazione: 3 piante di essenze arboree mediterranee e 5,00 mq. di verde a raso ogni 100 mc. di volume realizzato.
10. Indice di permeabilità: maggiore/uguale al 40% della superficie fondiaria.
11. Aree da destinare a standard urbanistici e da cedere gratuitamente all'Amministrazione Comunale: 20% della superficie territoriale; tali aree dovranno essere destinate a:
 - ◇ Verde pubblico attrezzato;
 - ◇ Attrezzature di interesse comune;
 - ◇ Parcheggi. Viene recepito quanto indicato dalla Direttiva Dirigenziale approvata con Delibera della Giunta Comunale n°213 del 7/6/2002.



12. **Recinzioni sul fronte stradale:** distaccate di almeno mt. 5,00 dal filo stradale; la superficie risultante da tali distacchi resta di competenza dei proprietari e deve essere destinata a percorsi pedonali e ciclabili o a parcheggi.
13. **Rispetto dei rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi:**
⇒ Riferimenti legislativi: Legge n. 765 del 1967; Decreto Interministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968; Legge n. 122 del 1989.
- ◊ Nei nuovi insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili, compresi nelle zone D2 o nelle D1 di cui all'articolo 49, punto C., la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti.
- ◊ Nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, compresi nelle D2 o nelle D1 di cui all'articolo 49, punto C., a 100 mq. di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq. di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli prescritti dalla Legge n. 122 del 1989).
14. **Piani degli insediamenti produttivi (PIP):** I Piani degli Insediamenti Produttivi ai sensi dell'art.27 della legge 865/71, sono stati approvati in variante al PRG Marconi con DDGD n°415 dell'08-11-2000 e localizza ti in:
- ◊ Località Morello
- ◊ Località Giulivetto
- ⇒ Essi sono vincolanti quanto ad urbanizzazioni, infrastrutture e servizi, mentre non lo sono per la suddivisione in lotti, che potranno essere variati nel rispetto delle presenti norme, in funzione delle effettive esigenze degli interventi. Per lo stesso motivo non sono state prefigurate tipologie edilizie di alcun tipo.
15. **Piani Particolareggiati (PP):** I Piani Particolareggiati ai sensi dell'art.13 della Legge 1150/42 degli insediamenti produttivi privati, sono stati localizzati in:
- ◊ Località Viale Emilia
- ◊ Località Barone Frasso
- ⇒ Essi sono vincolanti quanto ad urbanizzazioni, infrastrutture e servizi. La suddivisione in comparti potrà essere variata in funzione dell'effettiva consistenza delle proprietà interessate, a cura e spese dei privati (che dovranno rappresentare almeno i 2/3 del P.P.) e sotto il diretto controllo del settore urbanistico comunale con l'approvazione della Giunta Comunale. In tal caso l'intervento minimo relativamente al singolo comparto previsto non può essere inferiore a 5 ha ovvero 2,5 ha nel caso di comparti residuali. Gli interventi si attuano attraverso lo strumento dei comparti e della perequazione urbanistica. L'edificazione per ogni intervento è vincolata alla preventiva formazione di planovolumetrico d'insieme (soltanto a livello di rappresentazione grafica) da sottoporre contestualmente alla richiesta di C.E. all'esame dell'organo comunale.
16. Qualora i PIP e/o i PP presentino situazioni urbanistiche particolari (attraversamento di rete stradale a medio o alto flusso di traffico, di rete ferroviaria, di corsi naturali d'acqua, etc.) tali da consigliare un intervento per subcompensori (aggregazione di due o più comparti) è ammessa la presentazione di una variante parziale agli stessi, relativamente al subcompensorio/i ad iniziativa pubblica o privata (mediante approvazione della Giunta Comunale). In tal caso la perequazione urbanistica si applica limitatamente al subcompensorio individuato ed interessato dalla variante parziale.


ARTICOLO 51
IL SISTEMA DELLA ZONAZIONE TERRITORIALE OMOGENEE E

Esse comprendono le aree agricole produttive che sono state analizzate e classificate in rapporto alla capacità d'uso del suolo. La destinazione delle zone agricole è legato alla funzione agricola del fondo, ivi compresa quella residenziale, per il proprietario, l'imprenditore agricolo ed il conduttore a qualsiasi titolo.




CITTA' DI CATANZARO PIANO REGOLATORE GENERALE

REGIONE CALABRIA



E' copia conforme all'originale approvato con decreto P.R. n. 100988 del 08 NOV. 2002 di cui fa parte integrante.

IL FUNZIONARIO
(*Stefano Fabiano*)




P3bis NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- Arch. Ing. Pirogiovanni Scillagani - Coordinatore
- Arch. Ing. ...
- Ing. ...
- Arch. ...
- Dott. Ag. Giovanni Leone
- Avv. Aldo Paparo
- Dott. Geol. Fabio Procopio

NOVEMBRE 2002


Versione definitiva approvata con D.D.G. n°14350 dell'8/11/2002



12. Recinzioni di fronte stradale: distaccate di almeno metri dal filo stradale; la superficie risultante da tali distacchi resta di competenza dei proprietari e deve essere destinata a percorsi pedonali e ciclabili o a parcheggi.
13. Rispetto dei rapporti massimi tra gli spazi destinati ad insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive di verde pubblico o a parcheggi:
⇒ Riferimenti legislativi: Legge n. 765 del 1967; Circolare Interministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968; Legge n. 122 del 1989.
- ◊ Nei nuovi insediamenti di carattere produttivo ad essi assimilabili, compresi nelle zone D2 o nelle D1 di cui all'articolo 27 della Legge n. 865/71, la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive di verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti.
- ◊ Nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, compresi nelle D2 o nelle D1 di cui all'articolo 27 della Legge n. 865/71, la superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità di metri quadrati di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno il 10% è destinata a parcheggi in aggiunta a quelli prescritti dalla Legge n. 122 del 1989.
14. Piani degli insediamenti produttivi (PIP): I Piani degli Insediamenti Produttivi ai sensi dell'art.27 della Legge 865/71, sono stati approvati in attuazione al PRG Marconi con DDGD n°415 del 11-11-2000 e localizza ti in:
◊ Località Morano
◊ Località Giulivetto
⇒ Essi sono vincolanti quanto ad urbanizzazioni, infrastrutture e servizi, mentre non lo sono per la suddivisione in lotti, che potranno essere variati nel rispetto delle presenti norme, in funzione delle effettive esigenze degli interventi. Per lo stesso motivo non sono state previste tipologie edilizie di alcun tipo.
15. Piani Particolareggiati (PP): I Piani Particolareggiati ai sensi dell'art.13 della Legge 1150/42 degli insediamenti produttivi privati, sono localizzati in:
◊ Località Viale Emilia
◊ Località Barone Frasso
⇒ Essi sono vincolanti quanto ad urbanizzazioni, infrastrutture e servizi. La suddivisione in comparti potrà essere variata in funzione della effettiva consistenza delle proprietà interessate, a cura e spese dei proprietari che dovranno rappresentare almeno i 2/3 del P.P.) e sotto il diretto controllo del Comune con l'approvazione della Giunta Comunale. In tal caso l'importo minimo relativamente al singolo comparto previsto non può essere inferiore a 2,5 ha nel caso di comparti residuali. Gli interventi si attuano attraverso il rispetto dei comparti e della perequazione urbanistica. L'edificazione per i comparti è subordinata alla preventiva formazione di planovolumetrico d'insieme (a livello di presentazione grafica) da sottoporre contestualmente alla richiesta di permesso di costruire all'esame della Giunta Comunale.
16. Qualora i PIP e/o PP presentino situazioni urbane particolari (attraversamento di rete stradale a maggior flusso di traffico, di rete viaria, di corsi naturali d'acqua, etc.) tali da richiedere un intervento per subcomprensorio (aggregazione di due o più comparti) è necessaria la presentazione di una variante parziale, stessi, relativamente al subcomprensorio di iniziativa pubblica o privata (mediante approvazione della Giunta Comunale). In tal caso la perequazione urbanistica si applica limitatamente al subcomprensorio individuato ed interessato dalla variante parziale.

ARTICOLO 51
IL SISTEMA DELLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE E

Esse comprendono le aree agricole e produttive che sono state analizzate e classificate in rapporto alla capacità d'uso del suolo. L'uso delle zone agricole è legato alla funzione agricola del fondo, ivi compresa quella residenziale, per il proprietario, l'imprenditore agricolo ed il conduttore a qualsiasi titolo.



Le norme per le zone agricole dettate dalla legge regionale 19/2002 prevalgono sulle seguenti norme, le quali, pertanto, sono applicabili soltanto per le parti non in contrasto con la legge citata.

Il fondo rustico è l'insieme dei terreni ricadenti in zona agricola, anche non contigui, costituenti una stessa azienda ed inscrivibili, sia pure parzialmente, in un diametro di mt. 3.000 nell'ambito del territorio comunale di Catanzaro, collegati tra di loro da un nesso funzionale tecnico-economico. Sulla base della definizione di **fondo rustico** nelle Z.T.O. di classe E1 ed E2 è ammesso il coacervo delle aree ai fini del calcolo della volumetria massima realizzabile. Il richiedente, con gli atti tecnici ed amministrativi dovuti, la realizzazione degli interventi edilizi ammessi deve disporre del titolo di proprietà o di affitto delle aree e/o dei manufatti edilizi. Nel caso sia affittuario deve ottemperare al disposto della Legge n. 203 del 1982. Sono considerati titoli di possesso anche: l'usufrutto, l'enfiteusi, l'assegnazione di quota da Ente di Riforma, il possesso legittimo di terreno gravato da uso civico.

Il rilascio della concessione edilizia e delle autorizzazioni è subordinato alla stipula di un atto unilaterale d'obbligo, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari a spese e cura del richiedente che, deve essere presentato agli Uffici Tecnici competenti del Comune di Catanzaro al momento del ritiro della concessione e/o della autorizzazione. L'atto vincola la superficie fondiaria del lotto di proprietà a servizio delle costruzioni esistenti e/o da realizzare nei limiti prescritti dai parametri urbanistici ed edilizi delle Z.T.O. E.

L'avvenuto asservimento deve essere registrato in un apposito registro presso gli Uffici Tecnici Comunali competenti a cura dell'Amministrazione. Nel registro devono essere riportati i dati catastali dei terreni asserviti, la destinazione agricola del fondo, le costruzioni rurali esistenti e/o realizzate secondo le prescrizioni delle presenti Norme Tecniche di Attuazione, nonché gli atti, le autorizzazioni e le concessioni rilasciate dopo l'approvazione del P.R.G.. Nei terreni asserviti non è ammesso il cambio di destinazione d'uso degli immobili realizzati fino a quando non intervenga una nuova destinazione di Piano.

Per le costruzioni esistenti è consentito:

- ◊ Manutenzione ordinaria
- ◊ Manutenzione straordinaria
- ◊ Ristrutturazione edilizia
- ◊ Demolizione e ricostruzione

Per le nuove costruzioni e gli ampliamenti è prescritto:


- ◊ il rispetto delle caratteristiche architettoniche e decorative tipiche dei fabbricati rurali tradizionali;
- ◊ il mantenimento dei volumi esistenti e delle sagome esterne comprese quelle della copertura piana e/o a falde inclinate;
- ◊ l'uso di materiali di finitura esterna, comprese le coloriture esterne e il manto di copertura, in maniera tradizionale e tale da armonizzarsi con il contesto.

Inoltre, si precisa che tutti gli ampliamenti e le nuove costruzioni devono essere contenute nell'area cortiliva di pertinenza. Nel caso in cui ciò non fosse possibile le nuove edificazioni sono ammesse solo in adiacenza e/o contigue a quelle esistenti.

Per le attività produttive diverse da quelle agricole ma insediate in Z.T.O. E, può essere concessa, in deroga, la variazione della destinazione d'uso purché gli interessati ne facciano richiesta entro e non oltre un anno dalla data di approvazione del P.R.G.. Ciò sempre che gli immobili interessati siano rispondenti alle normative vigenti in materia di: eliminazione delle barriere architettoniche; sicurezza sui luoghi di lavoro; prevenzione incendi; adeguamento degli impianti elettrici; adeguamento antisismico degli edifici; adeguamento termico ed acustico degli edifici.

In seguito alla concessione della variazione d'uso gli immobili, con annessi servizi complementari che costituiscono l'insieme dell'attività produttiva insediata e la pertinenza ad essa asservita, sono da intendersi assimilabili alle Z.T.O. di classe D1, e per esse si applicano i parametri urbanistici ed edilizi delle stesse (rapporto di copertura, volume massimo consentito ed altezza massima non modificabili rispetto allo stato di fatto).

DESTINAZIONI D'USO AMMESSE NELLE Z.T.O. E.



Nelle Z.T.O. E sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso e possono svolgersi attività aziendali o interaziendali funzionali e/o complementari:

- ◊ Coltivazione del fondo (anche tramite forzata in serre); Selvicoltura; Allevamento del bestiame ed attività connesse (ivi compreso l'allevamento di animali selvatici da ripopolamento ed acquacoltura); Trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli aziendali;
- ◊ Agriturismo (ai sensi della Legge Regionale n. 22 del 1988 e delle normative nazionali e comunitarie vigenti in materia);
- ◊ Impianti colici e/o impianti di produzione di fonti energetiche rinnovabili.
- ◊ Utilizzazione ricreativa, sociale e culturale delle risorse naturali ed ambientali.
- ◊ Verde attrezzato e sport.

Solo se funzionali all'impresa agricola sono consentite attività edilizie per la costruzione di: Abitazioni rurali, per il proprietario, per il conduttore del fondo e per gli addetti dell'azienda; Fabbricati complementari di servizio; Fabbricati per allevamenti aziendali; Serre per forzata delle produzioni agricole; Serre industriali; Fabbricati per la lavorazione dei prodotti aziendali; Fabbricati destinati alla ricezione agrituristica. Attrezzature essenziali non costituenti volumi, necessarie per la gestione dell'attività agricola (vasche, concime, ecc.).

NEL PARTICOLARE, NELLE Z.T.O. E1:

- A Abitazioni agricole per il proprietario e/o conduttore del fondo e per gli addetti all'azienda.
- B1 Fabbricati di servizio.
- B2 Fabbricati per allevamenti aziendali compresi gli impianti per acquacoltura.
- B3 Colture protette.
- B4 Serre industriali.
- B5 Fabbricati per la lavorazione dei prodotti aziendali.
- C Fabbricati per l'esercizio dell'agriturismo.

NELLE Z.T.O. E2:

- A Abitazioni agricole per il proprietario e/o conduttore del fondo e per gli addetti all'azienda.
- B1 Fabbricati di servizio.
- B2 Fabbricati per allevamenti aziendali ivi compreso l'allevamento di animali selvatici da ripopolamento ed acquacoltura.
- B3 Fabbricati per la lavorazione dei prodotti aziendali.
- C Fabbricati per l'esercizio dell'agriturismo.

NELLE Z.T.O. E3:


- ◊ Servizi e funzioni complementari; attività di servizio diffuso (attività sociali e ricreative).
- ⇒ Verde pubblico attrezzato ed attrezzature del verde e dello sport:
- ◊ Parchi; Parco giochi per bambini; Giardini pubblici; Spazi verdi attrezzati; Verde pubblico per la fruizione collettiva; Aree di sosta e picnic con strutture rimovibili; Piste ciclabili; Parcheggi delle piste ciclabili; Sentieri natura;
- ◊ Servizi ed attrezzature assimilabili a quelle sopra elencate.
- ⇒ Attrezzature mobili per la produzione di animali selvatici da ripopolamento.

Il P.R.G. divide il territorio agricolo comunale in Z.T.O. E1, E2 ed E3 in funzione del diverso regime di trasformazione e di destinazione d'uso.

ARTICOLO 52
ZONA TERRITORIALE OMOGENA E1
AREE AD USO AGRICOLO CON ELEVATA CAPACITÀ PRODUTTIVA

Le aree delimitate come Z.T.O. E1 sono parti del territorio comunale destinate all'esercizio di attività agricole con elevata capacità produttiva.

In queste zone sono ammesse nuove funzioni funzionali alle necessità delle diverse produzioni agricole; tali necessità dovranno, pertanto, risultare da un Piano di Sviluppo Aziendale contenente i seguenti elementi:



C. FABBRICATI PER L'ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO.

Gli operatori nel settore dell'agriturismo, solo se iscritti Albo Regionale e Regionali n. 22 del 1988, possono realizzare i seguenti interventi:
a) restauro e risanamento di fabbricati rurali esistenti;
b) autorizzazione edilizia dei manufatti da destinare alla ricezione di ospiti ed a servizi complementari;
c) volumetrico massimo pari al 20% del volume esistente e di costruire in superficie libera per l'ampliamento dei fabbricati aziendali;
d) spazi aperti per la sosta dei campeggiatori;
e) realizzazione di fabbricati aziendali, di strutture per la ristorazione, la vendita al dettaglio di prodotti agricoli aziendali;
f) interventi di autorizzazione di attività ricreative e culturali.

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI:

1. Rapporto massimo di copertura: 2% dell'area fondiaria incluso l'incremento volumetrico sviluppato in superficie;
2. Lotto minimo d'intervento: l'area dell'azienda o del corpo aziendale sul quale si colloca l'intervento all'agriturismo (nel caso di azienda composta da uno o più fondi, mq. 20.000).
3. Limiti di altezza degli edifici: pari a quelli esistenti.
4. Limiti di distanza dai confini misurati in proiezione orizzontale: mt. 10,00. È consentita l'eccezione a edifici esistenti mediante la realizzazione di giunti;
5. Limiti di distanza dai confini misurati in proiezione orizzontale: mt. 10,00.
6. Limiti di distanza misurati in proiezione orizzontale:
tra i fabbricati di diverse aziende: mt. 20,00;
tra i fabbricati nella stessa azienda: mt. 10,00.
Si applicano le disposizioni del Decreto Interministeriale n. 11 gennaio 1996. Norme tecniche di attuazione in zone sismiche, Punto C.3. e C.4.
7. Piani di copertura: minori/uguali a quelli esistenti.
8. Piani di copertura: 1,00 mq. ogni 10 mc. di volume realizzato;
9. Piani di copertura: distaccate di almeno mt. 2,00 dal fronte stradale per le zone a viabilità di scorrimento e di traffico locale, escluse le interpoderali e consortili.

Si applicano le seguenti prescrizioni:
1. capacità ricettiva delle aziende che svolgono attività agrituristiche (capacità massima di 6 camere e 15 posti letto);
2. spazi aperti per la sosta dei campeggiatori fino ad un massimo di 20 per la superficie aziendale minima di mq. 20.000;
3. aziende con superficie superiore a mq. 200.000 possono realizzare agri-campeggi con capacità ricettiva fino ad un massimo di 40 persone;
4. sono da intendersi applicabili tutte le norme di livello regionale, nazionale e comunitario vigenti in materia.


ARTICOLO 53
Zona TERRITORIALE OMOGENEA E2
Aree ad uso agricolo ordinario

Le zone ad uso agricolo ordinario sono parti del territorio destinate e/o da destinare all'esercizio delle attività agricole e ad attività produttive con esse compatibili.

In tali zone il P.R.G. si attua mediante interventi edilizi diretti, nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi di seguito indicati per ogni tipologia di manufatti.

In tale Z.T.O. il P.R.G. si attua mediante interventi edilizi diretti con rilascio di concessione edilizia, autorizzazione e denuncia inizio attività.

- INTERVENTI AMMESSI NELLA Z.T.O. E2.**
 Nuova edificazione.



- Manutenzione ordinaria.
- Manutenzione straordinaria.
- Ristrutturazione edilizia.
- Ristrutturazione urbanistica.
- Demolizione e ricostruzione.
- Attrezzature essenziali non costituenti volumi, necessarie per la gestione dell'attività agricola (vasche, concime, ecc.).
- Cave.

A. ABITAZIONI RURALI PER IL PROPRIETARIO E/O CONDUTTORE DEL FONDO E PER GLI ADDETTI ALL'AZIENDA.

Le abitazioni rurali sono fabbricati all'interno di un'azienda agricola e complementari alle funzioni produttive. L'edificazione di abitazioni rurali è concessa alle seguenti condizioni:

- a) che sia strettamente funzionale alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative esclusivamente del proprietario, dell'imprenditore agricolo, singolo o associato, ovvero della famiglia di uno dei dipendenti comprovatamente addetti all'azienda;
- b) che costituisca o venga a costituire un unico complesso edilizio;
- c) che la volumetria complessiva delle residenze sia collocata (nel caso di azienda composta da più fondi, così come indicato in precedenza) in una parte della azienda avente dimensione superiore ad un terzo di quella complessiva ed in ogni caso non inferiore a mq. 10.000.

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI:

1. Indice di Fabbricabilità Fondiaria relativo alla residenzialità funzionale:

◇ I.F.F.: 0,03 mc./mq.

2. Letto minimo d'intervento:

la dimensione minima del fondo rurale per consentire la realizzazione di manufatti edilizi deve essere pari ad almeno mq. 10.000.

3. Limiti di altezza degli edifici:

altezza massima fuori terra misurata alla gronda mt. 8,50 (fatta eccezione per impianti tecnici, camini e assimilabili).

4. Limiti di distanza dai confini di proprietà misurati in proiezione orizzontale:

mt. 10,00. È, comunque consentita l'edificazione in aderenza a edifici esistenti mediante la realizzazione di giunto tecnico.

5. Limiti di distanza dai cigli stradali misurati in proiezione orizzontale: mt.10,00.

6. Limiti di distanza tra i fabbricati misurati in proiezione orizzontale:

tra i fabbricati di aziende diverse: mt. 20,00.

tra i fabbricati ricadenti nella stessa azienda: mt. 10,00.

Tale limite può essere ridotto a zero mt. nel caso di edificazione tra pareti cieche. Si applicano le prescrizioni del Decreto Interministeriale 16 gennaio 1996. Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, Punto C. paragrafi C.2. C.3. e C.4..

7. Piani fuori terra: 2 + sottotetto + seminterrato chiuso da tre lati, con eventuale accesso deposito e/o garage, comunque non abitabile e con pareti finestrabili comprese tra le quote 0.00 e +0.70.


8. Parcheggi privati: 1,00 mq. ogni 10 mc. di volume realizzato.

9. Recinzioni sul fronte stradale: distaccate di almeno mt. 3,00 dal filo stradale per le aree contigue a viabilità di scorrimento e di traffico locale. I limiti si intendono derogati per le strade interpoderali e consortili.

B1. FABBRICATI DI SERVIZIO.

Sono da intendersi tali i fabbricati aventi le seguenti destinazioni d'uso:

- a) attività collegate all'autoconsumo della produzione vendibile aziendale (conservazione e prima trasformazione);
- b) attività necessarie per l'utilizzazione del suolo aziendale;
- c) depositi per prodotti aziendali, mezzi meccanici ed attrezzi;
- d) depositi per materiali necessari all'esercizio del ciclo produttivo (foraggi, mangimi, sementi, fertilizzanti, insetticidi);



- c) ricoveri per allevamenti di animali domestici da destinare all'autoconsumo (polloia, porcilaia, conigliera).

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI:

Gli ampliamenti, le nuove costruzioni e le demolizioni con ricostruzione dei fabbricati esistenti devono rispettare le seguenti prescrizioni:

1. Rapporto di copertura: 0,003 mq./mq. per fabbricati di servizio.
2. Lotto minimo d'intervento:
La dimensione minima dell'azienda o del corpo aziendale sul quale si colloca l'intervento edilizio necessario all'esercizio dell'attività agricola (nel caso di azienda composta da uno o più fondi) deve essere pari a mq. 10.000. La realizzazione di nuovi manufatti edilizi deve essere giustificata da un Piano di Sviluppo Aziendale.
3. Limiti di altezza degli edifici:
altezza massima fuori terra misurata alla gronda mt. 5,50 per edifici produttivi, complementari e funzionali, fatta eccezione per manufatti speciali (impianti tecnici, silos e assimilabili).
4. Limiti di distanza dai confini di proprietà misurati in proiezione orizzontale:
mt. 10,00. È, comunque consentita l'edificazione in aderenza a edifici esistenti mediante la realizzazione di giunto tecnico.
5. Limiti di distanza dai cigli stradali misurati in proiezione orizzontale: mt. 10,00
6. Limiti di distanza tra i fabbricati misurati in proiezione orizzontale:
tra i fabbricati di aziende diverse: mt. 20,00.
tra i fabbricati ricadenti nella stessa azienda: mt. 10,00.
Tale limite può essere ridotto a zero mt. nel caso di edificazione tra pareti cieche. Si applicano le prescrizioni del Decreto Interministeriale 16 gennaio 1996. Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, Punto C. paragrafi C.2. C.3. e C.4.. La distanza minima delle costruzioni accessorie dalle zone residenziali esistenti e di Piano non potrà essere inferiore a mt. 250, da elevare a mt. 500 per le porcilaie.
7. Piani fuori terra: 1 + seminterrato chiuso da tre lati, con eventuale accesso deposito con pareti finestrabili comprese tra le quote 0.00 e +0.70.
8. Parcheggi privati: 1,00 mq. ogni 10 mc. di volume realizzato.
9. Recinzioni sul fronte stradale: distaccate di almeno mt. 3,00 dal filo stradale per le aree contigue a viabilità di scorrimento e di traffico locale. I limiti si intendono derogati per le strade interpoderali e consortili.


B2. FABBRICATI PER ALLEVAMENTI AZIENDALI

I fabbricati per allevamenti aziendali o interaziendali sono le stalle e assimilabili. Gli allevamenti aziendali sono quelli collegati alle foraggere prodotte sul fondo ed alle capacità di smaltimento delle deiezioni (letame e liquami), utilizzandoli come fertilizzanti naturali.

Si definiscono aziendali ed interaziendali gli allevamenti bovini ed ovini nei quali almeno il 40% delle Unità Foraggere consumate annualmente dal bestiame viene prodotto in azienda. Per gli allevamenti suinicoli e zootecnici minori la percentuale di autoapprovvigionamento deve essere pari ad almeno il 35% (ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 16 del 1974 e successive modifiche ed integrazioni). In ogni caso negli allevamenti aziendali ed interaziendali il carico di bestiame annuo complessivo non deve superare i 40 quintali di peso vivo per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (ai sensi e per gli effetti della cosiddetta Legge Merli).

40 quintali di peso vivo corrispondono a:

- ◊ numero 8 capi grossi bovini;
- ◊ numero 12 capi equini;
- ◊ numero 55 capi ovini e/o caprini;
- ◊ numero 20 capi suini;
- ◊ numero 1.000 conigli;
- ◊ numero 1.500 polli;
- ◊ numero 400 tacchini.



Le deiezioni devono essere smaltite attraverso la pratica della fertirrigazione secondo il disposto della Legge Merli e successive modifiche ed integrazioni e delle normative regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia. Negli allevamenti interaziendali le deiezioni devono essere smaltite sui terreni dei soci con la pratica della fertirrigazione.

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI:

Per gli interventi di nuova edificazione, gli ampliamenti e le demolizioni con ricostruzione dei fabbricati esistenti sono prescritti i seguenti rapporti di copertura:

- A. Stalle per bovini, ovini e caprini: 0,003 mq./mq.;
- B. Scuderie: 0,0045 mq./mq.;
- C. Stalle per suini: 0,004 mq./mq.;
- D. Allevamenti avicoli, e cunicoli ed acquacoltura: 0,0045 mq./mq.;
- E. Sala di Mungitura e di prima conservazione del latte: 0,001 mq./mq..

Ai fini del calcolo della volumetria consentita i rapporti di copertura di cui ai punti A., B., C. e D. non sono cumulabili.

1. Lotto minimo d'intervento:

La dimensione minima dell'azienda o del corpo aziendale sul quale si colloca l'intervento edilizio necessario all'esercizio dell'attività agricola (nel caso di azienda composta da uno o più fondi) deve essere pari a mq. 10.000 per ogni categoria appartenente ai parametri urbanistici ed edilizi precedentemente elencati di cui ai punti A., B., C., D. ed E.. La realizzazione di nuovi manufatti edilizi deve essere giustificata da un Piano di Sviluppo Aziendale.

2. Limiti di altezza degli edifici:

altezza massima fuori terra misurata alla gronda mt. 5,50.

3. Limiti di distanza dai confini di proprietà misurati in proiezione orizzontale:

mt. 10,00. È comunque consentita l'edificazione in aderenza a edifici esistenti mediante la realizzazione di giunto tecnico.

4. Limiti di distanza dai cigli stradali misurati in proiezione orizzontale:

mt. 10,00.

5. Limiti di distanza tra i fabbricati misurati in proiezione orizzontale:

tra i fabbricati di aziende diverse: mt. 20,00.

tra i fabbricati ricadenti nella stessa azienda: mt. 10,00.

Tale limite può essere ridotto a zero mt. nel caso di edificazione tra pareti cieche. Si applicano le prescrizioni del Decreto Interministeriale 16 gennaio 1996. Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, Punto C, paragrafi C.2. C.3. e C.4.. Sbalzi non tamponati esclusi, se contenuti entro mt. 1,50. La distanza minima delle costruzioni accessorie dalle zone residenziali esistenti e di Piano non potrà essere inferiore a mt. 250, da elevare a mt. 500 per le porcilaie.

6. Piani fuori terra: 1.

7. Parcheggi privati: 1,00 mq. ogni 10 mc. di volume realizzato.

8. Recinzioni sul fronte stradale: distaccate di almeno mt. 3,00 dal filo stradale per le aree contigue a viabilità di scorrimento e di traffico locale. I limiti si intendono derogati per le strade interpoderali e consortili.

B3. FABBRICATI PER LAVORAZIONE PRODOTTI AZIENDALI.

Questi fabbricati sono destinati allo stoccaggio, alla prima trasformazione alla conservazione ed alla commercializzazione dei prodotti agricoli zootecnici aziendali o interaziendali (oleifici, cascifici, lavorazione prodotti ortofruticoli, piante aromatiche ed erbe officinali).

L'edificazione di fabbricati per la lavorazione dei prodotti aziendali è concessa alle seguenti condizioni:

- ◊ che la volumetria complessiva dell'intervento sia collocata (nel caso di azienda composta da uno o più fondi) così come indicato in precedenza, in una parte dell'azienda avente dimensione superiore ad un terzo di quella complessiva ed in ogni caso non inferiore a mq. 20.000;
- ◊ la loro necessità deve essere evidenziata nel Piano di Sviluppo Aziendale da allegare alla richiesta di concessione, autorizzazione o denuncia inizio attività.

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI:



Per gli interventi di nuova edificazione, gli ampliamenti e le opere di demolizione e ricostruzione sono prescritti i seguenti parametri:

1. Rapporto di copertura:

- ◊ Lavorazione di prodotti ortofrutticoli, piante aromatiche ed erbe officinali.
- ◊ 0,003 mq./mq. di colture ortofrutticole, piante aromatiche ed erbe officinali.

◊ Oleifici:

- ◊ 0,001 mq./mq. di oliveto.

◊ Cascifici:

- ◊ 0,0015 mq./mq. di colture foraggere.

2. Lotto minimo d'intervento: mq. 50.000.

3. Limiti di altezza degli edifici: mt. 6,00, fatta eccezione per manufatti speciali, impianti tecnici, silos e assimilabili.

4. Limiti di distanza dai confini di proprietà misurati in proiezione orizzontale:

mt. 10,00. È consentita l'edificazione in aderenza a edifici esistenti mediante la realizzazione di giunto tecnico. La distanza minima di dette costruzioni dalle zone residenziali esistenti e di Piano non potrà essere inferiore a mt. 500.

5. Limiti di distanza dai cigli stradali misurati in proiezione orizzontale:

mt. 10,00.

6. Limiti di distanza tra i fabbricati misurati in proiezione orizzontale:

tra i fabbricati di aziende diverse: mt. 20,00.

tra i fabbricati ricadenti nella stessa azienda: mt. 10,00.

Tale limite può essere ridotto a zero mt. nel caso di edificazione tra pareti cieche. Si applicano le prescrizioni del Decreto Interministeriale 16 gennaio 1996. Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, Punto C. paragrafi C.2. C.3. e C.4.

7. Piani fuori terra: 1 + seminterrato chiuso da tre lati, con eventuale accesso deposito con pareti finestrabili comprese tra le quote 0.00 e +0.70.

8. Parcheggi privati: 1,00 mq. ogni 10 mc. di volume realizzato.

9. Recinzioni sul fronte stradale: distaccate di almeno mt. 3,00 dal filo stradale per le aree contigue a viabilità di scorrimento e di traffico locale. Si intendono escluse le strade interpoderali e consortili.

C. FABBRICATI PER L'ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO.

Gli operatori nel settore dell'agriturismo, solo se iscritti Albo Regionale ai sensi della Legge Regionale n. 22 del 1988, possono realizzare i seguenti interventi:

- a) restauro e risanamento di fabbricati rurali esistenti;
- b) ristrutturazione edilizia dei manufatti da destinare alla ricezione agrituristica ed a servizi complementari;
- c) incremento volumetrico massimo pari al 30% del volume esistente da sviluppare in superficie coperta per l'ampliamento dei fabbricati aziendali;
- d) sistemazione degli spazi aperti per la sosta dei campeggiatori;
- e) realizzazione, nei fabbricati aziendali, di strutture per la conservazione, la vendita al dettaglio ed il consumo di prodotti agricoli aziendali;
- f) interventi per l'organizzazione di attività ricreative, divulgative e culturali.

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI:

- 1. Rapporto massimo di copertura: 3% della superficie fondiaria incluso l'incremento volumetrico sviluppabile solo in superficie coperta.**
- 2. Lotto minimo d'intervento: la dimensione minima dell'azienda o del corpo aziendale nel quale si colloca l'intervento edilizio necessario all'agriturismo (nel caso di azienda composta da uno o più fondi) deve essere pari a mq. 20.000.**
- 3. Limiti di altezza degli edifici: minori/uguali a quelli esistenti.**
- 4. Limiti di distanza dai confini di proprietà misurati in proiezione orizzontale: mt. 10,00. È consentita l'edificazione in aderenza a edifici esistenti mediante la realizzazione di giunto tecnico.**
- 5. Limiti di distanza dai cigli stradali misurati in proiezione orizzontale: mt. 10,00.**
- 6. Limiti di distanza tra i fabbricati misurati in proiezione orizzontale: tra i fabbricati di aziende diverse: mt. 20,00. tra i fabbricati ricadenti nella stessa azienda: mt. 10,00.**



Tale limite può essere ridotto a zero mt. nel caso di edificazione tra pareti cieche. Si applicano le prescrizioni del Decreto Interministeriale 16 gennaio 1996. Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, Punto C. paragrafi C.2. C.3. e C.4..

7. **Piani fuori terra:** minori/uguali a quelli esistenti.
8. **Parcheggi privati:** 1,00 mq. ogni 10 mc. di volume realizzato.
9. **Recinzioni sul fronte stradale:** distaccate di almeno mt. 3,00 dal filo stradale per le aree contigue a viabilità di scorrimento e di traffico locale. Si intendono escluse le strade interpoderali e consortili.

Inoltre, si applicano le seguenti prescrizioni:

1. capacità ricettiva delle aziende che svolgono attività agrituristiche (consentite entro il limite di 6 camere e 15 posti letto);
2. spazi aperti per la sosta dei campeggiatori fino ad un massimo di 20 persone e su una superficie aziendale minima di mq. 20.000;
3. aziende con superficie superiore a mq. 200.000 possono realizzare agri-campeggi con capacità ricettiva fino ad un massimo di 40 persone;
4. sono da intendersi applicabili tutte le norme di livello regionale, nazionale e comunitario vigenti in materia.

ARTICOLO 54
ZONA TERRITORIALE OMOGENEA E3
AREE SOGGETTE A TUTELA AMBIENTALE

(Approvata e riportata dai Commissari ad Acta Regionali con delibera del Consiglio Regionale del 27.07.2001)

La Z.T.O. E3 comprende aree ad uso naturalistico riconosciute per il loro valore ambientale (macchia mediterranea, terreni ad uso agricolo non utilizzati), individuati dalle norme del P.R.G., con caratteri geomorfologici che impediscono qualunque trasformazione se non finalizzata al consolidamento dei versanti ed alla riduzione dei dissesti (frane, smottamenti ed erosioni). Si tratta di aree sulle quali si deve limitare al massimo l'intervento idrogeologico a cui sono sottoposte le parti del territorio di Catanzaro.

- La Z.T.O. E3 comprende:
- zone di collina (aree di Catanzaro e Bagliano) esposte al rischio frane, smottamenti, erosioni e frane;
 - zone di pianura (Catanzaro e Catanzaro Lido) esposte al rischio di esondazione.

In tali aree per le opere da realizzare devono essere predisposti progetti esecutivi finalizzati al conseguimento degli obiettivi indicati:

- aumento dei tempi di corrivazione e di ruscellamento e di percolazione;
- attenuazione dei fenomeni di erosione su un substrato boschivo;
- intercettazione delle acque superficiali e sotterranee;
- raccolta e smaltimento delle acque sotterranee;
- costituzione di barriere vegetative per limitare il rischio di erosione nelle adiacenze degli impianti tecnologici di Catanzaro e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani di Catanzaro.

Sono consentite le opere di rimboscimento, opere di manutenzione idrogeologica, forestazione ordinaria nelle aree ad uso agricolo.

È ammessa la fruizione delle aree e dei versanti se non precedentemente esposti a dissesti.


Gli interventi di recupero ambientale prevedono:

- smaltimento dei rifiuti solidi e smaltimento nelle discariche autorizzate;
- manutenzione e costituzione degli habitat naturali e della vegetazione negli ambienti naturali mediante interventi di risagomatura degli argini;
- costituzione di itinerari naturalistici: piste ciclabili, ippovie, percorsi pedonali;
- consolidamento delle scarpate e dei terrapieni mediante le seguenti opere: muretti a secco, vinate, vimate o graticciate, muri di sostegno rinverdibili.

Nelle aree dove le condizioni fisiche, morfologiche e geologiche del territorio non lo permettono, sono inoltre consentite previsioni minime di edificazione funzionale alla gestione delle z.t.o.


CITTA' DI CATANZARO PIANO REGOLATORE GENERALE

REGIONE CALABRIA



E' copia conforme all'originale approvato con decreto P.R. n. 100988 del 08 NOV. 2002 di cui fa parte integrante.

IL FUNZIONARIO
(Scrittore Fabrizio)




P3bis NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- Arch. Ing. Pirogiovanni Scillagani - Coordinatore
- Arch. Ing. ...
- Ing. ...
- Arch. ...
- Dott. Ag. Giovanni Leone
- Avv. Aldo Paparo
- Dott. Geol. Fabio Procopio

NOVEMBRE 2002

Versione definitiva approvata con D.D.G. n°14350 dell'8/11/2002



Si applica la normativa del Decreto Interministeriale 16 gennaio 1996. Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche. Punto C. paragrafi C.2. C.3. C.4.

8. **Indice di piantumazione:** Verde Pubblico Attrezzato: progetto esecutivo. Attrezzature di Interesse Comunale: piante di essenze arboree mediterranee e 5,00 mq. di verde a raso ogni 100 mc. di volume attrezzato. Attrezzature per l'Istruzione: 2 piante di essenze arboree mediterranee e 5,00 mq. di verde a raso ogni 100 mc. di volume realizzato. Parcheggi: 1 pianta di essenze arboree per ogni stallo di sosta. Parcheggi multipiano: 2 piante di essenze arboree mediterranee e 5,00 mq. di verde a raso ogni 100 mc. di volume realizzato.

9. **Indice di permeabilità:** Verde Pubblico Attrezzato: maggiore/uguale al 70% della superficie fondiaria. Attrezzature di Interesse Comunale: maggiore/uguale al 60% della superficie fondiaria. Attrezzature per l'Istruzione: maggiore/uguale al 60% della superficie fondiaria. Parcheggi: maggiore/uguale al 40% della superficie fondiaria. Parcheggi multipiano: maggiore/uguale al 40% della superficie fondiaria.

ARTICOLO 57
ZONA TERRITORIALE-OMOGENEA F3
SERVIZI ED ATTREZZATURE DI LIVELLO SOVRACOMUNALE

Sono zone destinate a servizi ed attrezzature di livello sovracomunale esistenti e/o con previsione di P.R.G. di iniziativa pubblica e/o privata, per le quali si propongono interventi di inserimento urbanistico e territoriale al fine di migliorare le condizioni di fruizione collettiva e di gestione. Le zone presentano un livello di urbanizzazione sufficiente per consentire gli interventi edilizi diretti senza l'obbligo di piani attuativi o con piani attuativi di iniziativa pubblica e/o privata convenzionata.

Le Zone Territoriali Omogenee definite di interesse sovracomunale comprendono i servizi e le attrezzature e le attività direzionali di seguito elencate:

- A- Centro e Mercato Agroalimentare;
- B- Insediamenti Università degli Studi di Catanzaro;
- C- Sede della Regione Calabria;
- D- Nuova Sede A.N.A.S.;
- E- Aree per attività sportive;
- F- Aree destinate alla realizzazione di Uffici Poste e Telecomunicazioni;
- G- Motorizzazione Civile della Provincia di Catanzaro;
- H- Darsena;
- I- Mercato Ittico;
- J- Tribunale Amministrativo Regionale;
- K- Palazzo di Giustizia;
- L- Sedi delle Forze di Pubblica Sicurezza: Carabinieri, Polizia di Stato; Guardia di Finanza; Vigili del Fuoco;
- M- Carcere e polizia penitenziaria; Tribunale dei minori; Riformatorio e Procura della Repubblica;
- N- Seminario Teologico;
- O- Strutture Ospedaliere;
- P- Uffici e Centrali Telecom; Uffici e Centrali ENEL;
- Q- Aree da riqualificare occupate da impianti industriali;
- R- Canile rifugio e canile sanitario;
- S- Strutture socio-assistenziali (A.S.L., I.N.P.S., ecc.);
- T- Provveditorato agli Studi.

Se, alla data di adozione del P.R.G., gli interventi programmati sopra indicati, di iniziativa pubblica e/o privata, risultano già approvati dal Consiglio Comunale, ma non sono stati ancora definiti per tutto ciò che concerne l'iter tecnico e amministrativo, sono da considerarsi interventi consentiti e mantengono le caratteristiche plano-volumetriche dei progetti originari e si attuano per intervento diretto.

Qualora i progetti relativi a tali interventi siano già stati istruiti dal responsabile dell'ufficio competente prima dell'adozione del P.R.G., i contenuti del progetto costituiscono specifica normativa tecnica di zona non trovando applicazione i parametri edilizi ed urbanistici della Z.T.O. in cui essi ricadono e, ai fini di quanto previsto dalla lettera d) del comma 6 dell'art.1 della legge 443/2001, costituiscono altresì sufficienti previsioni di dettaglio ed il presente P.R.G. costituisce idoneo strumento urbanistico, anche se i progetti che verranno presentati per l'acquisizione del titolo abilitativo non manterranno i rapporti tra le singole destinazioni d'uso pubblico e d'uso privato del progetto già istruito e non avranno le caratteristiche plano-volumetriche originarie, purchè la nuova soluzione progettuale non comporti incremento delle superfici, del volume e del numero di piani.

⇒ Tali aree comprendono lotti edificati e lotti edificabili per la realizzazione di nuovi servizi ed attrezzature assimilabili a quelle sopra elencate, già programmate e/o di Piano. Le Z.T.O. individuate hanno le seguenti caratteristiche:

⇒ esistono condizioni sufficienti di accessibilità dalle strade di distribuzione dei flussi di traffico locale;

◇ esistono condizioni programmate e/o sufficienti relativamente alla dotazione infrastrutturale primaria (rete idrica, rete fognante, rete elettrica, metanodotto) e secondaria (aree destinate a servizi complementari);

◇ le condizioni fisiche, morfologiche e geologiche del territorio consentono previsioni di edificabilità mediante interventi edilizi diretti e/o piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica e/o privata di interesse pubblico;

◇ dalle analisi effettuate risulta che le aree individuate possono essere oggetto di interventi urbanistici a valenza territoriale.

Il Piano Regolatore Generale ~~persegue la dotazione infrastrutturale, l'edificazione delle~~ aree disponibili, la dotazione dei servizi e delle attrezzature e la creazione di attività complementari ~~escludendo ogni possibilità di interventi residenziali.~~

Il Piano Regolatore Generale ~~persegue l'organizzazione funzionale delle Z.T.O. F3~~ mediante interventi di connessione alla struttura esistente (con l'adeguamento dei sistemi viario e infrastrutturale).

Il Piano Regolatore Generale ~~persegue~~ inoltre:

⇒ **il potenziamento** dei servizi e delle attrezzature di uso pubblico;

⇒ **l'attento controllo** -sia preventivo che in corso d'opera- dei nuovi interventi urbanistici ed edilizi;

⇒ **la funzionalizzazione** dei servizi e delle attrezzature alla maglia viaria esistente e/o programmata ed alla struttura urbana dei nuclei limitrofi.

NORMATIVA TECNICA DI ATTUAZIONE.

Le Z.T.O. F3 delimitate dal Piano Regolatore Generale sono considerate zone destinate al completamento, all'integrazione, alla funzionalizzazione ed alla realizzazione di servizi ed attrezzature di interesse sovracomunale all'interno delle quali sono consentiti interventi di nuova edificazione esclusa quella residenziale. Nell'ambito di tali zone, il Piano Regolatore Generale disciplina gli interventi urbanistici ed edilizi ammessi.

In tale zona gli interventi urbanistici ed edilizi (indiretti e diretti) si attuano mediante:


◇ Piani Attuativi di iniziativa pubblica.

◇ A seguito dell'approvazione e dell'entrata in vigore o in assenza di piani attuativi mediante:

◇ denuncia di inizio attività e relazione tecnica di asseverazione ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 662 del 1996;

◇ autorizzazione;

◇ rilascio di singola concessione edilizia, semplice o convenzionata.




- ⇒ Le alberature pregiate esistenti, ricadenti in spazi pubblici e/o privati, **non possono** essere rimosse e/o sostituite; solo in caso di comprovata e motivata necessità possono essere rimosse e reimpiantate.
- ⇒ Gli spazi privati confinanti con spazi pubblici -se alberati o sistemati a verde- devono restare **inalterati**.
- ⇒ Sono considerati **abitabili** locali aventi una altezza media > mt. 2,70 purché dotati di riscontro d'aria o di impianto di aspirazione. I locali adibiti a servizi, di dimensioni inferiori a 6 mq. **possono** essere illuminati artificialmente se dotati di ventilazione forzata.
- ⇒ **Non è consentito** l'uso residenziale escluso quello funzionale per l'università (studenti, docenti, foresteria, ecc.), per le Forze dell'Ordine (Polizia, Carabinieri, Finanza, Polizia Penitenziaria) e per gli addetti alla sorveglianza ed assimilabili.
- ⇒ È **consentita** l'aggregazione di unità edilizie collocate all'interno dello stesso complesso edificato.
- ⇒ Il profilo degli assi viari esistenti deve essere rispettato e/o adeguato nella realizzazione di interventi di nuova edificazione che, non deve introdurre elementi pregiudizievoli per forma, altezze, volumi.

DESTINAZIONI D'USO AMMESSE NELLA Z.T.O. F3.

- ◇ Residenza funzionale in genere, privata e collettiva, con relativi servizi e funzioni complementari;
- ◇ attività di servizio diffuso ed esercizi pubblici;
- ◇ attività commerciali al dettaglio con superficie lorda di piano inferiore a mq. 1.500 e relativi depositi, autorimesse pubbliche e private, stazioni di rifornimento carburanti;
- ◇ attività artigianali di servizio concernenti: la cura della persona, la cura della casa, la vendita e manutenzione dei beni di consumo durevoli;
- ◇ istituzioni pubbliche o d'interesse pubblico;
- ◇ associazioni politiche, sindacali, professionali, religiose;
- ◇ servizi culturali e sociali, servizi e attrezzature complementari alle attività turistiche;
- ◇ attività direzionali di iniziativa pubblica e privata;
- ◇ centro e mercato agroalimentare;
- ◇ insediamenti Università degli Studi di Catanzaro;
- ◇ sede della Regione Calabria;
- ◇ sede A.N.A.S.;
- ◇ attività sportive;
- ◇ Motorizzazione Civile della Provincia di Catanzaro;
- ◇ darsena;
- ◇ mercato ittico;
- ◇ Tribunale Amministrativo Regionale;
- ◇ Palazzo di Giustizia;
- ◇ Forze di Pubblica Sicurezza: Carabinieri, Polizia di Stato; Guardia di Finanza; Vigili del Fuoco;
- ◇ carcere e polizia penitenziaria; tribunale dei minori; riformatorio; Procura della Repubblica;
- ◇ seminario teologico;
- ◇ strutture ospedaliere, case di cura (cliniche private) , istituzioni assistenziali, case di riposo anche per anziani;
- ◇ uffici e centrali Telecom;
- ◇ uffici e centrali ENEL;
- ◇ trasformazione aree occupate da impianti industriali;
- ◇ canile rifugio e canile sanitario;
- ◇ strutture socio-assistenziali (A.S.L., I.N.P.S., ecc.).

INTERVENTI AMMESSI NELLA Z.T.O. F3.


- ⇒ Dopo l'approvazione e l'entrata in vigore dei piani attuativi e mediante rilascio di concessione edilizia, autorizzazione o denuncia inizio attività:



- Nuova edificazione.
- Ristrutturazione edilizia.
- Ristrutturazione urbanistica
- ⇒ Anche in assenza di pianificazione attuativa:
- Interventi di completamento edilizio funzionale al miglioramento dell'offerta di servizi ,di attrezzature di interesse pubblico, di attività direzionali e/o commerciali, anche con l'inserimento di nuovi volumi in misura non superiore al 30% della cubatura esistente ultimata alla data di adozione del P.R.G. e già dotata di certificato di agibilità o abitabilità, nonché interventi di nuova edificazione relativi ad interi ambiti territoriali individuati nel P.R.G. di superficie non superiore a quattro ettari, qualora all'interno di tali ambiti insistano edifici fatiscenti o ancora al rustico, per i quali sarà obbligatorio procedere alla demolizione, sempreché la proiezione in pianta dell'esistente rappresenti almeno il 5% dell'ambito come sopra individuato.
- Manutenzione ordinaria.
- Manutenzione straordinaria.

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI:

- 1. Lotto minimo d'intervento:** Per gli insediamenti di nuova formazione 40.900 mq. o pari all'ambito individuato nel P.R.G., se minore. Superficie al 100% computabile ai fini del calcolo della volumetria massima consentita.
- 2. Distribuzione della Superficie Territoriale:**
 - ◇ **Aree da destinare a verde e parcheggi di uso collettivo:** 10%.
 - ◇ **Aree da destinare a sedi viarie di distribuzione e/o di traffico locale:** 10%.
Tali aree devono essere disponibili alla fruizione collettiva. Le aree da destinare a sedi viarie di distribuzione e/o di traffico locale dovranno essere cedute gratuitamente all'Amministrazione Comunale. Tali aree, fasce di rispetto stradale incluse, sono computabili ai fini del calcolo della volumetria massima consentita
 - ◇ **Aree da destinare alla realizzazione di interventi residenziali funzionali:** 10%.
 - ◇ **Aree da destinare alla creazione di servizi ed attrezzature:** 70%.
In queste aree può essere realizzato il 90% della volumetria massima consentita.
- 3. Limiti di densità edilizia:** Indice di fabbricabilità territoriale 1,00 mc./mq. per gli interventi di nuova edificazione programmata di P.R.G.. Per gli interventi edilizi finalizzati al completamento funzionale di servizi ed attrezzature è consentito un incremento della superficie coperta pari al 30% della superficie esistente.
- 4. Limiti di altezza degli edifici:**
altezza massima fuori terra misurata alla gronda nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa sismica del Decreto Interministeriale 16 gennaio 1996. Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, Punto C. paragrafi C.2. C.3. e C.4..
- 5. Limiti di distanza dai confini di proprietà misurati in proiezione orizzontale:**
mt. 10,00 nel caso di nuova edificazione. Per gli altri interventi ammessi minore o uguale a quella esistente.
- 6. Limiti di distanza dai cigli stradali misurati in proiezione orizzontale:**
mt. 10,00 nel caso di nuova edificazione. Per gli altri interventi ammessi minore o uguale a quella esistente.
Si applica la normativa del Decreto Interministeriale 16 gennaio 1996. Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, Punto C. paragrafi C.2. C.3. e C.4..
- 7. Limiti di distanza tra i fabbricati misurati in proiezione orizzontale:**
mt. 10,00 nel caso di nuova edificazione. Per gli altri interventi ammessi minore o uguale a quella esistente.
Si applica la normativa del Decreto Interministeriale 16 gennaio 1996. Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, Punto C. paragrafi C.2. C.3. e C.4..
- 8. Parcheggi di uso privato e collettivo:** 1,00 mq. ogni 10 mc. di volume realizzato e/o da realizzare.
- 9. Indice di piantumazione:** 4 piante di essenze arboree mediterranee e 5,00 mq. di verde a raso ogni 100 mc. di volume realizzato e/o da realizzare.
- 10. Indice di permeabilità:** maggiore/uguale al 20% della superficie fondiaria.



ALLEGATO 03

Certificato Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di Soveria Simeri il
19/07/2021



Comune di SOVERIA SIMERI

Cert. N. **22/2021** del Registro

SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA - SERVIZIO TECNICO - EDILIZIA PRIVATA

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

ai sensi dell'Art. n. 30 – Comma 3 del D.P.R. n. 380 in data 06/06/2001

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Vista la domanda presentata in data 13/07/2021 dal Sig. STEFANO Marulli, in qualità di Amministratore Unico della PLT engineering S.r.l., con sede legale in Cesena (FC), ed acquisita in data 15/07/2021 al Protocollo Generale dell'Ente al n. 1994 al fine di ottenere il CERTIFICATO di DESTINAZIONE URBANISTICA dei terreni attualmente distinti al CATASTO TERRENI del Comune di SOVERIA SIMERI (CZ) come si riporta di seguito:

- Foglio n. **14** Mappali n. **67 e 68**;
- Foglio n. **15** Mappali n. **168 e 213**;
- Foglio n. **16** Mappali n. **27, 30, 31, 66, 68, 70, 73, 115, 116 e 170**;
- Foglio n. **17** Mappali n. **3, 4, 9, 140, 153, 155, 172, 174, 176, 180, 337, 338, 339, 780, 887, 991, 998, 1008, 1035 e 1036**;

Verificato lo strumento URBANISTICO vigente, costituito dal Programma di Fabbricazione;

Vista la Legge Regionale n. 19 del 16 aprile 2002, recante norme per la tutela, governo e uso del territorio – Legge urbanistica della Regione Calabria;

Visto l'art. 5, comma 2, della Legge Regionale n. 51 del 22 dicembre 2017;

Visto l'art. 10 della legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2000;

Viste le perimetrazioni dei soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, acquisite dal Corpo Forestale dello Stato, attraverso le quali è stato ufficialmente istituito il "Catasto degli Incendi" del Comune di Soveria Simeri, costituito dalle perimetrazioni cartografiche e dall'elenco definitivo di tutte le particelle catastali con relative superfici e proprietà, approvato con atto deliberativo della Giunta Comunale n. 30 del 28/03/2018, ai sensi del comma 2, art. 10 della Legge n. 353/2000;

Evidenziato che il comma 1, art. 10 della legge n. 353/2000, come in parte modificato dall'art. 4, comma 173, della Legge 350/2003, stabilisce quanto segue:

Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

Individuata sugli elaborati del Programma di Fabbricazione l'ubicazione degli immobili descritti in premessa, in base agli elementi riportati sulla domanda stessa.

Tutto ciò premesso,

C E R T I F I C A

Che il terreno distinto al Catasto di codesto Comune al

- Foglio n. **14** Mappali n. **67 e 68**;
- Foglio n. **15** Mappali n. **168 e 213**;
- Foglio n. **16** Mappali n. **27, 30, 31, 66, 68, 70, 73, 115, 116 e 170**;
- Foglio n. **17** Mappali n. **3, 4, 9, 140, 153, 155, 172, 174, 176, 180, 337, 338, 339, 780, 887, 991, 998, 1008, 1035 e 1036**;

risulta avere la seguente destinazione urbanistica:

A) STRUMENTO URBANISTICO vigente:

PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

B) DESTINAZIONE URBANISTICA

Zona E agricola

C) PRESCRIZIONI

Zona E

Indice di fabbricabilità fondiaria 0,03 mq./mc., per le abitazioni e 0,15 mc./mq., per gli insediamenti non abitativi; piani realizzabili nr. 2; distanze: dai fili stradali ml. 20,00; dai confini di proprietà ml. 6,00; tra gli edifici ml. 10,00; destinazioni d'uso ammesse: Residenze, stalle, fienili, ed edifici a diretto servizio all'agricoltura.

Nella zona l'edificazione si attua per intervento diretto.

- Vincoli, Divieti e Prescrizioni comma 1, art. 10 - Legge n. 353/2000 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi"

Le particelle n.:

- 67 e 68 del Foglio n. 14;
- 168 e 213 del Foglio n. 15;
- 27, 30, 31, 66, 68, 70, 73, 115, 116 e 170 del Foglio n. 16;
- 3, 4, 9, 140, 153, 155, 172, 174, 176, 180, 337, 338, 339, 780, 887, 991, 998, 1008, 1035 e 1036 del Foglio n. 17;

non ricadono nella perimetrazione delle aree percorse dal fuoco.

Le particelle n.:

- 67 e 68 del Foglio n. 14;
- 168 e 213 del Foglio n. 15;
- 27, 30, 31, 66, 68, 70, 73, 115, 116 e 170 del Foglio n. 16;
- 3, 4, 9, 140, 153, 155, 172, 174, 176, 180, 337, 338, 339, 780, 887, 991, 998, 1008, 1035 e 1036 del Foglio n. 17;

ricadono in area sottoposta a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. n. 3267/1923.

Le particelle n.:

- 67 e 68 del Foglio n. 14;
 - 168 e 213 del Foglio n. 15;
 - 27, 30, 31, 66, 68, 70, 73, 115, 116 e 170 del Foglio n. 16;
 - 3, 4, 9, 140, 153, 155, 172, 174, 176, 180, 337, 338, 339, 780, 887, 991, 998, 1008, 1035 e 1036 del Foglio n. 17;
- ✓ non ricadono in aree incluse nella perimetrazione di Parchi Nazionali o Regionali;
 - ✓ non ricadono in Zone a Protezione Speciale (ZPS) di interesse nazionale e regionale;
 - ✓ non ricadono in aree Rete Natura 2000;

- ✓ non risultano comprese tra i siti di importanza comunitaria (SIC), ai sensi della Direttiva Comunitaria n. 93/43/CEE "Habitat" e che le medesime aree non sono poste a vincoli inibitori e tutori ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e della L.R. n. 23/90;
- ✓ non sono comprese nelle aree di cui alla Legge n. 365/2000 (Decreto Soverato);
- ✓ non ricadono nelle aree perimetrate dal P.A.I. della Regione Calabria, attualmente in vigore, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 115 del 28/12/2001 e pubblicato sul BUR Calabria del 25/03/2002 e s.m.n.i.;
- ✓ le aree interessate non ricadono all'interno di aree censite al Piano gestione Rischio Alluvioni;
- ✓ non risultano comprese tra quelle soggette a coltivazioni di produzioni DOC, DOP, IGP e IGT ed in generale non sono presenti coltivazioni di pregio;
- ✓ non risultano tra quelle comprese tra le aree boscate e/o rimboschite;
- ✓ ricadono in aree per le quali non sono previste prescrizioni particolari per la realizzazione di infrastrutture per il trasporto dell'energia elettrica.

Relativamente alle particelle n.:

- 67 e 68 del Foglio n. 14;
- 168 e 213 del Foglio n. 15;
- 27, 30, 31, 66, 68, 70, 73, 115, 116 e 170 del Foglio n. 16;
- 3, 4, 9, 140, 153, 155, 172, 174, 176, 180, 337, 338, 339, 780, 887, 991, 998, 1008, 1035 e 1036 del Foglio n. 17;

a tutt'oggi non sono stati emessi né trascritti provvedimenti comunali di divieti di disposizioni o di acquisizione al patrimonio comunale e non sono stati adottati né sono pendenti provvedimenti sanzionatori.

Il presente CERTIFICATO di DESTINAZIONE URBANISTICA viene rilasciato ai sensi dell'art.30, comma 3, del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e contiene tutte le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata; la sua validità, ai sensi dell'art. n. 30, comma 3, 2° periodo, del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, è di anni UNO dalla data di rilascio, sempreché non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

Il presente certificato si rilascia in bollo, ai sensi del D.P.R. 642 del 1972, per gli usi consentiti.
Diritti di Segreteria versati Euro 30,00.

Soveria Simeri, lì 15/09/2021

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Carmen Mormile

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate esostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ALLEGATO 04

Nota di risposta al MIC inviata il 06 maggio 2021

Spett.le

Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale per le Valutazioni e le
Autorizzazioni Ambientali
Div. V – Sistemi di valutazione ambientale
cress@pec.minambiente.it

e p.c.

Ministero della Transizione Ecologica
Commissione Tecnica di verifica dell’impatto
ambientale – VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

Ministero della Cultura
Direzione generale archeologia, belle arti e
paesaggio
Servizio V
[mbac-dg-](mailto:mbac-dg-servizio5@mailcert.beniculturali.it)
[sabap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-servizio5@mailcert.beniculturali.it)

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Catanzaro e
Crotone
mbac-sabap-cz-kr@mailcert.beniculturali.it

SERVIZIO II – Scavi e Tutela del patrimonio
archeologico
[mbac-dg-](mailto:mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)
[abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

SERVIZIO III– Tutela del patrimonio artistico,
storico e architettonico
[mbac-dg-](mailto:mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)
[abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

Cesena, 06/05/2021
Prot.58/2021/U-E&C/SC

Oggetto: ID_VIP/ID_MATTM 5815 - Istanza di avvio della procedura di valutazione d’impatto ambientale, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., relativa all’impianto eolico denominato “Sellia Marina” della potenza di 84 MW nel Comune di Sella Marina e Soveria Simeri (CZ) con opere accessorie ricadenti nel Comune di Sersale, Cropani, Cerva, Belcastro e Andali

PLT engineering Srl

Sede Legale e Amministrativa: 47522 Cesena (FC), Via Dismano 1280
T +39 0547317199 F +39 0547415208

Registro delle Imprese della Romagna -Forlì – Cesena e Rimini, C.F./ P.I. 05857900723 - REA FO319954 - Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v

[**www.pltenergia.it**](http://www.pltenergia.it)

**Riscontro a richiesta di integrazione ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 152/2006 Prot. 12049 del 14/04/2021
inviata a mezzo PEC dal Ministero della Cultura – Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio
– Servizio 5**

Spett.le Ministero della Transizione Ecologica,

in data 28/01/2021 la società PLT engineering Srl ha presentato presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare istanza (codice procedura ID_VIP/ID_MATTM 5815) per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 relativamente al progetto in oggetto. In data 14 aprile 2021 il Ministero della Cultura ha presentato a Codesto Ministero, e per conoscenza al sottoscritto proponente, le proprie richieste di integrazioni con nota Prot. 12049 inviata a mezzo PEC.

A mente dell'art. 24, c. 4 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., le richieste di integrazioni devono essere presentate al proponente tutte in un'unica soluzione.

A tutt'oggi Codesto Spett.le Ministero non ha ancora presentato le proprie eventuali richieste di integrazioni.

Al fine di poter essere tempestivo con le richieste presentate dal Ministero della Cultura ma non volendo precludere l'esercizio del diritto anche a Codesto Ministero, con la presente si richiede se anche il MiTE intenda presentare proprie autonome richieste di integrazioni alla scrivente in merito al sopraccitato procedimento.

Al fine di una fattiva collaborazione la scrivente, In assenza di Vostre comunicazioni entro 90 giorni dalla presente, procederà comunque ad inviare le integrazioni richieste dal Ministero della Cultura.

Con osservanza,

PLT engineering Srl
L'Amministratore Unico
Ing. Stefano Marulli

PLT engineering Srl

Sede Legale e Amministrativa: 47522 Cesena (FC), Via Dismano 1280

T +39 0547317199 F +39 0547415208

Registro delle Imprese della Romagna -Forlì – Cesena e Rimini, C.F./ P.I. 05857900723 - REA FO319954 - Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v

www.pltenergia.it

ALLEGATO 05

Nota di Risposta al Comune di Sellia Marina inviata il 26 Luglio 2021

IdDoc: 3530

Data: 26/07/2021 11:48:19

Da: posta-certificata@pec.aruba.it

A: pltengineering@pec.pltengineering.it

Cc:

Oggetto: ACCETTAZIONE: Progetto eolico "Sellia Marina" – Invio presentazione Gruppo PLT energia e richiesta incontro

Messaggio: Ricevuta di accettazione

Il giorno 26/07/2021 alle ore 11:48:19 (+0200) il messaggio "Progetto eolico ?Sellia Marina? ? Invio presentazione Gruppo PLT energia e richiesta incontro" proveniente da "pltengineering@pec.pltengineering.it" ed indirizzato a: Protocollo.selliamarina@asmepec.it ("posta certificata") sindaco.selliamarina@asmepec.it ("posta certificata") urbanistica.selliamarina@asmepec.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec2941.20210726114819.15960.66.2.64@pec.aruba.it

Allegati: PECEnvelope.eml; MessageHtml; daticert.xml;

Allegati:

IdDoc: 3531

Data: 26/07/2021 11:48:22

Da: posta-certificata@pec.actalis.it

A: pltengineering@pec.pltengineering.it

Cc:

Oggetto: CONSEGNA: Progetto eolico "Sellia Marina" – Invio presentazione Gruppo PLT energia e richiesta incontro

Messaggio: Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/07/2021 alle ore 11:48:22 (+0200) il messaggio "Progetto eolico ?Sellia Marina? ? Invio presentazione Gruppo PLT energia e richiesta incontro" proveniente da "pltengineering@pec.pltengineering.it" ed indirizzato a "Protocollo.selliamarina@asmepec.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec2941.20210726114819.15960.66.2.64@pec.aruba.it

Allegati: PECEnvelope.eml; MessageHtml; daticert.xml;

-- Messaggio inviato --

Data: 26/07/2021 11:49:04

A: Protocollo.selliamarina@asmepec.it;sindaco.selliamarina@asmepec.it;urbanistica.selliamarina@asmepec.it

CC:

Oggetto: Progetto eolico "Sellia Marina" – Invio presentazione Gruppo PLT energia e richiesta incontro

Messaggio: Prot.107/2021/U-E&C/SC del 26/07/2021

Gent.ma amministrazione,

a seguito dell'incontro avuto nel mese di giugno presso il Vostro Comune, come da accordi convenuti in tale occasione, inoltriamo il materiale informativo relativamente alla società PLT promotrice del progetto del Parco Eolico presentato al VIA Nazionale, che interessa i Comuni di Sellia Marina (CZ) e Soveria-Simeri (CZ).

Di seguito sono elencati i benefici ambientali, economici e ricadute sociali per gli stessi Comuni interessati dall'iniziativa:

- Compensazione economica per i Comuni basata sul controvalore dell'energia venduta in fase di esercizio, in linea con i criteri definiti dalle linee guida ministeriali applicabili;
- Misure di mitigazione sulle componenti ambientali e del patrimonio culturale;
- Coinvolgimento della mano d'opera locale durante le fasi di costruzione e manutenzione;
- Miglioramento di strade e infrastrutture nelle aree interessate dal parco eolico;
- Canone di locazione del terreno per i proprietari interessati all'installazione delle turbine e delle opere connesse;
- Fornitura di energia elettrica alle famiglie meno abbienti entro un certo budget stabilito;
- Contributo di decarbonizzazione e relativo risparmio di emissioni di Co2.

Con l'occasione, Vi chiediamo la possibilità di fissare un nuovo incontro per meglio discutere sulle compensazioni sopraelencate, i nostri referenti di zona Vi contatteranno per fissare una data.

Cordialità.

PLT engineering Srl

Allegati: Presentazione_PLTenergia-corporate_luglio21_per engineering.pdf;

IdDoc: 3532

Data: 26/07/2021 11:48:22

Da: posta-certificata@pec.actalis.it

A: pltengineering@pec.pltengineering.it

Cc:

Oggetto: CONSEGNA: Progetto eolico "Sellia Marina" – Invio presentazione Gruppo PLT energia e richiesta incontro

Messaggio: Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/07/2021 alle ore 11:48:22 (+0200) il messaggio "Progetto eolico ?Sellia Marina? ? Invio presentazione Gruppo PLT energia e richiesta incontro" proveniente da "pltengineering@pec.pltengineering.it" ed indirizzato a "urbanistica.selliamarina@asmepec.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec2941.20210726114819.15960.66.2.64@pec.aruba.it

Allegati: PECEnvelope.eml; MessageHtml; daticert.xml;

-- Messaggio inviato --

Data: 26/07/2021 11:49:04

A: Protocollo.selliamarina@asmepec.it;sindaco.selliamarina@asmepec.it;urbanistica.selliamarina@asmepec.it

CC:

Oggetto: Progetto eolico "Sellia Marina" – Invio presentazione Gruppo PLT energia e richiesta incontro

Messaggio: Prot.107/2021/U-E&C/SC del 26/07/2021

Gent.ma amministrazione,

a seguito dell'incontro avuto nel mese di giugno presso il Vostro Comune, come da accordi convenuti in tale occasione, inoltriamo il materiale informativo relativamente alla società PLT promotrice del progetto

del Parco Eolico presentato al VIA Nazionale, che interessa i Comuni di Sellia Marina (CZ) e Soveria-Simeri (CZ).

Di seguito sono elencati i benefici ambientali, economici e ricadute sociali per gli stessi Comuni interessati dall'iniziativa:

- Compensazione economica per i Comuni basata sul controvalore dell'energia venduta in fase di esercizio, in linea con i criteri definiti dalle linee guida ministeriali applicabili;
- Misure di mitigazione sulle componenti ambientali e del patrimonio culturale;
- Coinvolgimento della mano d'opera locale durante le fasi di costruzione e manutenzione;
- Miglioramento di strade e infrastrutture nelle aree interessate dal parco eolico;
- Canone di locazione del terreno per i proprietari interessati all'installazione delle turbine e delle opere connesse;
- Fornitura di energia elettrica alle famiglie meno abbienti entro un certo budget stabilito;
- Contributo di decarbonizzazione e relativo risparmio di emissioni di Co2.

Con l'occasione, Vi chiediamo la possibilità di fissare un nuovo incontro per meglio discutere sulle compensazioni sopraelencate, i nostri referenti di zona Vi contatteranno per fissare una data.

Cordialità.

PLT engineering Srl

Allegati: Presentazione_PLTenergia-corporate_luglio21_per engineering.pdf;

IdDoc: 3533

Data: 26/07/2021 11:48:22

Da: posta-certificata@pec.actalis.it

A: pltengineering@pec.pltengineering.it

Cc:

Oggetto: CONSEGNA: Progetto eolico "Sellia Marina" – Invio presentazione Gruppo PLT energia e richiesta incontro

Message: **Ricevuta di avvenuta consegna**

Il giorno 26/07/2021 alle ore 11:48:22 (+0200) il messaggio "Progetto eolico ?Sellia Marina? ? Invio presentazione Gruppo PLT energia e richiesta incontro" proveniente da "pltengineering@pec.pltengineering.it" ed indirizzato a "sindaco.selliamarina@asmepec.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec2941.20210726114819.15960.66.2.64@pec.aruba.it

Allegati: PECEnvelope.eml; MessageHtml; datichert.xml;

-- Messaggio inviato --

Data: 26/07/2021 11:49:04

A: Protocollo.selliamarina@asmepec.it;sindaco.selliamarina@asmepec.it;urbanistica.selliamarina@asmepec.it

CC:

Oggetto: Progetto eolico "Sellia Marina" – Invio presentazione Gruppo PLT energia e richiesta incontro

Message: Prot.107/2021/U-E&C/SC del 26/07/2021

Gent.ma amministrazione,

a seguito dell'incontro avuto nel mese di giugno presso il Vostro Comune, come da accordi convenuti in tale occasione, inoltriamo il materiale informativo relativamente alla società PLT promotrice del progetto del Parco Eolico presentato al VIA Nazionale, che interessa i Comuni di Sellia Marina (CZ) e Soveria-Simeri (CZ).

Di seguito sono elencati i benefici ambientali, economici e ricadute sociali per gli stessi Comuni interessati dall'iniziativa:

- Compensazione economica per i Comuni basata sul controvalore dell'energia venduta in fase di esercizio, in linea con i criteri definiti dalle linee guida ministeriali applicabili;
- Misure di mitigazione sulle componenti ambientali e del patrimonio culturale;
- Coinvolgimento della mano d'opera locale durante le fasi di costruzione e manutenzione;
- Miglioramento di strade e infrastrutture nelle aree interessate dal parco eolico;
- Canone di locazione del terreno per i proprietari interessati all'installazione delle turbine e delle opere connesse;
- Fornitura di energia elettrica alle famiglie meno abbienti entro un certo budget stabilito;
- Contributo di decarbonizzazione e relativo risparmio di emissioni di Co2.

Con l'occasione, Vi chiediamo la possibilità di fissare un nuovo incontro per meglio discutere sulle compensazioni sopraelencate, i nostri referenti di zona Vi contatteranno per fissare una data.

Cordialità.

PLT engineering Srl

Allegati: Presentazione_PLTEnergia-corporate_luglio21_per engineering.pdf;